

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 4 e 5

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SIMEONI

nell'ambito di due procedimenti penali pendenti nei suoi confronti
per i reati di associazione per delinquere, corruzione, falso in atto pubblico e truffa

PERVENUTA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI ROMA

il 24 luglio 2006

PAGINA BIANCA

INDICE
—

Domanda di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere relativa al procedimento n. 26277/06 RGNR — n. 15294/06 RG GIP	Pag. 5
Domanda di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere relativa al procedimento n. 26284/06 RGNR — n. 12256/06 RG GIP	» 68

PAGINA BIANCA

N. 26277/06 R.G.N.R.

N. 15294/06 R. G. GIP

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE 5°

al Presidente
da ALLA CAMERA DEI DEPUTATI



CAMERA DEI DEPUTATI

ARRIVO 24 Luglio 2006

Prot: 2006/0024031/GEN/PI

Visto l'articolo 68 della Costituzione;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge 20 giugno 2003 n. 140;

Vista la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dal P.M. in data 11 luglio 2006 nei confronti di SIMEONI Giorgio;

Vista l'ordinanza del G.I.P. in data 21 luglio 2006 di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di SIMEONI Giorgio per i seguenti reati:

- a) **del delitto di cui all'art.416 c.p.** per essersi associato con SCACCHI Giampaolo, SCHINA Franco, COLAIACOMO Damiano, PERUZZI Francesca, IANNUZZI Anna Giuseppina, CAPPELLI Andrea, MARI Marcella, TONDI Roberto, CRISTOFANO Remigio, SPADAFORA Giuseppe, GHAFAR DJABARI Gita, BORGOGNONI Ermenegilda, comunemente detta GRECO Gilda, BARNABEI Angelina, FLORI Anna e MONACO Roberto, al fine di perpetrare un numero indeterminato di reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro la Pubblica Amministrazione ed altri reati, tutti tesi a percepire indebitamente i finanziamenti per i corsi di formazione della Regione Lazio, e con le particolare modalità indicate nei reati fine di seguito contestati;
- **SIMEONI** quale Assessore alla Formazione della Regione Lazio, **SCACCHI** quale addetto alla segreteria dell'assessorato alla Formazione della Regione Lazio, **SCHINA** quale Direttore Regionale della Formazione e Politiche del Lavoro, **COLAIACOMO** quale addetto alla Direzione Regionale della Formazione e Politiche del Lavoro, **PERUZZI** quale impiegata Area Definizione Standard (Area Accreditamento) della Regione Lazio;
 - **IANNUZZI**, **CAPPELLI**, **MARI**, e **TONDI** quali titolari, i primi due di fatto e i secondi due anche formalmente, delle società **I.K.T. s.r.l.**, **F.K. TERAPIA di Renato FLORI e Licia MERCADANTE s.r.l.**, **CENTRO EUROPEO DIAGNOSTICO s.r.l.**, **G.E.I.E. – MEDICAL INTERNATIONAL GROUP**, **SANT'ANTONIO ANALISI E**

FISIOTERAPIA s.r.l., CENTRO ROMANO SAN MICHELE s.r.l., C & C Team s.r.l., PROGETTO SALUTE s.r.l.;

- **CRISTOFANO, SPADAFORA, GHAFAR DJABARI, BORGOGNONI Ermenegilda, comunemente detta GRECO Gilda, FLORI e MONACO** quali direttori, coordinatori e gestori dei corsi finanziati dalla Regione Lazio, **BARNABEI** quale operatore contabile ed amministrativo per l'organizzazione dei suindicati corsi.

Con funzioni di promozione e coordinamento dell'associazione per delinquere per **SIMEONI, SCACCHI, SCHINA e PERUZZI**; di costituzione, organizzazione e direzione dell'associazione criminale per **IANNUZZI e CAPPELLI**.

In Roma, dal novembre 2004 al dicembre 2005.

- b) del reato di cui agli 110, 81 cpv., 61 n.2, 319 e 321 c.p. perché in concorso con **SCACCHI** Giampaolo, **SCHINA** Franco, **COLAIACOMO** Damiano, **PERUZZI** Francesca, **IANNUZZI** Anna Giuseppina, **CAPPELLI** Andrea, **MARI** Marcella, **TONDI** Roberto, **CRISTOFANO** Remigio, **SPADAFORA** Giuseppe, **GHAFAR DJABARI** Gita, **BORGOGNONI** Ermenegilda, comunemente detta **GRECO Gilda**, **BARNABEI** Angelina, **FLORI** Anna e **MONACO** Roberto, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere i reati di cui ai capi che seguono, ciascuno nella qualità indicata specificamente al capo a), ed in particolare, **SIMEONI** quale Assessore alla Formazione della Regione Lazio, **SCACCHI** quale addetto alla segreteria dell'assessorato alla Formazione della Regione Lazio, **SCHINA** quale Direttore Regionale della Formazione e Politiche del Lavoro, **COLAIACOMO** quale addetto alla Direzione Regionale della Formazione e Politiche del Lavoro, **PERUZZI** quale impiegata Area Definizione Standard (Area Accreditamento) della Regione Lazio, si facevano dare e promettere da **IANNUZZI, CAPPELLI, MARI, e TONDI** titolari, i primi due di fatto e i secondi due anche formalmente, delle società **I.K.T. s.r.l., F.K.Terapia di Renato FLORI e Licia MERCADANTE s.r.l., CENTRO EUROPEO DIAGNOSTICO s.r.l., G.E.I.E. – MEDICAL INTERNATIONAL GROUP, SANT'ANTONIO ANALISI E FISIOTERAPIA s.r.l., CENTRO ROMANO SAN MICHELE s.r.l., C & C Team s.r.l., Progetto Salute s.r.l.**, denaro pari ad almeno il 50% degli importi dei finanziamenti erogati, per compiere una serie di atti contrari ai doveri di ufficio, e consistenti nella predisposizione di determinazioni regionali, atti e comunicazioni, informatiche e cartacee, idonee ad ammettere le predette società, ed i soggetti beneficiari alle stesse collegati, ai corsi di formazione finanziati

dalla Regione Lazio, così consentendo concreti vantaggi patrimoniali a tali società, come indicato nei capi che seguono.
In Roma dal novembre 2004 al dicembre 2005.

c) del reato di cui agli artt.110, 640 cpv., 81 cpv., 61 n.7 e n.9 c.p. perché, in concorso con SCACCHI, SCHINA, COLAIACOMO, PERUZZI, IANNUZZI, CAPPELLI, MARI, TONDI, GHAFAR DJABARI, BARNABEI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **MARI** nella qualità di legale rappresentante della **F.K. Terapia di R. FLORI e L. MERCADANTE s.r.l.**, **IANNUZZI** e **CAPPELLI** nella qualità di effettivi titolari della predetta società facente capo al gruppo societario “**IANNUZZI – CAPPELLI**”, **TONDI** nella sua qualità di corsista, docente nonché commercialista del predetto gruppo societario, **GHAFAR DJABARI** di coordinatore dei corsi, **BARNABEI** quale operatore contabile ed amministrativo per l’organizzazione dei corsi, **SIMEONI**, **SCACCHI**, **SCHINA**, **COLAIACOMO**, e **PERUZZI** nelle rispettive qualità indicate nel capo a), e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, mediante artifici e raggiri consistiti dapprima nel presentare una falsa documentazione, informatica e cartacea, onde consentire l’accesso della società ai corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio, ed in seguito nel rinunciare al finanziamento di tali corsi, in realtà mai tenuti, effettuando tale rinuncia unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali, inducevano in errore la Regione la quale, prima della rinuncia, ammetteva la società al finanziamento ed erogava la rata di anticipo, così procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno della Regione Lazio.

In particolare, mediante artifici e raggiri consistenti nell’accreditare falsamente, quali sedi ove tenere tali corsi, via Ardea 27, sede della società, e via Pattinaggio n.100, luogo ove risulta ubicato l’hotel Sheraton, e nell’apporre le false firme dei beneficiari dei corsi sui relativi moduli informatici e cartacei, inducevano in errore la Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro, la quale:

- dapprima, con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 accreditava la F.K. Terapia di R. FLORI e L. MERCADANTE s.r.l. per la sua sede di via Ardea 27 in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR), e con Determinazione 2912 del 2005 accreditava anche la seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100;
- successivamente, con Determinazione numero 5487 del 13.12.2004, a seguito di nota datata 06.12.2004 della società diretta a poter accedere ad un primo finanziamento regionale destinato all’adeguamento del sistema della formazione statuito con Determinazione numero 4821 del 15.11.2004,

determinava di approvare la predetta richiesta di finanziamento per un importo riconosciuto di **euro 12.625,00**;

- infine, procedeva a liquidare l'anticipo relativo all'unico corso finanziato dalla Regione per tale ente che sarebbe dovuto iniziare il 14.02.2005 (avvio successivamente rinviato al 12.03.2005), e pari ad **euro 65.664,00**, somma accreditata da LAZIODISU sul c/c 340 - Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 con valuta 31.12.2004, conto intestato alla F.K. Terapia di R. Flori e L. Mercadante s.r.l.;

somme che non venivano restituite dalla società, sebbene:

- la stessa società con due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005 avesse comunicato di rinunciare al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (Determinazione 5487 del 13.12.2004) e successivamente di rinunciare all'accreditamento della sede di via Ardea 27, effettuando tali rinunce unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali;
- la stessa società - e questo solo quale conseguenza della comunicazione ricevuta dalla Regione di effettuazione dell'*audit* di verifica previsto per il 07.12.2005 e quindi unicamente allo scopo di evitare tale controllo regionale - avesse comunicato, proprio con missiva protocollata in data 07.12.2005 ovvero lo stesso giorno previsto per l'*audit* di verifica, di rinunciare all'accreditamento anche della sede di via del Pattinaggio n.100, allegando inoltre una falsa e quindi apparentemente precedente missiva di rinuncia di accreditamento di tale sede, datata 14.03.2005 ma mai protocollata, e peraltro inviata non al numero di fax Area Definizione Standard (definita anche Area Accreditamento), bensì al numero di FAX 06-51686800, numero che corrispondeva alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione, ruolo all'epoca ricoperto da SCHINA Franco;

così procurandosi il relativo ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente rilevante danno della Regione Lazio.

In Roma, dal novembre 2004 al dicembre 2005.

- d) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv., 476 e 61 n.2 e n.9 c.p.** perché in concorso con le persone indicate al precedente capo di imputazione, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e nelle qualità ivi indicate, e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, formavano falsamente la documentazione di cui al capo che precede.

In Roma dal novembre 2004 al dicembre 2005.

e) del reato di cui agli artt.110, 56, 640 cpv., 81 cpv., 61 n.7 e n.9 c.p. perché, in concorso con SCACCHI, SCHINA, COLAIACOMO, PERUZZI, IANNUZZI, CAPPELLI, TONDI, CRISTOFANO, BARNABEI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **TONDI** nella qualità di legale rappresentante della **Progetto Salute s.r.l.** nonché di docente e commercialista del gruppo societario, **IANNUZZI** e **CAPPELLI** nella qualità di effettivi titolari della predetta società facente capo al gruppo societario “**IANNUZZI – CAPPELLI**”, **CRISTOFANO Remigio** di direttore di sede, **BARNABEI** quale operatore contabile ed amministrativo per l'organizzazione dei corsi, e quale coordinatore dei corsi, **SIMEONI, SCACCHI, SCHINA, COLAIACOMO, e PERUZZI** nelle rispettive qualità indicate nel capo a), e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, mediante artifici e raggiri consistiti dapprima nel presentare una falsa documentazione, informatica e cartacea, onde consentire l'accesso della società ai corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio, ed in seguito nel rinunciare al finanziamento di tali corsi, in realtà mai tenuti, effettuando tale rinuncia unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la Regione la quale, prima della rinuncia, ammetteva la società al finanziamento, tentando così di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno della Regione Lazio.

In particolare, mediante artifici e raggiri consistenti nell'accreditare falsamente, quali sedi ove tenere tali corsi, via E. Chiovena 34/42, sede della società, e via Pattinaggio n.100, luogo ove risulta ubicato l'hotel Sheraton, e nell'apporre le false firme dei beneficiari dei corsi sui relativi moduli informatici e cartacei, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro, la quale:

- dapprima, con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 accreditava la Progetto Salute s.r.l. per la sua sede di via E. Chiovena 34/42 in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR), e con Determinazione 2912 e 2914 del 2005 accreditava anche la seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100;
- successivamente, con Determinazione numero 5487 del 13.12.2004, a seguito di nota datata 06.12.2004 della società diretta a poter accedere ad un finanziamento regionale destinato all'adeguamento del sistema della formazione statuito con Determinazione numero 4821 del 15.11.2004, determinava di approvare la predetta richiesta di finanziamento per un importo riconosciuto di **euro 12.625,00**;

In seguito, completavano gli artifici ed i raggiri in quanto, unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali:

- con due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005, la società rinunciava al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (Determinazione 5487 del

13.12.2004) ed inoltre rinunciava all'accreditamento della sede di via E. Chiovena 34/42;

- la stessa società - e questo solo quale conseguenza della comunicazione ricevuta dalla Regione di effettuazione dell'*audit* di verifica previsto per il 14.12.2005 e quindi unicamente allo scopo di evitare tale controllo regionale - comunicava, proprio con missiva protocollata in data 14.12.2005 ovvero lo stesso giorno previsto per l'*audit* di verifica, di rinunciare all'accreditamento anche della sede di via del Pattinaggio n.100, allegando inoltre una falsa e quindi apparentemente precedente missiva di rinuncia di accreditamento di tale sede, datata 14.03.2005 ma mai protocollata, e peraltro inviata non al numero di fax Area Definizione Standard (definita anche Area Accreditamento), bensì al numero di FAX 06-51686800, numero che corrispondeva alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione, ruolo all'epoca ricoperto da SCHINA Franco.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà, essendo stata la società costretta a rinunciare ai finanziamenti e all'accreditamento delle sedi per evitare i controlli dei competenti uffici della Regione Lazio.

In Roma nelle date suindicate.

- f) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv., 476 e 61 n.2 e n.9 c.p.** perché in concorso con le persone di cui al precedente capo di imputazione, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e nelle qualità ivi indicate, e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, formavano falsamente la documentazione di cui al capo che precede.

In Roma dal novembre 2004 al dicembre 2005.

- g) del reato di cui agli artt.110, 56, 640 cpv., 81 cpv., 61 n.7 e n.9 c.p.** perché, in concorso con SCACCHI, SCHINA, COLAIACOMO, PERUZZI, IANNUZZI, CAPPELLI, TONDI, CRISTOFANO, BARNABEI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **TONDI** nella qualità di legale rappresentante della **C & C Team s.r.l.** nonché di commercialista del gruppo societario, **IANNUZZI** e **CAPPELLI** nella qualità di effettivi titolari della predetta società facente capo al gruppo societario "IANNUZZI - CAPPELLI", **CRISTOFANO** di direttore di sede, **BARNABEI** quale operatore contabile ed amministrativo per l'organizzazione dei corsi, **SIMEONI**, **SCACCHI**, **SCHINA**, **COLAIACOMO**, e **PERUZZI** nelle rispettive qualità indicate nel capo a), e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, mediante artifici e raggiri consistiti dapprima nel presentare una falsa documentazione, informatica e cartacea, onde

consentire l'accesso della società ai corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio, ed in seguito nel rinunciare al finanziamento di tali corsi, in realtà mai tenuti, effettuando tale rinuncia unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la Regione la quale, prima della rinuncia, ammetteva la società al finanziamento, tentando così di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno della Regione Lazio.

In particolare, mediante artifici e raggiri consistenti nell'accreditare falsamente, quali sedi ove tenere tali corsi, via Casale De Merode, e via Pattinaggio n.100, luogo ove risulta ubicato l'hotel Sheraton, e nell'apporre le false firme dei beneficiari dei corsi sui relativi moduli informatici e cartacei, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro, la quale:

- dapprima, con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 accreditava la C & C Team s.r.l. per la sua sede di via Casale De Merode in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR), e con Determinazione 2914 del 2005 accreditava anche la seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100;
- successivamente, con Determinazione numero 5487 del 13.12.2004, a seguito di nota datata 06.12.2004 della società diretta a poter accedere ad un finanziamento regionale destinato all'adeguamento del sistema della formazione statuito con Determinazione numero 4821 del 15.11.2004, determinava di approvare la predetta richiesta di finanziamento per un importo riconosciuto di **euro 12.625,00**;

In seguito, completavano gli artifici ed i raggiri in quanto, unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali,:

- con due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005, la società rinunciava al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (Determinazione 5487 del 13.12.2004) ed inoltre rinunciava all'accreditamento della sede di via Casale De Merode;
- la stessa società - e questo solo quale conseguenza della comunicazione ricevuta dalla Regione di effettuazione dell'*audit* di verifica previsto per il 14.12.2005 e quindi unicamente allo scopo di evitare tale controllo regionale - comunicava, proprio con missiva protocollata in data 14.12.2005 ovvero lo stesso giorno previsto per l'*audit* di verifica, di rinunciare all'accreditamento anche della sede di via del Pattinaggio n.100, allegando inoltre una falsa e quindi apparentemente precedente missiva di rinuncia di accreditamento di tale sede, datata 14.03.2005 ma mai protocollata, e peraltro inviata non al numero di fax Area Definizione Standard (definita anche Area Accreditamento), bensì al numero di FAX 06-51686800, numero che corrispondeva alla linea fax attestata presso la segreteria del

Direttore Regionale alla Formazione, ruolo all'epoca ricoperto da SCHINA Franco.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà, essendo stata la società costretta a rinunciare ai finanziamenti e all'accreditamento delle sedi per evitare i controlli dei competenti uffici della Regione Lazio.

In Roma nelle date suindicate.

h) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv., 476 e 61 n.2 e n.9 c.p. perché in concorso con le persone di cui al precedente capo di imputazione, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e nelle qualità ivi indicate, e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, formavano falsamente la documentazione di cui al capo che precede.

In Roma dal novembre 2004 al dicembre 2005.

i) del reato di cui agli artt.110, 640 cpv., 81 cpv., 61 n.7 e n.9 c.p. perché, in concorso con SCACCHI, SCHINA, COLAIACOMO, PERUZZI, IANNUZZI, CAPPELLI, MARI, TONDI, SPADAFORA, GHAFAR DJABARI, BARNABEI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MARI nella qualità di legale rappresentante della C.E.D. - Centro Europeo Diagnostico s.r.l., IANNUZZI e CAPPELLI nella qualità di effettivi titolari della predetta società facente capo al gruppo societario "IANNUZZI – CAPPELLI", TONDI nella sua qualità di rendicontatore, corsista, docente, nonché di commercialista del gruppo societario, SPADAFORA di direttore di sede, GHAFAR DJABARI Gita di coordinatore dei corsi, BARNABEI quale operatore contabile ed amministrativo per l'organizzazione dei corsi, SIMEONI, SCACCHI, SCHINA, COLAIACOMO, e PERUZZI nelle rispettive qualità indicate nel capo a), e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, mediante artifici e raggiri consistiti dapprima nel presentare una falsa documentazione, informatica e cartacea, onde consentire l'accesso della società ai corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio, ed in seguito nel rinunciare al finanziamento di tali corsi, in realtà mai tenuti, effettuando tale rinuncia unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali, inducevano in errore la Regione la quale, prima della rinuncia, ammetteva la società al finanziamento ed erogava la rata di anticipo, così procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno della Regione Lazio.

In particolare, mediante artifici e raggiri consistenti nell'accreditare falsamente, quali sedi ove tenere tali corsi, via Caio Lelio 34, sede della società, e via Pattinaggio n.100, luogo ove risulta ubicato l'hotel Sheraton, e nell'apporre le false firme dei beneficiari dei corsi sui relativi moduli informatici e cartacei,

inducevano in errore la Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro, la quale:

- dapprima, con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 accreditava la C.E.D. - Centro Europeo Diagnostico s.r.l. per la sua sede di via Caio Lelio 34 in ordine a tutte le macrotipologie (FS - FC - OR), e con Determinazione 2912 del 2005 accreditava anche la seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100;
- successivamente, con Determinazione numero 5487 del 13.12.2004, a seguito di nota datata 06.12.2004 della società diretta a poter accedere ad un finanziamento regionale destinato all'adeguamento del sistema della formazione statuito con Determinazione numero 4821 del 15.11.2004, determinava di approvare la predetta richiesta di finanziamento per un importo riconosciuto di **euro 12.625,00**;
- infine, procedeva a liquidare l'anticipo relativo all'unico corso finanziato dalla Regione per tale ente che sarebbe dovuto iniziare il 11.04.2005 (avvio successivamente rinviato al 11.06.2005), e pari ad **euro 131.328,00**, somma accreditata da LAZIODISU sul c/c sul c/c 741 - Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 con valuta 31.12.2004, conto intestato proprio alla C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l.;

somme che non venivano restituite dalla società sebbene:

- la stessa società con due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005 avesse comunicato di rinunciare al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (Determinazione 5487 del 13.12.2004) e successivamente di rinunciare all'accREDITAMENTO della sede di Caio Lelio 34, effettuando tali rinunce unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali;
- la stessa società - e questo solo quale conseguenza della comunicazione ricevuta dalla Regione di effettuazione dell'*audit* di verifica previsto per il 07.12.2005 e quindi unicamente allo scopo di evitare tale controllo regionale - avesse comunicato, proprio con missiva protocollata in data 07.12.2005 ovvero lo stesso giorno previsto per l'*audit* di verifica, di rinunciare all'accREDITAMENTO anche della sede di via del Pattinaggio n.100, allegando inoltre una falsa e quindi apparentemente precedente missiva di rinuncia di accREDITAMENTO di tale sede, datata 14.03.2005 ma mai protocollata, e peraltro inviata non al numero di fax Area Definizione Standard (definita anche Area AccREDITAMENTO), bensì al numero di FAX 06-51686800, numero che corrispondeva alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione, ruolo all'epoca ricoperto da SCHINA Franco;

così procurandosi il relativo ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente rilevante danno della Regione Lazio.

In Roma nelle date suindicate.

j) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv., 476 e 61 n.2 e n.9 c.p. perché in concorso con le persone di cui al precedente capo di imputazione, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e nelle qualità ivi indicate, e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, formavano falsamente la documentazione di cui al capo che precede.

In Roma dal novembre 2004 al dicembre 2005.

k) del reato di cui agli artt.110, 56, 640 cpv., 81 cpv., 61 n.7 e n.9 c.p. perché, in concorso con SCACCHI, SCHINA, COLAIACOMO, PERUZZI, IANNUZZI, CAPPELLI, MARI, TONDI, CRISTOFANO, BARNABEI, tra loro e con SIMEONI Giorgio, all'epoca Assessore alla Formazione della Regione Lazio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **MARI** nella qualità di legale rappresentante della **G.E.I.E. – MEDICAL INTERNATIONAL GROUP**, **TONDI** nella qualità di rendicontatore della società nonché di commercialista del gruppo societario, **IANNUZZI** e **CAPPELLI** nella qualità di effettivi titolari della predetta società facente capo al gruppo societario "IANNUZZI – CAPPELLI", **CRISTOFANO** di direttore di sede, **BARNABEI** quale operatore contabile ed amministrativo per l'organizzazione dei corsi, **SIMEONI**, **SCACCHI**, **SCHINA**, **COLAIACOMO**, e **PERUZZI** nelle rispettive qualità indicate nel capo a), e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, mediante artifici e raggiri consistiti dapprima nel presentare una falsa documentazione, informatica e cartacea, onde consentire l'accesso della società ai corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio, ed in seguito nel rinunciare al finanziamento di tali corsi, in realtà mai tenuti, effettuando tale rinuncia unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la Regione la quale, prima della rinuncia, ammetteva la società al finanziamento, tentando così di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno della Regione Lazio.

In particolare, mediante artifici e raggiri consistenti nell'accreditare falsamente, quali sedi ove tenere tali corsi, via Casale De Merode n.8, e via Pattinaggio n.100, luogo ove risulta ubicato l'hotel Sheraton, e nell'apporre le false firme dei beneficiari dei corsi sui relativi moduli informatici e cartacei, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro, la quale:

- dapprima, con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 accreditava la G.E.I.E. – MEDICAL INTERNATIONAL GROUP per la sua sede di via Casale De Merode n.8 in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR), e con Determinazione 2912 e 2914 del 2005 accreditava anche la seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100;

- successivamente, con Determinazione numero 5487 del 13.12.2004, a seguito di nota datata 06.12.2004 della società diretta a poter accedere ad un finanziamento regionale destinato all'adeguamento del sistema della formazione statuito con Determinazione numero 4821 del 15.11.2004, determinava di approvare la predetta richiesta di finanziamento per un importo riconosciuto di **euro 12.625,00**;

In seguito, completavano gli artifici ed i raggiri in quanto, unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali:

- con due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005, la società rinunciava al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (Determinazione 5487 del 13.12.2004) ed inoltre rinunciava all'accreditamento della sede di via Casale De Merode n.8;
- la stessa società - e questo solo quale conseguenza della comunicazione ricevuta dalla Regione di effettuazione dell'*audit* di verifica previsto per il 07.12.2005 e quindi unicamente allo scopo di evitare tale controllo regionale - comunicava, proprio con missiva protocollata in data 07.12.2005 ovvero lo stesso giorno previsto per l'*audit* di verifica, di rinunciare all'accreditamento anche della sede di via del Pattinaggio n.100, allegando inoltre una falsa e quindi apparentemente precedente missiva di rinuncia di accreditamento di tale sede, datata 14.03.2005 ma mai protocollata, e peraltro inviata non al numero di fax Area Definizione Standard (definita anche Area Accreditamento), bensì al numero di FAX 06-51686800, numero che corrispondeva alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione, ruolo all'epoca ricoperto da SCHINA Franco.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà, essendo stata la società costretta a rinunciare ai finanziamenti e all'accreditamento delle sedi per evitare i controlli dei competenti uffici della Regione Lazio.

In Roma nelle date suindicate.

- l) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv., 476 e 61 n.2 e n.9 c.p.** perché in concorso con le persone di cui al precedente capo di imputazione, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e nelle qualità ivi indicate, e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, formavano falsamente la documentazione di cui al capo che precede.

In Roma dal novembre 2004 al dicembre 2005.

- m) del reato di cui agli artt.110, 56, 640 cpv., 81 cpv., 61 n.7 e n.9 c.p.** perché, in concorso con SCACCHI, SCHINA, COLAIACOMO, PERUZZI, IANNUZZI, CAPPELLI, MARI, TONDI, BARNABEI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **MARI** nella qualità di legale

rappresentante della **Centro Romano San Michele s.r.l.**, **TONDI** nella qualità di rendicontatore della società nonché di commercialista del gruppo societario, **IANNUZZI** e **CAPPELLI** nella qualità di effettivi titolari della predetta società facente capo al gruppo societario “**IANNUZZI – CAPPELLI**”, **BARNABEI** quale operatore contabile ed amministrativo per l’organizzazione dei corsi, **SIMEONI**, **SCACCHI**, **SCHINA**, **COLAIACOMO**, e **PERUZZI** nelle rispettive qualità indicate nel capo a) e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, mediante artifici e raggiri consistiti dapprima nel presentare una falsa documentazione, informatica e cartacea, onde consentire l’accesso della società ai corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio, ed in seguito nel rinunciare al finanziamento di tali corsi, in realtà mai tenuti, effettuando tale rinuncia unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la Regione la quale, prima della rinuncia, ammetteva la società al finanziamento, tentando così di procurarsi un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno della Regione Lazio.

In particolare, mediante artifici e raggiri consistenti nell’accreditare falsamente, quali sedi ove tenere tali corsi, via Casale De Merode n.8, e via Pattinaggio n.100, luogo ove risulta ubicato l’hotel Sheraton, e nell’apporre le false firme dei beneficiari dei corsi sui relativi moduli informatici e cartacei, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro, la quale:

- dapprima, con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 accreditava la Centro Romano San Michele s.r.l. per la sua sede di via Casale De Merode n.8 in ordine a tutte le macrotipologie (FS - FC - OR), e con Determinazione 2914 del 2005 accreditava anche la seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100;
- successivamente, con Determinazione numero 5487 del 13.12.2004, a seguito di nota datata 06.12.2004 della società diretta a poter accedere ad un finanziamento regionale destinato all’adeguamento del sistema della formazione statuito con Determinazione numero 4821 del 15.11.2004, determinava di approvare la predetta richiesta di finanziamento per un importo riconosciuto di **euro 12.625,00**;

In seguito, completavano gli artifici ed i raggiri in quanto, unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali:

- con due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005, la società rinunciava al finanziamento per l’adeguamento del sistema di formazione (Determinazione 5487 del 13.12.2004) ed inoltre rinunciava all’accreditamento della sede di via Casale De Merode, effettuando tali rinunce unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali;

- la stessa società - e questo solo quale conseguenza della comunicazione ricevuta dalla Regione di effettuazione dell'*audit* di verifica previsto per il 07.12.2005 e quindi unicamente allo scopo di evitare tale controllo regionale - avesse comunicato, proprio con missiva protocollata in data 07.12.2005 ovvero lo stesso giorno previsto per l'*audit* di verifica, di rinunciare all'accreditamento anche della sede di via del Pattinaggio n.100, allegando inoltre una falsa e quindi apparentemente precedente missiva di rinuncia di accreditamento di tale sede, datata 14.03.2005 ma mai protocollata, e peraltro inviata non al numero di fax Area Definizione Standard (definita anche Area Accreditamento), bensì al numero di FAX 06-51686800, numero che corrispondeva alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione, ruolo all'epoca ricoperto da SCHINA Franco;

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà, essendo stata la società costretta a rinunciare ai finanziamenti e all'accreditamento delle sedi per evitare i controlli dei competenti uffici della Regione Lazio.

In Roma nelle date suindicate.

- n) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv., 476 e 61 n.2 e n.9 c.p.** perché in concorso con le persone di cui al precedente capo di imputazione, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e nelle qualità ivi indicate, e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, formavano falsamente la documentazione di cui al capo che precede.

In Roma dal novembre 2004 al dicembre 2005.

- o) del reato di cui agli artt.110, 640 cpv., 81 cpv., 61 n.7 e n.9 c.p.** perché, in concorso con SCACCHI, SCHINA, COLAIACOMO, PERUZZI, IANNUZZI, CAPPELLI, MARI, TONDI, CRISTOFANO, FLORI, BARNABEI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **MARI Marcella** nella qualità di legale rappresentante della **Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l.**, **IANNUZZI** e **CAPPELLI** nella qualità di effettivi titolari della predetta società facente capo al gruppo societario "IANNUZZI – CAPPELLI", **TONDI** nella sua qualità di corsista, docente, nonché di commercialista del predetto gruppo societario, **CRISTOFANO Remigio** di direttore di sede, **FLORI Anna** di coordinatore dei corsi, **BARNABEI** quale operatore contabile ed amministrativo per l'organizzazione dei corsi, **SIMEONI**, **SCACCHI**, **SCHINA**, **COLAIACOMO**, e **PERUZZI** nelle rispettive qualità indicate nel capo a) e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, mediante artifici e raggiri consistiti dapprima nel presentare una falsa documentazione, informatica e cartacea, onde consentire l'accesso della società ai corsi di formazione finanziati dalla

Regione Lazio, ed in seguito nel rinunciare al finanziamento di tali corsi, in realtà mai tenuti, effettuando tale rinuncia unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali, inducevano in errore la Regione la quale, prima della rinuncia, ammetteva la società al finanziamento ed erogava la rata di anticipo, così procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno della Regione Lazio.

In particolare, mediante artifici e raggiri consistenti nell'accreditare falsamente, quali sedi ove tenere tali corsi, sedi di via Casale De Merode 8, via dei Monti di Pietralata 16/B e via Pattinaggio n.100, luogo ove risulta ubicato l'hotel Sheraton, e nell'apporre le false firme dei beneficiari dei corsi sui relativi moduli informatici e cartacei, inducevano in errore la Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro, la quale:

- dapprima, con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 accreditava la **Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l.** per la sua sede di via Casale De Merode 8 in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR), e con Determinazione 2912 e 2914 del 2005 accreditava anche la seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100;
- successivamente, con Determinazione numero 5487 del 13.12.2004, a seguito di nota datata 06.12.2004 della società diretta a poter accedere ad un finanziamento regionale destinato all'adeguamento del sistema della formazione statuito con Determinazione numero 4821 del 15.11.2004, determinava di approvare la predetta richiesta di finanziamento per un importo riconosciuto di **euro 12.625,00**;
- in seguito, con Determinazione 3211 del 20.07.2005 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro riconosceva quale erogabile alla società la somma di **9.825,00** euro, e con successivo mandato numero 30167 del 24.08.2005 erogava alla Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. la somma di **1.080,75** euro, con mandato numero 30169 del 24.08.2005 erogava alla società la somma di **4.421,25** euro, e con mandato numero 30168 del 24.08.2005 erogava alla società la somma di **4.323,00** euro, somme, per un totale di **9.825,00** euro, che venivano accreditate con valuta 26.08.2005 sul conto corrente numero 55 della Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 di Roma - Parioli intestato alla Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l.;
- infine, procedeva a liquidare l'anticipo relativo ad alcuni corsi finanziati dalla Regione per tale ente che sarebbero dovuti iniziare il 11.04.2005 (avvio successivamente rinviato al 11.06.2005), e pari ad **euro 406.911,60**, somma accreditata da LAZIODISU sul c/c 55 - Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 con valuta 31.12.2004, conto intestato alla Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia;

somme che non venivano restituite dalla società sebbene:

- la stessa società - e questo solo quale conseguenza della comunicazione ricevuta dalla Regione di effettuazione dell'*audit* di verifica previsto per il 07.12.2005 e quindi unicamente allo scopo di evitare tale controllo

regionale - avesse comunicato, proprio con missiva protocollata in data 07.12.2005 ovvero lo stesso giorno previsto per l'*audit* di verifica, di rinunciare all'accreditamento anche della sede di via del Pattinaggio n.100, allegando inoltre una falsa e quindi apparentemente precedente missiva di rinuncia di accreditamento di tale sede, datata 14.03.2005 ma mai protocollata, e peraltro inviata non al numero di fax Area Definizione Standard (definita anche Area Accreditamento), bensì al numero di FAX 06-51686800, numero che corrispondeva alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione, ruolo all'epoca ricoperto da SCHINA Franco;

così procurandosi il relativo ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente rilevante danno della Regione Lazio.

In Roma nelle date suindicate.

p) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv., 476 e 61 n.2 e n.9 c.p. perché in concorso tra loro e con le persone di cui al precedente capo di imputazione, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e nelle qualità ivi indicate, e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, formavano falsamente la documentazione di cui al capo che precede.

In Roma dal novembre 2004 al dicembre 2005.

q) del reato di cui agli artt.110, 640 cpv., 81 cpv., 61 n.7 e n.9 c.p. perché, in concorso con SCACCHI, SCHINA, COLAIACOMO, PERUZZI, IANNUZZI, CAPPELLI, MARI, TONDI, CRISTOFANO, GRECO, FLORI, MONACO, GHAFAR DJABARI, BARNABEI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **MARI Marcella** nella qualità di legale rappresentante della **IKT s.r.l.**, **IANNUZZI** e **CAPPELLI** nella qualità di effettivi titolari della predetta società facente capo al gruppo societario "IANNUZZI – CAPPELLI", **TONDI** nella sua qualità di corsista, docente, nonché di commercialista del predetto gruppo societario, **CRISTOFANO** di direttore di sede, **GHAFAR DJABARI**, **FLORI** e **GRECO** di coordinatore dei corsi, **MONACO** di docente e coordinatore dei corsi, **BARNABEI** quale operatore contabile ed amministrativo per l'organizzazione dei corsi, **SIMEONI**, **SCACCHI**, **SCHINA**, **COLAIACOMO**, e **PERUZZI** nelle rispettive qualità indicate nel capo a) e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, mediante artifici e raggiri consistiti dapprima nel presentare una falsa documentazione, informatica e cartacea, onde consentire l'accesso della società ai corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio, ed in seguito nel rinunciare al finanziamento di tali corsi, in realtà mai tenuti, effettuando tale rinuncia unicamente allo scopo di evitare i

successivi controlli dei competenti uffici regionali, effettuando tale rinuncia unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali, inducevano in errore la Regione la quale, prima della rinuncia, ammetteva la società al finanziamento ed erogava la rata di anticipo, così procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno della Regione Lazio.

In particolare, mediante artifici e raggiri consistenti nell'accreditare falsamente, quali sedi ove tenere tali corsi, sedi di piazza dei Consoli 13/13A, piazza dei Consoli 14/14A, via Caio Lelio 21, via Caio Lelio 23, via Caio Lelio 25/35, via Caio Lelio 32, via Caio Lelio 34, via Caio Lelio 9, via Casale De Merode (Innocenzo XII), via dei Monti di Pietralata 16/B, piazzale Antonio Tosti 4, via Caio Lelio 11/13 e via Pattinaggio n.100, luogo ove risulta ubicato l'hotel Sheraton, e nell'apporre le false firme dei beneficiari dei corsi sui relativi moduli informatici e cartacei, inducevano in errore la Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro, la quale:

- dapprima, con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 accreditava la I.K.T. s.r.l. per le sedi di piazza dei Consoli 13/13A, piazza dei Consoli 14/14A, via Caio Lelio 21, via Caio Lelio 23, via Caio Lelio 25/35, via Caio Lelio 32, via Caio Lelio 34, via Caio Lelio 9, via Casale De Merode (Innocenzo XII), via dei Monti di Pietralata 16/B, piazzale Antonio Tosti 4, via Caio Lelio 11/13 in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR), e con Determinazione 2912 e 2914 del 2005 accreditava anche la seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100;
- successivamente, con Determinazione numero 5487 del 13.12.2004, a seguito di nota datata 06.12.2004 della società diretta a poter accedere ad un finanziamento regionale destinato all'adeguamento del sistema della formazione statuito con Determinazione numero 4821 del 15.11.2004, determinava di approvare la predetta richiesta di finanziamento per un importo riconosciuto di **euro 20.000,00**;
- in seguito, con Determinazione 3207 del 20.07.2005 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro riconosceva quale erogabile alla società la somma di **19.444,00** euro, e con successivo mandato numero 30152 del 24.08.2005 erogava alla I.K.T. s.r.l. la somma di **2.138,84** euro, con mandato numero 30153 del 24.08.2005 erogava alla società la somma di **8.555,36** euro, e con mandato numero 30154 del 24.08.2005 erogava alla società la somma di **8.749,80** euro, somme, per un totale di **19.444,00** euro, che venivano accreditate con valuta 26.08.2005 sul conto corrente numero 339 della Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 di Roma - Parioli intestato alla I.K.T. s.r.l.;
- infine, procedeva a liquidare l'anticipo relativo ad alcuni corsi finanziati dalla Regione per tale ente che sarebbero dovuti iniziare il 11.04.2005 (avvio successivamente rinviato al 11.06.2005), e pari ad **euro 374.284,80**, somma accreditata da LAZIODISU sul c/c 339 - Banca Popolare

Commercio e Industria - agenzia 113 con valuta 31.12.2004, conto intestato alla stessa I.K.T. s.r.l.;

somme che non venivano restituite dalla società sebbene:

- la stessa società - e questo solo quale conseguenza della comunicazione ricevuta dalla Regione di effettuazione dell'*audit* di verifica previsto per il 07.12.2005 e quindi unicamente allo scopo di evitare tale controllo regionale - avesse comunicato, proprio con missiva protocollata in data 07.12.2005 ovvero lo stesso giorno previsto per l'*audit* di verifica, di rinunciare all'accreditamento anche della sede di via del Pattinaggio n.100, allegando inoltre una falsa e quindi apparentemente precedente missiva di rinuncia di accreditamento di tale sede, datata 14.03.2005 ma mai protocollata, e peraltro inviata non al numero di fax Area Definizione Standard (definita anche Area Accreditamento), bensì al numero di FAX 06-51686800, numero che corrispondeva alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione, ruolo all'epoca ricoperto da SCHINA Franco;

così procurandosi il relativo ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente rilevante danno della Regione Lazio.

In Roma nelle date suindicate.

- r) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv., 476 e 61 n.2 e n.9 c.p.** perché in concorso con le persone di cui al precedente capo di imputazione, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo che precede e nelle qualità ivi indicate, e quindi in violazione dei doveri e con abuso dei poteri inerenti tale pubblico servizio, formavano falsamente la documentazione di cui al capo che precede.

In Roma dal novembre 2004 al dicembre 2005.

Al fine di poter eseguire la misura cautelare emessa nei confronti dell'Onorevole Giorgio SIMEONI, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della Legge n. 140/2003 si chiede l'autorizzazione all'arresto dell'indagato esponendosi di seguito gli elementi su cui si fonda il predetto provvedimento cautelare.

Gli esiti delle complesse indagini espletate dai Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Operativo di Roma – 2^a Sezione consentivano di raccogliere un compendio indiziario di particolare gravità a conferma delle ipotesi accusatorie formulate nei confronti degli indagati nel presente procedimento.

Più in particolare le varie società facenti parte del gruppo IANNUZZI, dopo aver ottenuto l'illecito accreditamento per l'abilitazione a tenere corsi di formazione, avevano acquisito parte dei finanziamenti pur non avendo, nella maggior parte dei casi, posto in essere alcuna prestazione formativa o in altre residue ipotesi avendo offerto soltanto una modesta ed esigua attività di insegnamento nonostante, per la gran parte dei corsi, fosse prevista una durata che variava dagli 8 ai 13 mesi, in

relazione al percorso formativo proposto. Il meccanismo utilizzato dai correi era stato adottato con le stesse modalità per ciascuno degli enti e società facenti capo al gruppo IANNUZZI. I sodali ottenevano l'accreditamento delle proprie società con l'indicazione di sedi ove tenere i corsi, in realtà totalmente prive di qualunque infrastruttura idonea al raggiungimento dello scopo. Nella totalità delle ipotesi contestate le varie società si accreditavano con l'indicazione di una sede secondaria che era sempre la stessa e che era costituita da quella del via del Pattinaggio n. 100 luogo questo ove è ubicato l'hotel Sheraton e dove la IANNUZZI e la sua famiglia avevano fissato la loro dimora. I correi richiedevano l'ammissione al finanziamento producendo della documentazione falsa perché o recante firme non autentiche o priva delle necessarie sottoscrizioni. Deve a questo punto evidenziarsi come per la normativa in materia i destinatari del finanziamento fossero direttamente i corsisti e solo per via intermedia gli enti che tenevano i corsi. Conseguentemente, era fondamentale per i correi reperire il più alto numero possibile di persone disponibili ad iscriversi ai corsi ed uno dei modi attraverso i quali il gruppo criminale soddisfaceva tale esigenza era costituito dal reclutare direttamente i dipendenti degli stessi enti che poi avrebbero dovuto tenere i corsi. Da quanto sopra detto emerge come anche la documentazione, in apparenza debitamente sottoscritta da soggetti indicati come corsisti, fosse in realtà artatamente formata al fine di creare i presupposti per l'erogazione dei finanziamenti. Altra modalità criminale adottata dai correi per il raggiungimento delle loro illecite finalità era costituita dalla rinuncia al finanziamento prima che la Regione potesse verificare l'effettività della attività formativa da parte dell'ente accreditato. La predetta rinuncia interveniva quando ormai erano stati corrisposti gli anticipi previsti sulle somme del finanziamento. Al fine di comprendere il meccanismo attraverso il quale le società del gruppo IANNUZZI - CAPPELLI hanno potuto accedere ai fondi destinati ai corsi di formazione regionali - in realtà da tali enti praticamente mai tenuti - è necessario sviluppare brevi cenni circa la normativa in materia.

Al riguardo deve farsi riferimento all'informativa n. 435/343 del 10.05.2006 dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma - Reparto Operativo - Nucleo Operativo - 2^a Sezione.

La Regione Lazio nell'ambito delle sue competenze gestisce, finanzia e regola i corsi di formazione i quali ultimi promanano in buona parte dal cosiddetto Fondo Sociale Europeo (FSE). Quest'ultimo prevede un'assegnazione di risorse economiche da utilizzare, pena il disimpegno automatico, in un determinato periodo che nel caso dei *voucher* 2004 era ricompreso tra il 2000 ed il 2006.

I fatti per cui è procedimento sono relativi ai corsi formativi che si realizzano con il sistema *voucher*. Con il termine *voucher* si intende la documentazione sottoscritta dal corsista che deve essere presentata per ottenere il finanziamento del corso: il beneficiario della somma necessaria a coprire i costi dell'iter formativo è il candidato corsista e non l'ente erogatore della formazione.

La procedura di accreditamento per gli enti abilitati a tenere corsi di formazione era stata introdotta nell'ambito della Regione Lazio nell'anno 2003 a seguito

dell'emanazione della **Deliberazione di Giunta Regionale 1510 del 21.11.2002** la quale disponeva le direttive al riguardo. Più in particolare devono evidenziarsi gli specifici passaggi di tale procedura.

L'ente intenzionato ad accreditarsi richiedeva un **account (user-id e password)** necessario ad accedere al sistema informatico regionale. Successivamente all'avvenuto accesso l'ente interessato compilava un formulario on-line basato sul principio dell'autocertificazione. Tale formulario veniva registrato informaticamente e successivamente stampato e inviato alla Regione Lazio. Agli esiti di una valutazione circa la sussistenza dei requisiti richiesti l'ente veniva accreditato ed entrava a far parte dei prestatori di corsi formativi. Successivamente le sedi dichiarate idonee venivano sottoposte ad **audit** di verifica. Tale controllo della sede accreditata veniva preannunciato all'ente e non vi era alcun termine di tempo per esperirlo.

Per tutti gli enti di cui alla presente indagine l'operazione di accreditamento informatico era stata opera di un'unica matrice in quanto, dall'analisi della documentazione acquisita presso la Regione Lazio, è emerso che le user-id relative alle società I.K.T. s.r.l., Sant' Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l., G.E.I.E. Medical International Group, F.K. Terapia di R. Flori e L. Mercadante s.r.l., C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l. e Centro Romano San Michele s.r.l. furono richieste dalla MARI Marcella la quale delegò al ritiro materiale del dato autentificativo il TONDI Roberto, mentre per le società C & C Team s.r.l. e Progetto Salute s.r.l. fu direttamente il TONDI a presentare la richiesta ed a ritirare l'autenticazione. In definitiva tutte le operazioni di acquisizione delle user-id furono fatte personalmente dal TONDI sia per le società a lui riconducibili sia per quelle facenti capo alla MARI, dimostrando inequivocabilmente che l'operazione, propedeutica alla successiva commissione della truffa, aveva avuto una unica matrice.

La Regione aveva poi previsto una specifica disciplina avente ad oggetto la selezione dei vari enti che dovevano, dopo l'accreditamento, essere ammessi ad effettuare le proprie offerte formative presentando dei progetti di "iter didattici".

Dal momento di apertura dei termini di presentazione delle offerte gli enti offrivano le loro proposte compilando un **formulario on-line** entro i tempi prescritti. Gli enti inserivano i suddetti dati utilizzando il sistema informatico gestito (all'epoca e tuttora) dall'ente strumentale esterno Laziodisu e successivamente consegnavano copia della documentazione. Attraverso un gruppo di lavoro denominato **nucleo di valutazione** si provvedeva al **controllo formale** sulla originalità e la corrispondenza della documentazione presentata rispetto ai dati immessi in via telematica. Il predetto nucleo valutava quindi le offerte delle varie strutture procedendo all'ammissione degli enti che presentavano i requisiti richiesti. Al termine delle operazioni di controllo veniva formalmente redatto il **catalogo regionale** delle offerte valide. Gli interessati si iscrivevano ai corsi consultando il sito della Regione Lazio. L'iscrizione avveniva in duplice forma: la prima informatica e la seconda cartacea. La documentazione relativa a quest'ultima doveva essere in seguito consegnata dall'ente formativo che avrebbe poi tenuto il corso. Con la Determinazione numero 5485 del 13.12.2004 veniva ufficializzata la **tabella punteggi** divisa per Tipologia di

formazione (*“A” prevedeva corsi di formazione per persone disoccupate ecc. – “B” prevedeva corsi di formazione per soggetti con età superiore ai 45 fuoriusciti dal mercato del lavoro, ecc. – “C” prevedeva corsi di formazione per lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e per lavoratori in mobilità, ecc.*) e relativa alle caratteristiche dei corsisti. Sulla base di questa tabella venivano attribuiti dei punteggi *ad-personam* che avrebbero permesso la stesura di graduatorie anch'esse suddivise per Tipologia di formazione. In relazione a questa tabella appare doveroso segnalare che nell'ambito della Determinazione 5164 del 25.11.2004 veniva statuito che la graduatoria per l'accesso al finanziamento sarebbe stata effettuata sui seguenti requisiti: età; stato occupazionale; titolo di studio; sesso; appartenenza a categorie svantaggiate; arrivo cronologico delle domande di finanziamento on line.

E' in questa fase che emergono con nettezza i contatti che la IANNUZZI era in grado di avere all'interno della Regione Lazio, rapporti questi che le permettevano di sapere in anticipo i contenuti delle determinazioni regionali e, nello specifico, i requisiti preferenziali da indicare per essere ammessi ai corsi di formazione. Occorre osservare come in seno alla Determinazione 5485/2004 già citata e recante le *tabelle punteggi*, risulta essere stato inserito come parametro di valutazione, per tutte le Tipologie (A-B-C), la data di inizio delle attività formative. In sostanza avrebbero ottenuto un punteggio aggiuntivo i partecipanti ai corsi per i quali era previsto un immediato inizio a partire dal 13.12.2004. Tale parametro non fu però menzionato quale discriminante all'interno delle Determinazioni 4815 e 5164 del 2004.

Nel caso in questione gran parte dei corsi delle società nella disponibilità della IANNUZZI e destinatarie di finanziamento regionale avrebbero dovuto avere inizio il 12.03.2005 o l'11.06.2005. Indicando tali date gli enti incriminati permisero ai loro finanziati di ottenere punteggi più alti (12.03.2005 si ottenevano 3 punti e 11.06.2005 si ottenevano 2 punti) ai fini della formulazione della graduatoria. Deve innanzi tutto evidenziarsi la palese illegittimità del parametro di valutazione in parola adottato dalla determinazione regionale suindicata. Gli aspiranti ai corsi, peraltro a loro insaputa, sarebbero stati valutati non sulla base di caratteristiche intrinseche e personali dell'aspirante in conformità alla ratio della normativa in esame afferente alla erogazione di tali forme di finanziamento, ma, al contrario, la selezione sarebbe stata effettuata avuto riguardo ad una modalità operativa dell'ente erogatore del servizio. La data dell'inizio dei corsi decisa dall'ente erogatore costituiva una circostanza che non poteva e non doveva incidere sulla valutazione del singolo candidato ai fini dell'erogazione del finanziamento.

Agli esiti delle risultanze investigative è emerso come gli enti facenti capo alla IANNUZZI non potessero essere a conoscenza dell'inserimento di tale parametro valutativo se non utilizzando i collegamenti criminali che la IANNUZZI e gli altri sodali avevano con personaggi inseriti nell'ambito della allora Direzione Regionale Formazione e dell'Assessorato alla Formazione. Proprio in forza di tali collegamenti la IANNUZZI ed i suoi complici avevano acquisito la conoscenza di preziose informazioni che davano loro modo di offrire percorsi formativi con aspiranti che avrebbero ottenuto nella successiva graduatoria punteggi più alti. Era comunque impossibile per chi non vantava fonti all'interno della Regione Lazio conoscere

l'esistenza del citato elemento di selezione. Difatti come già evidenziato le due Determinazioni che statuirono l'emissione dei corsi voucher 2004 (4815 e 5164) non recavano alcun cenno al successivo inserimento di tali elementi di valutazione. Nel momento in cui venne emanata la Determinazione relativa alla tabella punteggi (5485 del 13.12.2004) sia gli enti formativi sia gli aspiranti corsisti avevano da tempo comunicato e ufficializzato i loro dati e non era più possibile modificarli. Chiaramente conoscendo in anticipo, attraverso fonti interne all'amministrazione regionale, i parametri di valutazione sarebbe stato possibile strutturare i percorsi formativi e comunicare informazioni che avrebbero dato luogo ad un aumento di punteggio. Altro parametro determinante per i partecipanti ai corsi indetti dalle società della IANNUZZI fu il sesso. Infatti nella tabella punteggi venne dato per tutte le Tipologie un punto alle donne e zero punti agli uomini. Non a caso gran parte degli iscritti ai corsi degli enti incriminati era di sesso femminile. Peraltro, anche in questo caso era necessario conoscere anticipatamente la discriminante e cioè prima che venisse pubblicata la Determinazione della *tabella punteggi*. Anche in questo caso, analogamente a quello precedentemente illustrato, solo la sussistenza di rapporti con soggetti inseriti a livello apicale nell'amministrazione regionale poteva dar luogo alla conoscenza anticipata, da parte degli enti legati alla IANNUZZI, di tali preziose informazioni. Peraltro la discriminante tra i sessi in favore di quello femminile non era citata nelle due Determinazioni 4815/2004 e 5164/2004.

Passando ora alla disamina delle attività specifiche riferibili alle singole società di pertinenza della IANNUZZI e dei suoi complici si osserva quanto segue cercando di sintetizzare le varie operazioni e procedure poste in essere per conto dei predetti organismi societari, trattandosi di modalità operative identiche attraverso i quali i sodali hanno conseguito gli illeciti vantaggi.

La società F.K. Terapia di R. FLORI e L. MERCADANTE s.r.l. nell'aprile del 2004 otteneva, dalla Regione Lazio, l'accreditamento per espletare attività formativa di macrotipologia FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA e ORIENTAMENTO presso la sede di via Ardea 27. All'atto del riconoscimento il legale rappresentante della società era MARI Marcella. Nell'ambito della comunicazione dei dati necessari all'accreditamento venivano segnalate le sotto indicate persone ognuna con l'incarico di fianco riportato

CALABRESE ANTONELLA	DIRETTORE DI SEDE
TONDI ROBERTO	RENDICONTATORE
GENNARETTI CRISTIANO	RESPONSABILE COMMERCIALE
DI GIUSEPPE FABRIZIO	PROGETTISTA
GHAFFAR DJABBARI GITA	COORDINATORE
BREGLIOZZI BETATRICE	SEGRETERIA
MARCOTULLI ANNARITA	SEGRETERIA

Nella domanda di accreditamento veniva falsamente dichiarato che la sede di via Ardea sarebbe stata utilizzata esclusivamente per attività formativa. Tali affermazioni erano contrarie al vero in quanto in via Ardea 27 vi era la sede della F.K. Terapia

dove era regolarmente ed esclusivamente svolta l'attività di riabilitazione e fisioterapia.

La società indicò quale personale docente una serie di persone tra cui medici specialisti e professionisti di varie materie come il TONDI Roberto che veniva indicato quale laureato in economia e commercio e docente in materia di *lavori d'ufficio*. Deve evidenziarsi come il TONDI risulti a vario titolo inserito nella diverse società del gruppo criminale, con molteplici incarichi fino ad arrivare ad essere finanziato quale corsista.

La Regione Lazio procedeva a liquidare l'anticipo relativo all'unico corso finanziato dalla Regione stessa per la F.K. Terapia che sarebbe dovuto iniziare il 14.02.2005 (avvio successivamente rinviato al 12.03.2005), e pari ad **euro 65.664,00**, somma accreditata da LAZIODISU sul c/c 340 - Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 con valuta 31.12.2004, conto intestato alla F.K. Terapia di R. Flori e L. Mercadante s.r.l.

La stessa società con due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005 aveva comunicato di rinunciare al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (di cui si parlerà in seguito) (Determinazione 5487 del 13.12.2004) e successivamente di rinunciare all'accreditamento della sede di via Ardea 27, effettuando tali rinunce unicamente allo scopo di evitare i successivi controlli dei competenti uffici regionali e nonostante avesse già percepito la somma anticipatamente corrisposta ed ammontante ad euro **65.664,00**. La stessa società - e questo solo quale conseguenza della comunicazione ricevuta dalla Regione di effettuazione dell'*audit* di verifica previsto per il 07.12.2005 e quindi unicamente allo scopo di evitare tale controllo regionale - aveva comunicato, proprio con missiva protocollata in data 07.12.2005 ovvero lo stesso giorno previsto per l'*audit* di verifica, di rinunciare all'accreditamento anche della sede di via del Pattinaggio 100, allegando inoltre una falsa e quindi apparentemente precedente missiva di rinuncia di accreditamento di tale sede, datata 14.03.2005 ma mai protocollata, e peraltro inviata non al numero di fax Area Definizione Standard (definita anche Area Accreditamento), bensì al numero di fax 06-51686800, numero che corrispondeva alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione, ruolo all'epoca ricoperto da SCHINA Franco. Deve al riguardo evidenziarsi che MICHETTI Sandro responsabile dell'area Definizione Standard presso la Direzione della Regione Lazio ha precisato che l'invio di un fax a tale utenza è emergenza del tutto anomala in quanto l'Area Definizione Standard (definita anche Area Accreditamento) ha un proprio numero di fax che è conosciuto da tutti gli enti formativi.

Deve, altresì, evidenziarsi come la rinuncia all'accreditamento della sede di via del Pattinaggio 100 si riferisse a un ufficio ove nonostante fosse stato accreditato non vi erano mai state strutture, locali e altri beni destinati alla formazione in palese contraddizione con quanto dalla società dichiarato in sede di compilazione del formulario on-line destinato all'accreditamento. Le emergenze investigative hanno evidenziato come presso tale sede fossero inesistenti strutture destinate alla

formazione e riconducibili alla F.K. Terapia s.r.l. (vedi dichiarazioni del direttore dello Sheraton Hotel).

Con missiva datata 24.01.2006 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Dir. Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio richiedeva alla società F.K. Terapia di R. FLORI e L. MERCADANTE s.r.l. di produrre la documentazione autocertificata in sede di presentazione della domanda di accreditamento in relazione alla rinuncia a quest'ultimo. Non risulta prodotta dalla società alcuna documentazione al riguardo.

Con particolare riferimento alla società Progetto Salute s.r.l., questa nell'aprile del 2004 ottenne presso la Regione Lazio l'accreditamento in qualità di ente formativo per la sede di via Emilio Chiovena 34/42. Il riconoscimento avvenne per le macrotipologie FORMAZIONE CONTINUA (FC) - FORMAZIONE SUPERIORE (FS) - ORIENTAMENTO (OR). Il legale rappresentante risulta essere TONDI Roberto. Il sotto indicato specchio riporta il nominativo delle persone con le rispettive funzioni

CRISTOFANO REMIGIO	DIRETTORE DI SEDE
TONDI ROBERTO	RENDICONTATORE
GENNARETTI CRISTIANO	RESPONSABILE COMMERCIALE
DI GIUSEPPE FABRIZIO	PROGETTISTA
BARNABEI ANGELINA	COORDINATORE

La società Progetto Salute s.r.l. presentava alla Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005. Con le stesse la società comunicava dapprima di rinunciare al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (di cui si dirà in seguito) (Determinazione 5487 del 13.12.2004) e successivamente di rinunciare all'accREDITamento della sede di via E. Chiovena 34/42. Si rappresenta che la società in questione non ha presentato progetti formativi da inserire al catalogo regionale, non ha avuto corsi finanziati né ha, conseguentemente, ottenuto anticipi o fondi a tale titolo. Appare, comunque, chiaro, senza ombra di dubbio, che la società, che ufficialmente faceva riferimento al commercialista TONDI Roberto, ha avuto le stesse vicissitudini delle società facenti direttamente ed ufficialmente capo alla IANNUZZI. Tali emergenze fanno ragionevolmente presumere pertanto che, la società Progetto Salute s.r.l., operasse sotto il diretto controllo della IANNUZZI stessa.

Anche per ciò che concerne questo ente vi è da precisare che, dalle dichiarazioni del responsabile dell'Area Definizione Standard presso la Direzione Regionale Istruzione Formazione e Diritto allo Studio, tale MICHETTI Sandro, è emerso che a seguito della comunicazione all'ente di effettuazione dell'audit previsto per il 14.12.2005 l'ente stesso riferiva con nota, sottoscritta dallo stesso TONDI, trasmessa da prima via fax e protocollata il medesimo 14 dicembre e successivamente inviata a mezzo posta e protocollata in data 16.12.2005, che già in data 14.03.2005 con missiva

inviata via telefax l'ente aveva rinunciato all'accreditamento di questa sede. Il MICHETTI al riguardo esperiva apposita ricerca presso il protocollo informatizzato della Regione Lazio non rilevando alcuna presenza di quest'ultima nota. L'ente comunque alla nota già citata protocollata in data 14 dicembre 2005 allegava copia della precedente missiva datata 14 marzo e copia della conferma di invio a mezzo telefax di quest'ultima. Come indicato dal MICHETTI, sulla base della documentazione fornita in copia, quest'ultima nota sarebbe stata inviata il 14 marzo all'utenza 06/51686800 che corrisponde alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione che all'epoca si identificava in Franco SCHINA. Sull'anomalia dell'invio di un fax a tale utenza si è già precedentemente detto

In questa sede, che peraltro veniva comunque accreditata, non vi erano mai state strutture o locali in uso o in possesso alla società Progetto Salute s.r.l. e destinati alla Formazione in palese contraddizione con quanto dalla società dichiarato in sede di compilazione del formulario on-line destinato all'accreditamento. Le emergenze investigative hanno confermato che presso tale sede erano inesistenti strutture destinate alla formazione e riconducibili alla società Progetto Salute s.r.l. Sulla scorta di tali risultanze sono da ritenersi infondati e non veritieri i dati forniti per l'accreditamento della sede di via del Pattinaggio 100.

Dall'esame della documentazione acquisita è emerso che la società C & C Team s.r.l. ha avuto vicende analoghe a quelle della Progetto Salute s.r.l. considerando che essa faceva ufficialmente capo, analogamente a quest'ultima, al noto commercialista TONDI Roberto. La società infatti, che ha sede in via Caio Mario 8 presso lo studio del TONDI, nell'aprile del 2004 otteneva presso la Regione Lazio l'accreditamento in qualità di ente formativo. L'accreditamento della sede di via Casale De Merode (ex teatro) veniva ufficializzato con le Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 della Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro in ordine a tutte la macrotipologie formative FORMAZIONE CONTINUA (FC) - FORMAZIONE SUPERIORE (FS) - ORIENTAMENTO (OR). Venivano indicate per la sede accreditata, come facenti parte dell'organigramma, le sotto indicate persone:

VERDUCI ANTONINO D.	ANALISTA DI MERCATO
CRISTOFANO REMIGIO	DIRETTORE
DI GIUSEPPE FABRIZIO	PROGETTISTA
TONDI ROBERTO	RENDICONTATORE
GENNARETTI CRISTIANO	RESPONSABILE COMMERCIALE
AVANTARIO CAMILLA	SEGRETERIA

Anche per questo ente ritroviamo il TONDI con qualifiche di amministratore unico, di componente dello staff organizzativo e talvolta di docente.

In relazione a questa sede accreditata vi è da precisare che essa risulta avere come locali quelli inseriti all'interno dell'I.P.A.B. *San Michele* ove sono collocate anche le strutture della I.K.T. s.r.l. (piazzale Tosti 4). Nel complesso dell'I.P.A.B. però le

uniche strutture che risultano in locazione a società riconducibili alla IANNUZZI risultano essere proprio i locali della I.K.T. s.r.l. di piazzale Tosti 4 e quelli della c.d. *palazzina Liuzzi*, e della c.d. *palazzina Innocenzo XII* queste ultime ubicate in via Casale De Merode. Peraltro questi siti venivano locati dall'I.P.A.B. alla società Centro Romano San Michele s.r.l. (anch'essa facente capo alla IANNUZZI) e non alla C & C Team s.r.l. Oltretutto tale luogo, nonostante fosse stato ristrutturato, non risulta essere mai stato utilizzato a causa di alcune controversie sorte in ragione di presunte occupazioni dei locali da parte di sfollati. Sulla scorta di queste emergenze sono da ritenersi infondati e non veritieri i dati forniti in sede di accreditamento.

La società C & C Team s.r.l. presentava alla Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005. Con le stesse la società comunicava dapprima di rinunciare al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (di cui si riferirà in seguito) (Determinazione 5487 del 13.12.2004) e successivamente di rinunciare all'accREDITAMENTO della sede di via Casale De Merode (ex teatro). Si rappresenta che la società in questione ha presentato una serie di progetti formativi successivamente inseriti a catalogo regionale. I corsi comunque non hanno avuto iscritti e pertanto non sono stati finanziati nè hanno ottenuto anticipi o fondi a tale titolo. Appare comunque chiaro e senza ombra di dubbio che la società, che ufficialmente faceva riferimento al commercialista TONDI Roberto, ha avuto le stesse vicissitudini delle società facenti direttamente ed ufficialmente capo alla IANNUZZI.

La società nel 2005, con Determinazione 2914, ottenne l'accREDITAMENTO anche di una seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100, luogo ove risultava ubicato l'hotel Sheraton e dove dimora la famiglia IANNUZZI. Questa sede risulta accREDITATA per la macrotipologia ORIENTAMENTO (OR). Dalla documentazione fornita dal responsabile dell'Area Definizione Standard presso la Direzione Regionale Istruzione Formazione e Diritto allo Studio è emerso che a seguito della comunicazione all'ente di effettuazione dell'audit previsto per il 14.12.2005 l'ente stesso riferiva con nota, sottoscritta dallo stesso TONDI, trasmessa via fax e protocollata il medesimo 14 dicembre, che già in data 14.03.2005 con missiva inviata via telefax, la società aveva rinunciato all'accREDITAMENTO di questa sede. L'ente comunque alla nota già citata protocollata in data 14 dicembre 2005 allegava copia della precedente missiva datata 14 marzo e copia della conferma di invio a mezzo telefax di quest'ultima. Come indicato dal MICETTI quest'ultima nota era stata inviata il 14 marzo all'utenza 06/51686800 che corrisponde alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione. Nella sede accREDITATA di via del Pattinaggio 100 non vi erano mai state strutture o locali in uso o in possesso alla società C & C Team s.r.l. e destinati alla Formazione in palese contraddizione con quanto dalla società dichiarato in sede di compilazione del formulario on-line destinato all'accREDITAMENTO del sito stesso. Le emergenze investigative hanno confermato che presso tale sede erano inesistenti le strutture destinate alla formazione e riconducibili alla società (vedi dichiarazioni del direttore dell'hotel Sheraton). Sulla scorta di tali emergenze sono

da ritenersi infondati e non veritieri i dati forniti per l'accreditamento della sede di via del Pattinaggio 100.

Con missiva datata 24.01.2006 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Dir. Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio richiedeva alla società C & C Team s.r.l. di produrre la documentazione autocertificata in sede di presentazione della domanda di accreditamento in relazione alla rinuncia a quest'ultimo. Non risulta prodotta dalla società alcuna documentazione al riguardo.

La società C.E.D. - Centro Europeo Diagnostico s.r.l. con apposita domanda otteneva nell'aprile del 2004 il riconoscimento dalla Regione Lazio quale ente accreditato per espletare attività formativa di macrotipologia FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA e ORIENTAMENTO presso la sede di via Caio Lelio 34. All'atto dell'istanza il legale rappresentante era MARI Marcella. Nell'ambito della comunicazione dei dati necessari all'accreditamento venivano indicate le sotto indicate persone ognuna con l'incarico di fianco riportato:

SPADAFORA GIUSEPPE	DIRETTORE DI SEDE
TONDI ROBERTO	RENDICONTATORE
GENNARETTI CRISTIANO	RESPONSABILE COMMERCIALE
DI GIUSEPPE FABRIZIO	PROGETTISTA
GHAFFAR DJABBARI GITA	COORDINATORE
DELLE FRATTE SILVIA	SEGRETERIA

Quale personale docente la società indicava una serie di persone tra cui erano inseriti medici specialisti e professionisti. Con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 della Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro veniva ufficializzato l'elenco degli enti accreditati il quale annovera anche la società C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l. accreditata per la sua sede di via Caio Lelio 34 in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR).

La C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l. presentava successivamente, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro, due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005. Con le stesse la società comunicava dapprima di rinunciare al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (di cui si riferirà successivamente) (Determinazione 5487 del 13.12.2004) e successivamente di rinunciare all'accreditamento della sede di via Caio Lelio 34. Si rappresenta che l'unico corso finanziato dalla Regione per tale ente sarebbe dovuto iniziare il 11.04.2005 (avvio successivamente rinviato al 11.06.2005 penultimo giorno utile per far rientrare i corsisti nel medesimo punteggio secondo quanto statuito dall'apposita tabella) e che oltretutto lo stesso ente aveva già incassato l'anticipo previsto pari a pari a **131.328,00** euro. La somma erogata, dalle risultanze investigative, risulta essere stata accreditata dall'ente Laziodisu sul c/c 741 - Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 con valuta 31.12.2004, conto intestato proprio alla C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l.

Dalla documentazione acquisita presso la Regione Lazio emergeva che l'ente aveva ottenuto nel 2005 con Determinazione 2912 l'accreditamento anche di una seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100. In tale luogo, come già evidenziato, risultava avere sede l'hotel Sheraton e ivi abitava la famiglia IANNUZZI. In relazione a questo sito vi è da precisare che gli accertamenti esperiti, anche relativi alle acquisizioni documentali, permettevano di appurare che a seguito della comunicazione all'ente di effettuazione dell'audit previsto per il 07.12.2005 quest'ultimo riferiva con nota via fax protocollata lo stesso giorno 7 dicembre e sottoscritta dalla MARI Marcella, che già in data 14.03.2005 con missiva inviata via telefax la struttura aveva rinunciato all'accreditamento di questa sede. Il responsabile dell'Area Definizione Standard della Direzione Regione Istruzione Formazione e Diritto allo Studio, MICHETTI Sandro, al riguardo esperiva apposita ricerca presso il protocollo informatizzato della Regione Lazio non rilevando alcuna presenza di quest'ultima nota. L'ente comunque alla nota già citata protocollata in data 7 dicembre 2005 allegava copia della precedente datata 14 marzo e copia della conferma di invio a mezzo telefax di quest'ultima. Come indicato dal MICHETTI quest'ultima nota era stata inviata il 14 marzo all'utenza 06/51686800 che corrisponde alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione. In ordine all'anomalia dell'invio di un fax a tale utenza si è già riferito.

Inoltre in relazione a tale argomento vi è da precisare che stranamente la società con nota datata 22.11.2005 e protocollata presso la Regione Lazio - Dipartimento Sociale in data 30.11.2005 riproponeva la sua intenzione di rinunciare all'accreditamento della sede di via del Pattinaggio 100. Come già riferito per le altre società citate, in questa sede, che veniva comunque accreditata, non vi sono mai state strutture o locali in uso o in possesso alla C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l. e destinati alla Formazione in palese contraddizione con quanto dalla società dichiarato nel formulario on-line destinato all'accreditamento. Le emergenze investigative hanno confermato che presso tale sede erano inesistenti strutture destinate alla formazione e riconducibili alla C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l. (vedasi dichiarazioni del direttore dell'hotel Sheraton). Con missiva datata 24.01.2006 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Dir. Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio richiedeva alla società C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l. di produrre la documentazione autocertificata in sede di presentazione della domanda di accreditamento in relazione alla rinuncia a quest'ultimo. Allo stato non risulta prodotta dalla società, al riguardo, alcuna documentazione. In relazione alla società è doveroso segnalare che essa, secondo quanto appreso nel corso dell'intera indagine, risulta essere la naturale prosecuzione della disciolta Società delle Province del Dott. Tauro e C. s.n.c. Quest'ultima era la società attraverso la quale la IANNUZZI accreditò presso la Regione Lazio un asserito laboratorio analisi con sede in via Caio Lelio.

La società G.E.I.E. Medical International Group con apposita procedura otteneva nell'aprile del 2004, dalla Regione Lazio, l'accreditamento per espletare attività formativa di macrotipologia FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE

CONTINUA e ORIENTAMENTO presso la sede di via Casale de Merode 8 (Innocenzo XII). All'atto del riconoscimento il legale rappresentante della società era MARI Marcella. Nell'ambito della comunicazione dei dati necessari all'accREDITAMENTO venivano indicate le sotto indicate persone ognuna con l'incarico di fianco riportato:

CRISTOFANO REMIGIO	DIRETTORE DI SEDE
TONDI ROBERTO	RENDICONTATORE
GENNARETTI CRISTIANO	RESPONSABILE COMMERCIALE
DI GIUSEPPE FABRIZIO	PROGETTISTA
VERDUCCI ANTONINO D.	COORDINATORE
ZAMPETTI VALENTINA	SEGRETERIA
SANNELLA DAVIDE	SEGRETERIA
VISCONTI AMBRA	SEGRETERIA

A differenza degli altri enti formativi riferibili alla IANNUZZI, ove era presente personale medico e paramedico in qualità di docente, nell'organico di questa società era inserito uno staff di laureati in giurisprudenza. In particolare risulta inserito nell'organigramma tale TROJANI Jacopo Filippo che, da accertamenti anagrafici, risulta essere il figlio di TROJANI Carlo Antonio già individuato come notaio di fiducia della famiglia IANNUZZI. Con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 della Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro veniva ufficializzato l'elenco degli enti accreditati: tra questi risulta la società G.E.I.E. Medical International Group la quale era stata accreditata per la sua sede di via Casale De Merode 8 (Innocenzo XII) in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR). Si rappresenta che la società ha sede legale in piazzale A. Tosti 4 (sede formativa della I.K.T. s.r.l. che a sua volta ha sede legale in via Caio Mario 8 ove è domiciliato lo studio del commercialista TONDI Roberto) ma otteneva l'accREDITAMENTO per il sito di via Casale De Merode 8.

La G.E.I.E. Medical International Group presentava alla Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005. Con le stesse la società comunicava dapprima di rinunciare al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (di cui si dirà in seguito) (Determinazione 5487 del 13.12.2004) e successivamente di rinunciare all'accREDITAMENTO della sede di via Casale De Merode 8. La firma della MARI sulle due missive appare chiaramente difforme da quella apposta sul suo documento di identità. Per completezza si rappresenta che la società in argomento ha presentato diversi percorsi formativi che successivamente venivano iscritti a catalogo ma nessuno di questi veniva finanziato.

Dalle acquisizioni documentali esperite presso la Regione Lazio è emerso che l'ente ottenne nel 2005 con Determinazioni 2912 e 2914 l'accREDITAMENTO anche di una seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100 luogo ove si trova l'hotel Sheraton. Il

MICHETTI Sandro ha precisato che a seguito della comunicazione all'ente di effettuazione dell'audit previsto per il 07.12.2005 la società riferiva con nota via fax protocollata lo stesso giorno 7 dicembre e sottoscritta dalla MARI Marcella che già in data 14.03.2005 con missiva inviata via telefax aveva rinunciato all'accreditamento di questa sede. Il MICHETTI al riguardo esperiva apposita ricerca presso il protocollo informatizzato della Regione Lazio non rilevando alcuna presenza di quest'ultima nota. L'ente comunque alla nota già citata e protocollata in data 7 dicembre 2005 allegava copia della precedente datata 14 marzo e copia della conferma di invio a mezzo telefax di quest'ultima. Come indicato dal MICHETTI quest'ultima nota era stata inviata il 14 marzo all'utenza 06/51686800 che corrisponde alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione che all'epoca dei fatti corrispondeva a Franco SCHINA.

Inoltre in relazione a tale argomento vi è da precisare che stranamente la società citata con nota datata 22.11.2005 e protocollata presso la Regione Lazio - Dipartimento Sociale in data 29.11.2005, riproponeva la sua intenzione di rinunciare all'accreditamento della sede di via del Pattinaggio 100. In questa sede, che peraltro veniva comunque accreditata, non vi sono mai state strutture o locali in uso o in possesso alla G.E.I.E. Medical International Group e destinati alla Formazione in palese contraddizione con quanto dalla società dichiarato in sede di compilazione del formulario on-line destinato all'accreditamento. Quest'ultimo particolare è stato confermato dalle emergenze investigative. Con missiva datata 24.01.2006 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Dir. Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio richiedeva alla società C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l. di produrre la documentazione autocertificata in sede di presentazione della domanda di accreditamento in relazione alla rinuncia a quest'ultimo. Non risulta prodotta dalla società alcuna documentazione al riguardo.

La società Centro Romano San Michele s.r.l. con apposita procedura otteneva nell'aprile del 2004, dalla Regione Lazio, l'accreditamento per espletare attività formativa di macrotipologia FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA e ORIENTAMENTO presso la sede di via Casale de Merode 8 (palazzina Liuzzi). All'atto dell'ottenimento del riconoscimento il legale rappresentante della società era MARI Marcella. Nell'ambito della comunicazione dei dati necessari all'accreditamento venivano indicate le sotto indicate persone ognuna con l'incarico di fianco riportato:

CALABRESE ANTONELLA	DIRETTORE DI SEDE
TONDI ROBERTO	RENDICONTATORE
GENNARETTI CRISTIANO	RESPONSABILE COMMERCIALE
DI GIUSEPPE FABRIZIO	PROGETTISTA
VERDUCCI ANTONINO D.	COORDINATORE
VISCONTI AMBRA	SEGRETERIA

Con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 della Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro veniva ufficializzato l'elenco degli enti accreditati il quale annoverava anche la società Centro Romano San Michele s.r.l. accreditandola per la sua sede di via Casale De Merode 8 (palazzina Liuzzi) in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR).

In relazione a questa sede accreditata vi è da precisare che essa risulta avere dei locali inseriti all'interno dell'I.P.A.B. *San Michele* ove sono collocate anche le strutture della I.K.T. s.r.l. (piazzale Tosti 4). Il sito, nonostante sia stato ristrutturato, non risulta essere mai stato utilizzato a causa di alcune controversie sorte in ragione di presunte occupazioni dei locali da parte di sfollati. Sulla scorta di queste emergenze sono da ritenersi non veritieri i dati forniti in sede di accreditamento.

La società Centro Romano San Michele s.r.l. presentava alla Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro due missive datate entrambe 31.03.2005 e protocollate rispettivamente 20 e 21 aprile 2005. Con le stesse la società comunicava dapprima di rinunciare al finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione (di cui si parlerà meglio in seguito) (Determinazione 5487 del 13.12.2004) e successivamente di rinunciare all'accREDITAMENTO della sede di via Casale De Merode 8. La firma asseritamente apposta dalla MARI sulle due missive appare chiaramente difforme da quella che ella ha apposto sul suo documento di identità. Per completezza si rappresenta che la società in argomento ha presentato diversi percorsi formativi che successivamente venivano iscritti a catalogo, ma nessuno di questi veniva finanziato.

Dalle acquisizioni documentali esperite presso la Regione Lazio è emerso che l'ente ottenne nel 2005 con Determinazione 2914 l'accREDITAMENTO anche di una seconda sede sita in via del Pattinaggio 100, luogo ove risulta ubicato l'hotel Sheraton. A seguito della comunicazione all'ente di effettuazione dell'audit, la società riferiva, con nota via fax protocollata il 7 dicembre 2005 e sottoscritta dalla MARI Marcella che già in data 14.03.2005 con missiva inviata via telefax, di aver rinunciato all'accREDITAMENTO di questa sede. Il MICHETTI Sandro al riguardo esperiva apposita ricerca presso il protocollo informatizzato della Regione Lazio non rinvenendo la nota. L'ente comunque alla nota già citata e protocollata in data 7 dicembre 2005 allegava copia della precedente datata 14 marzo e copia della conferma di invio a mezzo telefax di quest'ultima. Quest'ultima era stata inviata il 14 marzo all'utenza 06/51686800 che corrispondeva alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione.

Nella sede di via del Pattinaggio 100, che veniva comunque accREDITATA, non vi erano mai state strutture o locali in uso o in possesso al Centro Romano San Michele s.r.l. e destinati alla formazione in palese contraddizione con quanto dalla società dichiarato in sede di compilazione del formulario on-line destinato all'accREDITAMENTO. Quest'ultimo particolare è stato ribadito dal personale direttivo dell'hotel Sheraton (vedasi dichiarazioni del sig. POLEGATO). Con successiva missiva datata 24.01.2006 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Dir. Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio richiedeva alla società Centro Romano San Michele s.r.l. di produrre la documentazione autocertificata in sede di presentazione della

domanda di accreditamento in relazione alla rinuncia a quest'ultimo. Non risulta prodotta dalla società alcuna documentazione al riguardo.

La società Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. con apposita domanda otteneva nell'aprile del 2004 il riconoscimento dalla Regione Lazio quale ente accreditato per espletare attività formativa di macrotipologia FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA e ORIENTAMENTO presso le sedi di via Casale De Merode 8 (Innocenzo XII) e via dei Monti di Pietralata 16/B. All'atto dell'istanza il legale rappresentante era MARI Marcella. Nell'ambito della comunicazione dei dati necessari all'accREDITAMENTO venivano indicate le sotto indicate persone ognuna con l'incarico di fianco riportato:

CRISTOFANO REMIGIO	DIRETTORE DI SEDE
TONDI ROBERTO	RENDICONTATORE
GENNARETTI CRISTIANO	RESPONSABILE COMMERCIALE
DI GIUSEPPE FABRIZIO	PROGETTISTA
VERDUCCI ANTONINO D.	COORDINATORE
FLORI ANNA	COORDINATORE
ZAMPETTI VALENTINA	SEGRETERIA
SANNELLA DAVIDE	SEGRETERIA
VISCONTI AMBRA	SEGRETERIA

Quale personale docente la società indicò una serie di persone tra cui erano inseriti medici specialisti e professionisti. Con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 della Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro veniva ufficializzato l'elenco degli enti accreditati il quale annoverava anche la società Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. accreditata per la sua sede di via Casale De Merode 8 (Innocenzo XII) in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR). La società ottenne l'iscrizione a catalogo di numerosi corsi alcuni dei quali vennero finanziati. Per alcuni di quelli finanziati ne fu rinviato l'inizio di due mesi (dal 11.04.2005 al 11.06.2005 penultimo giorno utile per far rientrare i corsisti nel medesimo punteggio secondo quanto statuito dall'apposita tabella). Dato fondamentale e non trascurabile è che lo stesso ente, alla data di asserito avvio dei corsi, aveva già incassato l'anticipo previsto per un importo di **406.911,60** euro. La somma concessa, dalle risultanze investigative, risulta essere stata accreditata dall'ente Laziodisu sul c/c 55 - Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 con valuta 31.12.2004, conto intestato alla Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia.

Dalle acquisizioni documentali esperite presso la Regione Lazio è emerso che l'ente ottenne nel 2005, con Determinazioni 2912 e 2914, l'accREDITAMENTO anche di una seconda sede sita in via del Pattinaggio 100, ove è ubicato l'hotel Sheraton. A seguito della comunicazione all'ente di effettuazione dell'audit previsto per il 07.12.2005 la società riferiva con nota via fax protocollata lo stesso giorno 7 dicembre e sottoscritta dalla MARI Marcella che già in data 14.03.2005 con missiva inviata via telefax

aveva rinunciato all'accreditamento di questa sede. Il MICHETTI Sandro, al riguardo esperiva apposita ricerca presso il protocollo informatizzato della Regione Lazio non rinvenendo alcuna nota. Quest'ultima era stata inviata il 14 marzo all'utenza 06/51686800 che corrisponde alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione.

Come già riferito per le altre società, in questa sede, che veniva comunque accreditata, non vi sono mai state strutture o locali in uso o in possesso alla Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. e destinati alla Formazione in palese contraddizione con quanto dalla società dichiarato in sede di compilazione del formulario on-line destinato all'accreditamento. Le emergenze investigative hanno confermato che presso tale sede erano inesistenti strutture destinate alla formazione e riconducibili all'ente.

Con missiva datata 24.01.2006 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Dir. Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio richiedeva alla società Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. di produrre la documentazione autocertificata in sede di presentazione della domanda di accreditamento in relazione alla rinuncia a quest'ultimo. Non risulta prodotta dalla società alcuna documentazione al riguardo.

Da una breve nota riassuntiva fornita dal MICHETTI è emerso che in data 8 marzo 2006 l'Area Controllo della Direzione Regionale Istruzione Formazione e Diritto allo Studio aveva effettuato un audit presso la sede di via dei Monti di Pietralata 16/B. Da tale attività di controllo emergevano numerose situazioni di non rispondenza tra quanto dichiarato nel formulario inviato per via telematica e quanto appurato in sede di verifica.

La società IKT s.r.l. con apposita domanda otteneva nell'aprile del 2004 il riconoscimento dalla Regione Lazio quale ente accreditato per espletare attività formativa di macrotipologia FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA e ORIENTAMENTO presso le sedi di piazza dei Consoli 13/13A, piazza dei Consoli 14/14A, via Caio Lelio 21, via Caio Lelio 23, via Caio Lelio 25/35, via Caio Lelio 32, via Caio Lelio 34, via Caio Lelio 9, via Casale De Merode (Innocenzo XII), via dei Monti di Pietralata 16/B, piazzale Antonio Tosti 4, via Caio Lelio 11/13. All'atto dell'istanza il legale rappresentante era MARI Marcella. Nell'ambito della comunicazione dei dati necessari all'accreditamento venivano indicate le sotto indicate persone ognuna con l'incarico di fianco riportato:

CRISTOFANO REMIGIO	DIRETTORE DI SEDE
SPADAFORA GIUSEPPE	DIRETTORE DI SEDE
TONDI ROBERTO	RENDICONTATORE
VERDUCI ANTONINO D.	COORDINATORE
FLORI ANNA	COORDINATORE
BOVINO ROBERTO	COORDINATORE
GHAFFAR DJABBARI GITA	COORDINATORE
VISCONTI AMBRA	SEGRETERIA

Con Determinazioni 4707 - 4708 - 4710 del 09.11.2004 della Regione Lazio - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro veniva ufficializzato l'elenco degli enti accreditati tra il quali risulta anche la società I.K.T. s.r.l. in ordine a tutte la macrotipologie (FS - FC - OR).

La società ottenne l'iscrizione a catalogo di numerosi corsi alcuni dei quali vennero finanziati. Per alcuni di questi l'inizio fu rinviato di due mesi (dal 11.04.2005 al 11.06.2005 penultimo giorno utile per far rientrare i corsisti nel medesimo punteggio secondo quanto statuito dall'apposita tabella). Per uno dei corsi inoltre, precisamente quello identificato con codice 6096, per il quale era stato differita la data di inizio, si registra anche un ulteriore spostamento di sede da via dei Consoli 13/13A a via Caio Lelio 11/13. Il dato fondamentale è che lo stesso ente, alla data di asserito avvio dei corsi, aveva già incassato l'anticipo previsto per un importo di 374.284,80 euro. La somma risultava essere stata trasferita dall'ente Laziodisu sul c/c 339 - Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 con valuta 31.12.2004, conto intestato alla stessa I.K.T. s.r.l.

Dalle acquisizioni documentali esperite presso la Regione Lazio è emerso che l'ente aveva ottenuto nel 2005, con Determinazioni 2912 e 2914, l'accreditamento anche di una seconda sede ubicata in via del Pattinaggio 100. Relativamente a questa sede ci si riporta a quanto già detto in precedenza. A seguito della comunicazione all'ente di effettuazione dell'audit previsto per il 07.12.2005 lo stesso riferiva con nota via fax protocollata lo stesso giorno 7 dicembre e sottoscritta dalla MARI Marcella che già in data 14.03.2005 con missiva inviata via telefax l'ente aveva rinunciato all'accreditamento di questa sede. Il MICHETTI Sandro al riguardo esperiva apposita ricerca presso il protocollo informatizzato della Regione Lazio non rinvenendo alcuna nota. L'ente comunque alla nota già citata protocollata in data 7 dicembre 2005 allegava copia della precedente datata 14 marzo e copia della conferma di invio a mezzo telefax di quest'ultima. Come indicato dal MICHETTI anche questa nota era stata inviata il 14 marzo all'utenza 06/51686800 che corrisponde alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione.

Come già riferito per le altre società, in questa sede, che veniva comunque accreditata, non vi erano mai state strutture o locali in uso o in possesso alla I.K.T. s.r.l. e destinate alla Formazione in palese contraddizione con quanto dalla società dichiarato in sede di compilazione del formulario on-line destinato all'accreditamento. Le emergenze investigative hanno confermato che presso tale sede erano inesistenti strutture destinate alla formazione e riconducibili all'ente.

Con successiva missiva datata 24.01.2006 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio richiedeva alla società I.K.T. s.r.l. di produrre la documentazione autocertificata in sede di presentazione della domanda di accreditamento. Non risulta prodotta dalla società alcun documento al riguardo.

Da una breve nota riassuntiva fornita dal MICHETTI è emerso che con una asserita nota della società datata 30.11.2005 e protocollata 07.12.2005 la stessa aveva

rinunciato all'accreditamento di tutte le sue sedi, già dal mese di aprile del 2005, ad eccezione di quelle di piazzale Antonio Tosti 4 e via Caio Lelio 11/13. Sempre dalla nota riassuntiva citata si evince che in data 1 marzo e 6 marzo 2006 l'Area Controllo della Direzione Regionale Istruzione Formazione e Diritto allo Studio aveva effettuato due distinti audit rispettivamente presso le sedi di piazzale Antonio Tosti 4 e via Caio Lelio 11/13. Da tali attività di controllo erano emerse diverse situazioni di non rispondenza tra quanto dichiarato nel formulario inviato per via telematica e quanto appurato in sede di verifica. In aggiunta emergeva che non era stata neanche fornita la documentazione richiesta dai verificatori i quali avevano contestato la mancata produzione dei documenti già richiesti alla società con nota del 24 gennaio.

Devono a questo punto illustrarsi le ulteriori condotte di rilevanza penale ascrivibili agli odierni indagati e relative alle ipotesi di truffa aggravata, in alcuni casi tentata, concernenti le operazioni finalizzate alla appropriazione indebita di finanziamenti da erogarsi per l'adeguamento del sistema di formazione. Si trattava di finanziamenti regionali statuiti con determinazione numero 4821 del 15.11.2004 la quale prevedeva di impegnare una spesa complessiva di 17 milioni euro da destinare agli enti accreditati alla formazione al fine di sostenere l'adeguamento del sistema attraverso l'acquisizione di beni e servizi come la messa in rete, l'acquisto di strumentazione ed attrezzature varie etc. L'erogazione delle risorse doveva avvenire a rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli enti accreditati che avrebbero dovuto presentare relativa fattura. La certificazione delle spese era stata confermata, per tutte le società coinvolte in questa ipotesi di truffa, da Giovanni LUCCHETTI (uomo di fiducia della Francesca PERUZZI di cui si parlerà in seguito) e l'intera documentazione era stata presentata dagli enti beneficiari alla Regione Lazio. Come già descritto le varie società avevano rinunciato al suddetto finanziamento per i vari importi loro riconosciuti una volta che erano state informate dell'imminente controllo da parte degli organi di competenza.

Con nota datata 06.12.2004 la Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. chiedeva di poter accedere al suddetto finanziamento regionale. La firma della MARI apposta in calce alla richiesta appare chiaramente ed inequivocabilmente difforme da quella da lei apposta sul proprio documento di identità. Con successiva Determinazione numero 5487 del 13.12.2004 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro determinava di approvare la richiesta di finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione per un importo riconosciuto di **12.625,00** euro. Con Determinazione 3211 del 20.07.2005 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro riconosceva quale erogabile alla società la somma di **9.825,00** euro. Con successivo mandato numero 30167 del 24.08.2005 veniva erogata alla Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. la somma di **1.080,75** euro. Con mandato numero 30169 del 24.08.2005 veniva erogata alla Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. la somma di **4.421,25** euro. Con mandato numero 30168 del 24.08.2005 veniva erogata alla Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. la somma di **4.323,00** euro. Le somme, per

un totale di **9.825,00** euro, venivano accreditate con valuta 26.08.2005 sul conto corrente numero 55 della Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 di Roma - Parioli.

Con nota datata 06.12.2004 la I.K.T. s.r.l. chiedeva di poter accedere ad un finanziamento regionale destinato all'adeguamento del sistema della formazione statuito con Determinazione numero 4821 del 15.11.2004 la quale disponeva l'impegno di una spesa complessiva di 17 milioni di euro da destinare agli enti accreditati alla formazione al fine di sostenere l'adeguamento del sistema della formazione (messa in rete, acquisizione di strumentazione ed attrezzature, etc...). La firma della MARI apposta in calce alla richiesta appare chiaramente ed inequivocabilmente difforme da quella da lei vergata sul proprio documento di identità. L'erogazione delle risorse doveva avvenire a rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli enti accreditati. La certificazione delle spese sostenute venne attestata dal commercialista Giovanni LUCCHETTI e l'intera documentazione presentata alla Regione Lazio il 17.03.2005. Con successiva Determinazione numero 5487 del 13.12.2004 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro approvava la richiesta di finanziamento per l'adeguamento del sistema di formazione per un importo riconosciuto di **20.000,00** euro. Con Determinazione 3207 del 20.07.2005 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Formazione e Politiche del Lavoro riconosceva quale erogabile alla società la somma di **19.444,00** euro. Con successivo mandato numero 30152 del 24.08.2005 veniva erogata alla I.K.T. s.r.l. la somma di **2.138,84** euro. Con mandato numero 30153 del 24.08.2005 veniva erogata alla I.K.T. s.r.l. la somma di **8.555,36** euro. Con mandato numero 30154 del 24.08.2005 veniva erogata alla I.K.T. s.r.l. la somma di **8.749,80** euro. Analogamente a quanto accaduto per la Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia le somme, per un totale di **19.444,00** euro, venivano accreditate con valuta 26.08.2005. Il conto corrente su cui erano bonificate le somme era quello rispondente al numero 339 della Banca Popolare Commercio e Industria - agenzia 113 di Roma - Parioli intestato alla I.K.T. s.r.l.

Analoghe vicende si sono realizzate per altre società del gruppo IANNUZZI anche se in tutte le situazioni che di seguito si esporranno i predetti enti non hanno conseguito l'erogazione del finanziamento relativo all'adeguamento del sistema di formazione. Infatti la società F.K. Terapia di R. Flori e L. Mercadante s.r.l. ammessa su sua richiesta al finanziamento aveva apparentemente depositato la certificazione delle spese sostenute alla Regione Lazio. Questa società con le modalità già descritte peraltro nell'imminenza del controllo da parte degli organi competenti aveva rinunciato al finanziamento. Medesime considerazioni devono esporsi anche per le società Progetto Salute s.r.l., C & C Team s.r.l., C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l., G.E.I.E. Medical International Group e Centro Romano San Michele s.r.l.

Emerge in modo evidente come le modalità operative, e persino le date delle richieste di finanziamento e addirittura delle relative rinunce, siano le stesse per tutte le società. Il numero di fax cui vengono inviate le missive di rinuncia, è lo 06/51686800

che corrisponde alla linea fax attestata presso la segreteria del Direttore Regionale alla Formazione.

Come ripetutamente detto le modalità di tale invio sono anomale in quanto l'Area Definizione Standard (definita anche Area Accreditamento) ha un proprio numero di fax che è noto a tutti gli enti formativi.

Tutte le somme indebitamente percepite non risultano essere state restituite.

Alle seguenti società sono stati invece liquidati anticipi su corsi in realtà mai tenuti o, al massimo, tenuti per pochissimo tempo ed in modo del tutto difforme da quanto dichiarato in sede di domanda per ottenere il finanziamento.

In definitiva le somme indebitamente percepite si possono così riassumere:

Ente	Somma percepita (in euro)	Data di accredito su c/c	Causale dell'erogazione
F.K. Terapia di R. Flori e L. Mercadante s.r.l.	65.644,00	31.12.2004	anticipo corsi
C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l.	131.328,00	31.12.2004	anticipo corsi
Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l.	406.911,60	31.12.2004	anticipo corsi
	9.825,00	26.08.2005	fondi per adeguamento sede
I.K.T. s.r.l.	374.284,80	31.12.2004	anticipo corsi
	19.444,00	26.08.2004	fondi per adeguamento sede
	1.007.437,4		

Con riferimento alle somme sopraindicate i Carabinieri hanno individuato i corsi a cui le stesse si riferiscono e le modalità della loro erogazione, oltre ad un fittizio tentativo di restituzione di tali somme avvenuto quando ormai erano stati eseguiti i primi provvedimenti cautelari conseguenti alla presente indagine.

L'unico corso finanziato per la società F.K. Terapia di R. Flori e L. Mercadante s.r.l. fu quello identificato con codice 5984 ed avente per argomento "Aggiornamento tecniche riabilitative". Questo corso in origine avrebbe dovuto cominciare il 14.02.2005 ma con comunicazione e-mail datata 15.02.2005 la società informava la Regione Lazio che la data di inizio sarebbe stata posticipata al 12.03.2005. Le due date comunque rientravano nell'ambito della medesima fascia che attribuiva identico punteggio agli utenti. Il 22.03.2005 la società comunicava via e-mail alla Regione Lazio che a causa della richiesta di quasi tutti i partecipanti di rinviare il corso al mese di ottobre dello stesso anno, considerato che tale spostamento era incompatibile con gli esiti della graduatoria dei corsisti, intendeva rinunciare all'avvio del corso. A

questa data la società aveva già incamerato la somma di **65.664,00** euro assegnatagli dalla Regione Lazio attraverso l'ente Laziodisu a titolo di acconto. Il corso in questione non era mai stato espletato.

Il 12 dicembre del 2005 la società con una e-mail diretta alla Regione Lazio chiedeva delucidazioni al fine di poter restituire la somma introitata. Tale istanza era inviata al solo fine di dimostrare una inesistente buona fede. Infatti nella e-mail la società faceva riferimento alla mancanza di indicazioni, negli atti regionali, circa le procedure finalizzate alla restituzione. Tale affermazione della F.K. Terapia di R. Flori e L. Mercadante s.r.l. risulta peraltro non veritiera in quanto nell'allegato al documento voucher, all'articolo 9, veniva disciplinata la modalità di restituzione dei fondi da parte dell'ente erogatore nel caso di mancata frequenza del corso, da parte degli allievi, entro e non oltre il 10% dello stesso. Chiaramente la mancata effettuazione del corso rientrava nella situazione in cui si trovava la predetta società. Solo nel gennaio del 2006, poco prima dell'arresto della IANNUZZI e degli altri sodali la società inviava alla Regione Lazio una nota protocollata con numero 3663 del 11.01.2006 con la quale veniva ribadito che la mancata restituzione era addebitabile alla omesse indicazioni circa l'esistenza di una procedura relativa alla restituzione fondi. A seguito di tale nota in data 08.03.2006 la Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione Formazione e Diritto allo Studio emetteva la Determinazione avente numero 644 che statuiva la restituzione della somma anzi indicata riportando, non a caso, le medesime modalità di rimborso già precisate nel citato articolo 9 dell'allegato al documento voucher.

Relativamente alla C.E.D. Centro Europeo Diagnostico s.r.l., come già riferito nei punti precedenti, l'unico corso finanziato fu quello identificato con codice 6195 ed avente titolo "**Musico Danzaterapia e Teatroterapia**". Questo corso in origine avrebbe dovuto avere inizio il 11.04.2005 ma con comunicazione e-mail datata 04.04.2005 la società informava la Regione Lazio che il corso sarebbe incominciato l'11.06.2005. Le due date comunque rientravano nell'ambito della medesima fascia che attribuiva identico punteggio agli utenti. In data 07.04.2005 la società comunicava via e-mail alla Regione Lazio che preso atto della rinuncia alla partecipazione operata da quasi tutti i finanziati intendeva non effettuare il corso ed al riguardo chiedeva delucidazioni per la restituzione dei fondi. Va infatti precisato che a questa data la società aveva già acquisito la somma di **131.328,00** euro assegnatagli dalla Regione Lazio attraverso l'ente Laziodisu a titolo di acconto. Solo con nota diretta alla Regione Lazio e protocollata con numero 3659 in data 11.01.2006 la società chiedeva delucidazioni al fine di poter restituire la somma introitata. Ci si riporta alle considerazioni già esposte in precedenza circa le valutazioni di tali comportamenti che appaiono artificiosi ed inadeguati tentativi da parte dei correi di conferire una parvenza di legittimità agli atti di appropriazione delle somme di cui ai finanziamenti regionali.

La Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. ottenne l'iscrizione a catalogo di una serie di corsi tra i quali quelli rispondenti ai codici 5445 - 6182 (tipologia B) - 6196 -

6210 - 6245 - 6256 che vennero successivamente finanziati. Per i corsi identificati con codice 6245 e 6182 ne fu differito l'inizio di due mesi (dal 11.04.2005 al 11.06.2005 penultimo giorno utile per far rientrare i corsisti nel medesimo punteggio secondo quanto statuito dall'apposita tabella). L'ente, alla data del presunto inizio dei corsi, aveva già incassato l'anticipo previsto per un importo di **406.911,60** euro.

Anche la I.K.T. s.r.l., in analogia a quanto occorso per la Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l., ottenne l'iscrizione a catalogo regionale di diversi percorsi formativi alcuni dei quali successivamente finanziati. Per i corsi sovvenzionati rispondenti ai codici 6019 - 6060 e 6096 ne fu differito l'inizio di due mesi (dal 11.04.2005 al 11.06.2005 penultimo giorno utile per far rientrare i corsisti nel medesimo punteggio secondo quanto statuito dall'apposita tabella). Per il corso identificato con codice 6096 risulta la dichiarazione di differimento dell'inizio di due mesi nonché uno spostamento di sede da via dei Consoli 13/13A a via Caio Lelio 11/13. L'ente comunque, alla data di asserito avvio dei corsi, aveva già incassato l'anticipo previsto per un importo di **374.284,80** euro.

La natura sostanzialmente fittizia dei corsi asseritamente tenuti della società del gruppo IANNUZZI, e comunque la totale difformità tra quanto dichiarato in sede di domanda di ammissione ai finanziamenti e quando in concreto operato, è emersa dai recenti controlli che la stessa Regione Lazio ha effettuato, dopo l'avvio dell'attività investigativa, su alcune società del gruppo, ed in particolare sulle società che maggiormente hanno beneficiato dei finanziamenti regionali, ovvero la I.K.T. s.r.l. e la Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l..

Nel mese di marzo del 2006 la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio - Area Controlli ha esperito delle verifiche in ordine alle società.

Con lettera protocollo 33858 del 20.03.2006 la medesima Area Controlli ha trasmesso, alla competente Direzione Regionale gli esiti delle verifiche effettuate presso le sedi degli enti comunicando le irregolarità rilevate. Di seguito si elencano le sintesi delle anomalie rilevate per ognuno dei corsi sottoposti al controllo. Si ribadisce e si evidenzia che tali controlli sono relativi a quei corsi che hanno avuto, seppur in modo apparente, una fase di inizio. La Regione Lazio non ha effettuato alcuna verifica rispetto a quei corsi per i quali gli stessi enti accreditati avevano dichiarato il mancato avvio all'attività formativa anche se in molte ipotesi avevano già percepito i relativi acconti.

Codice corso **6245**

- Tipologia **C**

Ente **Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l.**

- Titolo **Aggiornamento tecniche riabilitative**

Data inizio corso **11.06.2005**

Allievi finanziati **25**

Controllo effettuato il **08.03.2006**

- Percorso didattico irregolare;
- Mancata comunicazione della sospensione del corso
- Il corso è iniziato con la presenza di 10 allievi su 25
- Dal 10.07.2005 nessun allievo ha più frequentato il corso
- La presenza dei docenti alle lezioni risulta fino al 02.10.2005
- Corso sospeso ma non risulta comunicazione alla Regione Lazio
- Il direttore di sede e del corso, Dott. CRISTOFANO, non è stato in grado di fornire la documentazione relativa al corso

Codice Corso 6210

Tipologia C

Ente Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l.

Titolo Tecniche rieducative dei disturbi del linguaggio

Data inizio corso 12.03.2005

Allievi finanziati 30

Controllo effettuato il 08.03.2005

- Percorso didattico irregolare
- Mancata comunicazione del rinvio delle lezioni
- 22 allievi hanno superato il 30% delle assenze dalle lezioni
- Dal 12.03.2005 il corso è stato abbandonato da molti allievi nonostante risultino in corso le lezioni da parte dei docenti sino 21.01.2006 (data della sospensione)
- Non risulta comunicazione alla Regione Lazio della sospensione del corso
- Il direttore di sede e del corso, Dott. CRISTOFANO, non è stato in grado di fornire la documentazione relativa al corso

Codice Corso 6182

Tipologia B

Ente Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l.

Titolo Partecipazione al progetto riabilitativo

Data inizio corso 11.06.2005

Allievi finanziati 30

Controllo effettuato il 08.03.2006

- Percorso didattico irregolare
- Mancata comunicazione del rinvio delle lezioni
- Corso mai frequentato da 22 allievi su 30;
- Ultime presenze degli allievi risultano al mese di settembre 2005
- Docenti che hanno tenuto lezione anche in assenza degli allievi
- Dal 18.12.2005 il corso è stato sospeso
- Non risulta comunicazione alla Regione Lazio della sospensione del corso
- Il direttore di sede e del corso, Dott. CRISTOFANO, non è stato in grado di fornire la documentazione relativa al corso

In seguito alle irregolarità rilevate la Direzione Regionale Formazione Istruzione Formazione e Diritto allo Studio, con nota datata 23.03.2006, comunicava all'ente Laziodisu ed alla società Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. la sospensione cautelare dei corsi fino ad allora finanziati.

Analogamente a quanto appurato per la Sant'Antonio Analisi e Fisioterapia s.r.l. nel mese di marzo del 2003 la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio - Area Controlli ha esperito delle verifiche in ordine alla società I.K.T. s.r.l. Con nota protocollo 35587 del 22.03.2006 la citata Area Controlli ha trasmesso, alla competente Direzione Regionale Istruzione Formazione e Diritto allo Studio, gli esiti dei controlli effettuati presso le sedi della I.K.T. s.r.l., a seguito dell'avvenuta verifica operata sui corsi individuati con codice C6060 e C6030, comunicando le irregolarità rilevate. Nello schema di seguito riportato si elencano le sintesi delle anomalie rilevate per ognuno dei due corsi sottoposti al controllo:

Codice Corso 6060
Tipologia C
Ente I.K.T. s.r.l.
Titolo Musica, danzaterapia e teatroterapia
Inizio corso 11.06. 2005
Allievi finanziati 28
Controllo effettuato il 06.03.2006

- Percorso didattico irregolare
- Mancata comunicazione del rinvio delle lezioni
- Corso mai frequentato da 16 allievi su 28;
- Corso interrotto più volte senza darne comunicazione
- Dal 01.02.2006 il corso è stato sospeso
- Non risulta comunicazione alla Regione Lazio della sospensione del corso

- Il direttore di sede e del corso, Dott. CRISTOFANO, non è stato in grado di fornire la documentazione relativa al corso

Codice Corso **6030**

Tipologia **C**

Ente **I.K.T. s.r.l.**

Titolo **Il progetto riabilitativo**

Inizio corso **12.03.2005**

Allievi finanziati **17**

Controllo effettuato il **06.03.2006**

- Percorso didattico irregolare
- Mancata comunicazione del rinvio delle lezioni
- 7 allievi su 17 hanno superato il limite delle assenze;
- Ultime presenze degli allievi risultano al mese di settembre 2005
- Docenti che hanno tenuto l'ultima lezione il 21.01.2006
- Dal 21.01.2006 il corso è stato sospeso
- Non risulta comunicazione alla Regione Lazio della sospensione del corso
- Il direttore di sede e del corso, Dott. CRISTOFANO, non è stato in grado di fornire la documentazione relativa al corso

In seguito alle irregolarità rilevate la Direzione Regionale Formazione Istruzione Formazione e Diritto allo Studio, con nota datata 23.03.2006, comunicava all'ente Laziodisu ed alla I.K.T. s.r.l. la sospensione cautelare dei corsi fino ad allora finanziati.

Come già evidenziato si ribadisce che quelli sottoposti a controllo sono solo alcuni di quelli finanziati. Infatti per i corsi non soggetti a verifica era stato precedentemente dichiarato, dagli enti stessi, il mancato inizio anche se i predetti avevano già introitato le elevate somme a titolo di acconto.

Il contenuto delle dichiarazioni rese da alcuni dei terapisti iscritti evidenzia come i corsi fossero di nessuna consistenza come le lezioni subissero repentini cambiamenti di orari e programmi con un inaccettabile alternanza di insegnanti nonché continue sospensioni e definitive interruzioni.

Il fatto che nel mese di febbraio di quest'anno, come riferito dai terapisti, i corsi fossero misteriosamente ripresi, sempre in un forma assai precaria e peraltro con pochissimi allievi rispetto agli iscritti nonostante gli assenti fossero stati già finanziati, è a piena dimostrazione che proprio in quel periodo, a seguito dell'avvenuto arresto della IANNUZZI e del marito, chi ha preso il controllo delle società ha ritenuto opportuno ed indispensabile tentare di dare un minimo di

credibilità alla fittizia attività organizzata a suo tempo. Ciò sicuramente è stato posto in essere in previsione di eventuali controlli da parte degli organi preposti, verifiche che puntualmente sono state esperite e che hanno palesato le anomalie sopra indicate. Analoghi episodi sono stati narrati da medici inseriti nello staff delle società. Le emergenze investigative appaiono pertanto convergenti sulla questione. In definitiva dal contesto si deduce che attraverso le società sono stati proposti e fatti finanziare diversi corsi. Successivamente per alcune delle sedi formative ove si sarebbero dovuti tenere i citati corsi ne venne comunicata la revoca dell'accreditamento. Per quelle sedi ove invece non fu comunicata la revoca dell'accreditamento si rese necessario, stante l'attività investigativa in corso, improntare in emergenza un minimo di attività formativa atta a fronteggiare eventuali controlli.

La sostanziale fittizietà di quei corsi con riferimento a quelli per i quali è stata effettuata qualche saltuaria lezione emerge con tutta evidenza dagli esiti delle indagini e dal contenuto delle dichiarazioni di alcuni partecipanti i quali hanno disconosciuto di aver sottoscritto il documento voucher. Ciò è sintomatico della valenza penale delle condotte realizzate dai correi i quali con artifici e raggiri hanno imbastito una parvenza di attività di formazione al fine di appropriarsi indebitamente dei relativi finanziamenti.

Emerge chiaramente dal contenuto delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti come alcuni degli impiegati della I.K.T. s.r.l., con particolare riferimento a quelli che svolgevano funzioni dirigenziali, avevano espletato una assidua **attività finalizzata** a indurre anche i dipendenti delle strutture a cui era demandata la formazione ad iscriversi ai corsi talvolta creando un clima di vera e propria intimidazione avvalendosi del fatto che i vari soggetti contattati erano lavoratori dipendenti delle strutture medesime. In particolare emergeva il ruolo di Francesca PERUZZI la quale coordinava le attività, manteneva i rapporti con la Regione Lazio e curava le iscrizioni degli allievi attraverso il mezzo informatico.

Gli esiti dell'attività investigativa hanno consentito di raccogliere un compendio indiziario di particolare gravità a conferma della sussistenza del reato di corruzione così come contestato agli indagati.

La IANNUZZI Anna Giuseppina nel corso dell'interrogatorio del 01 giugno 2006, ha precisato come l'ideatore del disegno criminoso finalizzato al coinvolgimento delle società della predetta indagata nei corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio allo scopo di ottenere l'indebita appropriazione dei finanziamenti regionali fosse stata suggerita da SIMEONI Giorgio, all'epoca assessore alla Formazione della Regione Lazio, il quale, attraverso SCHACCHI Giampaolo, segretario del SIMEONI, propose alla predetta di entrare nei programmi di formazione regionali dietro la corresponsione del 50% degli importi finanziati.

La persona incaricata da SIMEONI e SCACCHI di svolgere tutte le operazioni necessarie ad accreditare le società del gruppo venne individuata in PERUZZI Francesca, soggetto inserito all'interno della Direzione Regionale Istruzione Formazione e Diritto allo Studio ed esperta della materia.

Così dichiarava la IANNUZZI in data 01 giugno 2006:

Indagata IANNUZZI Anna G.:parliamo di Simeoni. **Simeoni** uno dei più grandi affamati uomini della storia di denaro. Dunque lui si presenta, è un uomo che si inchina, ti fa il baciamento e poi ti chiede i soldi come se fossi una slot machine. **Ci ha fatto fare dei corsi di formazione, corsi di formazione, ci ha affidato una persona sua che ha fatto tutto da sola.**

P.M. BOMBARDIERI: **una tale?**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **una tale Francesca...** lei mi perdonerà, ma io con i nomi sono sempre così.

P.M. BOMBARDIERI: ma a chi faceva riferimento per i corsi di formazione?

Indagata IANNUZZI Anna G.: a questa persona.

P.M. BOMBARDIERI: quindi le ha presentato **lui stesso...**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **ha detto: “noi ci abbiamo tutta l’organizzazione facciamo tutto noi, quindi voi basta che ci dite quali sono le sedi”, solo che questa si era messa ad accreditare sedi assolutamente assurde, tipo lo Sheraton, lei sa quanto costa lo Sheraton? Allora una sala alla Sheraton costa un patrimonio. Provi ad accreditare allo Sheraton vuol dire che tu devi tenere bloccato quella sala finché il corso non viene finito, quindi vuol dire un costo di qualche miliardo. Allora questo si era messo a mettere in elenco, perché gli conveniva, abbiamo scoperto poi il perché, loro prendono il 60% su ogni budget tutti... (incompr.)...**

P.M. BOMBARDIERI: (incompr.)... come nasce Simeoni viene là e le dice: “faccio...”, come le dice?

Indagata IANNUZZI Anna G.: no, nasce con amicizia, perché lui è l’uomo sponsor di... come si chiama... Speciale. Per cui dicono a Speciale “noi ci teniamo molto a conoscere questa signora”...

P.M. BOMBARDIERI: quindi è Speciale che le presenta **Simeoni?**

Indagata IANNUZZI Anna G.: no, dicono che ci tengono molto, ma in realtà **chi me lo presenta è Scacchi, Scacchi che il segretario di Simeoni.**

Dopo aver descritto quindi il ruolo di promotore di **SIMEONI** e conseguentemente del suo staff di fiducia, ovvero **SCACCHI, SCHINA e PERUZZI**, la IANNUZZI riferisce di come abbia messo a disposizione di **SCACCHI** alcune stanze dell’hotel Sheraton per fini che nulla avevano a che vedere con i corsi di formazione della Regione Lazio.

E’ un evidente prova dello stretto legame esistente tra i membri del sodalizio criminale per cui si procede.

P.M. BOMBARDIERI: **questo qua voleva i soldi, pure Scacchi?**

Indagata IANNUZZI Anna G.: voleva i soldi, solo che voleva soldi a non finire, questo era una dei più grandi affamati della storia di Italia.

P.M. BOMBARDIERI: Scacchi? Voleva i soldi, perché li voleva?

Indagata IANNUZZI Anna G.: pure se lei lo incontrava, perché si chiamava Scacchi.

P.M. BOMBARDIERI: voleva essere pagato.

Indagata IANNUZZI Anna G.: non solo, ma voleva pure le stanze per le signorine.

P.M. BOMBARDIERI: allo Sheraton.

P.M. CAPALDO: voleva anche?

Indagata IANNUZZI Anna G.: le stanze per le signorine. E quindi la cosa ad un certo punto, noi che frequentiamo i Cardinali questo l'ho sbattuto fuori, perché questo si presentava lì e diceva: "mi serve una stanza oggi con un'amichetta così...", quindi ho dovuto buttarlo fuori due volte perché è venuto davanti al Cardinale a dire una cosa del genere, pensando che il Cardinale c'avesse pure lui l'amichetta, per questo... (incompr.)... dice: "tanto questi sono peggio di noi", e quindi siamo a questi livelli, per cui questo Scacchi incomincia a frequentarmi e a chiedere soldi a non finire.

Le dichiarazioni della IANNUZZI hanno trovato un preciso riscontro grazie all'attività investigativa della P.G.

Lo stretto connubio tra la IANNUZZI e lo SCACCHI è confermato anche da alcuni dati acquisiti presso l'hotel Sheraton di Roma, ove peraltro dimora la famiglia dell'indagata. Dall'assunzione di tali informazioni è emerso che lo SCACCHI in più occasioni ha dimorato presso il citato hotel a spese della IANNUZZI stessa.

Tornando all'interrogatorio dell'indagata e nello specifico proprio sui corsi di formazione, la IANNUZZI specifica come la "quota" dei finanziamenti pubblici erogati per i corsi di formazione che doveva "restituire" a SCACCHI, e quindi a SIMEONI, doveva essere del 50%, ed in ogni caso osservava come una tale "tangente" fosse un favore che le veniva fatto perché, prese le sue informazioni, aveva saputo che a Roma la "quota standard" era del 60%.

Riferisce inoltre sulle fittizietà dell'hotel Sheraton quale sede per tenere i corsi, e specifica il ruolo della PERUZZI, vero *fac totum* operativo dell'organizzazione.

P.M. BOMBARDIERI: quindi... (incompr.)... Scacchi l'ha conosciuto in questa situazione qua. Scacchi le chiede questi soldi, una serie di soldi, Scacchi le presenta Simeoni ha detto?

Indagata IANNUZZI Anna G.: sì.

P.M. BOMBARDIERI: però ha detto Scacchi oltre a questi soldi qua che altri soldi ha dato, e in che... cioè a che titolo?

Indagata IANNUZZI Anna G.: allora, incominciano a fare questi corsi di formazione e mi accorgo che hanno fatto delle cose allucinanti, cioè prima hanno accreditato cose non accreditabili, hanno invaso lo Sheraton, viale del Pattinaggio, viale del Pattinaggio lei sa che c'ho un appartamento io, non è mio, quindi l'hanno invaso completamente e ad un certo punto li chiamo e gli dico: "voi vi siete impazziti", intanto mi informo, e sembra che su Roma sono tangentati tutti al 60%, mi faccio un po' di conti...

P.M. BOMBARDIERI: (incompr.)... formazione dice lei?

Indagata IANNUZZI Anna G.: sì. Allora come si fa a pagare una formazione e farla bene pagando il 60%, se la fai bene ci rimetti dei soldi, per cui li chiamo violentemente e do indietro, gran parte le risulterà, hanno pagato dei corsi di formazione fasulli, non è vero, do indietro tutto ciò che riguardava sedi non autorizzabili, cioè lo Sheraton poteva essere autorizzabile.

P.M. BOMBARDIERI: senta, mi scusi, gli accordi per organizzare questi corsi, Simeoni le ha detto che era affamato di soldi, non è che li faceva perché voleva approfondire la formazione...

Indagata IANNUZZI Anna G.: ha detto che gli altri erano il 60%, a me me li davano al 50.

P.M. BOMBARDIERI: quindi l'accordo era che sulla somma oggetto di... finanziata, il 50% doveva andare... (incompr.)...

Indagata IANNUZZI Anna G.: sì.

P.M. BOMBARDIERI: quindi questo...

Indagata IANNUZZI Anna G.: io ho restituito gran parte degli importi, perché prima... a lei risulterà, lo vedrà poi, ho restituito prima perché non intendevo cedere a questi ricatti, e secondo perché volevo fare solo corsi che andavano fatti.

P.M. BOMBARDIERI: sì, ma i corsi chi è... come avvenivano i corsi, chi sceglieva le persone? Ci sono elenchi...

Indagata IANNUZZI Anna G.: no, non è vero questa cosa degli elenchi.

P.M. BOMBARDIERI: ci sono degli elenchi in cui ci sono...

Indagata IANNUZZI Anna G.: questa signora qui, questa Francesca...

P.M. BOMBARDIERI: Peruzzi.

Indagata IANNUZZI Anna G.: Peruzzi, bravo, esatto.

P.M. BOMBARDIERI: (incompr.)... allora?

Indagata IANNUZZI Anna G.: sceglieva tutto lei, noi non abbiamo...

P.M. BOMBARDIERI: quindi voi non c'entravate niente con la... loro... (incompr.)...

Indagata IANNUZZI Anna G.: lei viene da me e mi dice: "dottorressa lei farà i corsi di formazione"...

P.M. BOMBARDIERI: (incompr.)...

Indagata IANNUZZI Anna G.: **no, volevano i nomi di tutte le società e le sedi.**

P.M. BOMBARDIERI: **e basta e si interessavano tutto loro?**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **tutto loro, basta.**

P.M. BOMBARDIERI: **quindi poi loro avrebbero trattenuto il 50% e il 50%... (incompr.)... a voi.**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **ci accreditavano il 50%, poi dovevamo pagare tutte le spese relative alle varie... cioè come si chiamano quelle... quando ti danno un marchio... come si dice?**

P.M. BOMBARDIERI: **il marchio di qualità.**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **quindi noi dovevamo pagare questo, dovevamo dargli il 50% e trattenere il resto.**

P.M. BOMBARDIERI: **di questo qua lei ha parlato con la Peruzzi, o ha parlato con qualcun altro?**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **sempre e solo con Scacchi, la Peruzzi era un'operatrice che ha fatto tutta la documentazione dalla A alla Z, io non ho mai visto né...**

P.M. BOMBARDIERI: **quindi era Scacchi che si occupava in realtà di questa formazione?**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **sì, assolutamente, perché lui era Assessore a scuola e formazione.**

P.M. BOMBARDIERI: **Scacchi era quindi un Assessore?**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **no, assessorato, ma non era un Assessore.**

P.M. BOMBARDIERI: **lavorava per l'assessorato...**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **sì.**

P.M. BOMBARDIERI: **ed era l'uomo di Simeoni?**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **sì.**

P.M. BOMBARDIERI: **quindi lei ha detto quindi Scacchi le ha presentato Simeoni?**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **sì.**

P.M. BOMBARDIERI: **Simeoni lei l'ha definito affamato di soldi.**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **affamato in una maniera folle, questo pensava solo ai soldi, chiedeva soldi in continuazione e ci credo che chiedesse a coso 30 milioni al mese.**

P.M. BOMBARDIERI: **a... (incompr.)...**

Indagata IANNUZZI Anna G.: **sì, sì, perché era una cosa folle, dovunque si girava lui voleva soldi te li chiedeva proprio... quando io ho prospettato il problema che purtroppo le Banche in Italia hanno questi problemi, ha detto: "noi siamo in grado di risolvere anche questo problema", quindi: "tu ce l'hai, dicci come, quando"...**

P.M. BOMBARDIERI: **quando parlava di noi a chi si riferiva Simeoni?**

Indagata IANNUZZI Anna G.: lui e la sua organizzazione, tutta per intera.

P.M. BOMBARDIERI: ma questi soldi gli servivano... cioè dovuti per che cosa?

Indagata IANNUZZI Anna G.: voleva essere finanziato perché voleva... avrebbe proposto grossi affari.

P.M. BOMBARDIERI: erano riferiti a situazioni concrete già...

Indagata IANNUZZI Anna G.: no, a situazioni che lui...

P.M. BOMBARDIERI: cioè... (incompr.)... formazione e poi?

Indagata IANNUZZI Anna G.: no, e poi affari, affari in generale, dice che ne aveva tanti tra le mani.

Le dichiarazioni della IANNUZZI trovano integrale conferma nell'interrogatorio reso dal marito Andrea CAPPELLI in data **03 maggio 2006**.

Ed infatti anche CAPPELLI dichiara che l'idea di partecipare con le loro società ai corsi di formazioni non fu loro, ma provenne direttamente da SCACCHI.

CAPPELLI: dunque quelli che io conosco della Regione in quest'ultimo periodo oltre quelli che ho già nominato sono solamente, mi vengono in mente altri due nomi ...

Dott. CAPALDO: Eh...ce li dica...

CAPPELLI: i due nomi che mi vengono in mente, ma non so che rapporti che ci possono essere, sono SCACCHI, che non so se sta alla Regione e la dottoressa CALTABIANO.

Dott. CAPALDO: Che ruolo hanno avuto queste due persone?

CAPPELLI: SACCHI so che è una persona che lavora con il vicepresidente SIMEONI se non sbaglio...era un...(inc.) del suo partito.

Dott. CAPALDO: che cosa, che cosa, che tipo (inc.) che rapporto che tipo di rapporto c'è stato con voi?

CAPPELLI: Che rapporti abbiamo avuto con SCACCHI?

Dott. CAPALDO: eh.

CAPPELLI: Eh, parliamo...ah lei dice...indipendentemente dalle convenzioni, che rapporti c'avete avuto. SCACCHI ci ha seguito quello che era le pratiche dei corsi di formazione

Dott. CAPALDO: le pratiche dei corsi di formazione .

Dott. BOMBARDIERI: Cioè, vi ha seguito per conto della Regio...che vuol dire ci ha seguito?

CAPPELLI: io non ho partecipato ai corsi di formazione perché non (inc.) tra l'altro, però so che lui era responsabile, mi pare dei corsi di formazione e di questi corsi di formazione vi segnalo anche un'altra persona, la dottoressa, che si chiama, si chiama, è una donna, adesso mi sfugge il nome, però se mi fate qualche nome posso aiutarvi.

Dott. BOMBARDIERI: chi vi ha segnalato...SCACCHI? Ha segnalato una signora...per che cosa?

CAPPELLI: per farci fare la domande dei corsi di formazione

Dott. BOMBARDIERI: a cui rivolgervi per..

CAPPELLI: esatto sì,

Dott. CAPALDO: al di là di questo ci sono stati, c'è stato del denaro che voi avete dato a...?

CAPPELLI: **Si SCACCHI ci ha chiesto del denaro.**

Dott. CAPALDO: Quanto denaro?

CAPPELLI: **se voi mi fate pensare ai corsi di formazione...si SCACCHI ce lo ha chiesto.**

.....
Magg. AURICCHIO: La formazione diceva... la formazione è venuta a lei... a sua moglie?

CAPPELLI: la formazione?

Magg. AURICCHIO: **L'idea della formazione professionale**

CAPPELLI: no, no, no, no,

Magg. AURICCHIO: **E' stata proposta da chi?**

CAPPELLI: **è stata proposta da SCACCHI**

Magg. AURICCHIO: benissimo quindi SCACCHI vi ha proposto...

CAPPELLI: *(inc.)*

Magg. AURICCHIO: ...di segnalarvi alla Regione Lazio per part... l'organizzazione di corsi...

CAPPELLI: Di formazione professionale.

Magg. AURICCHIO: ...di formazione professionale...benissimo, *(inc.)*

Anche CAPPELLI sottolinea il ruolo della **PERUZZI Francesca** quale braccio materiale dell'organizzazione, specificando inoltre che la stessa era ben inserita nell'ambito della Regione Lazio e percepiva un regolare compenso anche dal gruppo IANNUZZI-CAPPELLI. La donna in realtà era una dipendente della società ISFOL che collaborava con la Direzione Regionale Formazione nell'espletamento degli audit di accreditamento degli enti.

CAPPELLI: Che noi dall'altro non volevamo neanche fare perché dicevamo...Vi aiuto, vi seguo, mi metto pure in ginocchio, **questa dottoressa** che adesso io non mi ricordo, si chiama, Antonella è possibile?

Magg. AURICCHIO: era una vostra consulente?

CAPPELLI: no, no

Magg. AURICCHIO: una dipendente regionale?

CAPPELLI: **Credo che fosse una dipendente** *(inc.)*...credo, però, non l'ho mai vista in Regione... non lo so. **So che era molto pratica di questi** *(accavallamento di voci)*

Magg. AURICCHIO: **Che ha curato i vostri corsi.**

CAPPELLI: Ha curato i nostri corsi.

Magg. AURICCHIO: Dell'organizzazione de...

CAPPELLI: **Ha curato (accavallamento di voci)...Ha curato l'istruttoria della pratica dei corsi di formazione...perché noi...**

Magg. AURICCHIO: E non è una tale PERUZZI?

CAPPELLI: PERUZZI, Francesca ... Francesca Peruzzi, (inc.)

Magg. AURICCHIO: Francesca...Per esempio, diciamo.

CAPPELLI: No, io...(inc.)...**E' PERUZZI Francesca.**

Magg. AURICCHIO: Quindi questa PERUZZI le è stata indicata segnalata da questo (inc.)

CAPPELLI: (inc.)

Magg. AURICCHIO: quindi il contributo di questa PERUZZI?

CAPPELLI: **PERUZZI ci ha chiesto un compenso mensile, anche li sempre mensile per, appunto per preparare tutte queste pratiche ...**

Magg. AURICCHIO: una consulenza, una sorta di assistenza che voi avete pagato

CAPPELLI: **per la quale sono stati corrisposti soldi contanti**

Magg. AURICCHIO: ecco (inc.)

CAPPELLI: (inc.)

Magg. AURICCHIO: perché io siccome ho già fatto già ventiquattro ore con lei, sono un po' più preparato...diciamo... nel conoscerla...

CAPPELLI: chiedo scusa, per la mia collaborazione, cioè voglio dire, voglio darvi una mano, voglio cercare di ...inc...però siccome poi, magari uno pensa che... chiedo scusa, non voglio confonderle le idee sulla mia descrizione, allora non voglio confondere le idee...credevo che si parlasse ...*(accavallamento di voci)*...

Magg. AURICCHIO: Peruzzi Francesca attraverso la sua (inc.) voi avete pagato in contanti a questa PERUZZI l'attività di istruzione

Dott. BOMBARDIERI: **PERUZZI era della Regione, funzionaria della Regione?**

CAPPELLI: non lo so se era funzionaria della Regione. **Io sapevo che era collegata con la Regione Lazio ma che cosa facesse alla Regione non lo mai saputo**

Dott. BOMBARDIERI: non è che una è un commercialista tipo TONDI quindi dice

CAPPELLI: no, no, no

Dott. BOMBARDIERI: è una della Regione che vi curava presso la Regione le pratiche?

CAPPELLI: (inc.)

Dott. BOMBARDIERI: presso la Regione?

CAPPELLI: Se era dipendente regionale o no questo non lo so.

Dott. BOMBARDIERI: Comunque era per l'Ente... che vi curava le pratiche per l'ente, curava le pratiche per conto dell'ente?

CAPPELLI: (inc.) lui

Dott. BOMBARDIERI: Allora quello che bisogna capire...si ma il pagamento che facevate per questa signora era un pagamento tipo TONDI che è un commercialista che poi assumevate ?

CAPPELLI: *(inc.)*

Dott. BOMBARDIERI: si ma poi è un problema che va oltre...era una persona privata, un privato che voi incaricavate per curarvi le pratiche o era uno alla Regione che pagavate in nero ...?

CAPPELLI: è un privato, io so che era un privato che era professoressa, se non sbaglio di qualche cosa che c'era stata segnalata da SCACCHI, che poi se *(inc.)* della Regione non ne sono a conoscenza

Dott. BOMBARDIERI: quindi è una persona privata che voi pagavate perché vi curasse, un vostro dipendente in pratica ?

CAPPELLI: no, non è un nostro dipendente, è un consulente

Dott. CAPALDO: mi consenta, questo rapporto diciamo voi l'avete pagato perché c'era un contratto, lo pagavate in contanti , i versamenti che avete fatto o con

CAPPELLI: no, in contanti

Dott. CAPALDO: quindi non con fattura, in contanti in nero sostanzialmente...

CAPPELLI: sì, sì, sì

Dott. CAPALDO: va bene e quindi SCACCHI *(inc.)* da PERUZZI per questi, per questi corsi

CAPPELLI: e non ricordo *(inc. le voci si accavallano.)* ... non mi voglio sbagliare ma mi pare che l'importo che prendeva, era o cinquemilioni o cinquemila euro al mese

Dott. CAPALDO: ma erano tutti per lei o erano *(inc.)*

CAPPELLI: No, no solo per lei.

Nel prosieguo dell'interrogatorio CAPPELLI parla in particolare sempre di SCACCHI, specificando come lo stesso venisse retribuito, una volta ottenuto il finanziamento, attraverso il classico meccanismo della busta contenente contanti, busta che gli veniva consegnata presso l'hotel Sheraton.

Il CAPPELLI inoltre specifica che la percentuale della "tangente" era del 30%, tuttavia dice che al momento dell'accordo lui non era presente e di avere saputo dell'erogazione dei finanziamenti dalla moglie IANNUZZI, per cui è probabile che sul punto le dichiarazioni di quest'ultima siano più puntuali.

Dott. CAPALDO: Per lei...perché SCACCHI veniva pagato a parte ?

CAPPELLI: sì

Dott. CAPALDO: SCACCHI veniva pagato a parte

CAPPELLI: SCACCHI aveva fatto richiesta di danaro a parte perché una volta ottenuti i finanziamenti loro volevano essere pagati perché c'avevano *(inc.)* il finanziamento, cioè perché a fronte di un finanziamento erogato

Dott. CAPALDO: volevano

CAPPELLI: diciamo legittimo, perché io parto dal presupposto

Dott. CAPALDO: **il pagamento veniva fatto in percentuale a finanziamento ottenuto o era ...?**

CAPPELLI: *(inc.)* **che parlo di una percentuale sì, il trenta per cento**

Dott. CAPALDO: trenta per cento

CAPPELLI: di tutta la somma infatti pure a me sembra un po' troppo *(inc.)*...**comunque era una somma grossissima.**

Dott. CAPALDO: una somma grossa, quindi quanto, quale somma avete avuto per voi per ogni corso?

CAPPELLI: non lo so, giuro non lo so, non lo so, però...voglio dire... *(inc.)* che è tutto vero perché...

Dott. CAPALDO: Lei ha parlato...*(inc.)*

Dott. BOMBARDIERI: lei ha parlato, **come lo pagavate Scacchi?**

CAPPELLI: **in contanti**

Dott. BOMBARDIERI: **in contanti, presso lo Sheraton?**

CAPPELLI: **sì**

Dott. BOMBARDIERI: Quindi veniva lui presso lo Sheraton...?

CAPPELLI: Veniva preo lo Sheraton.

Dott. BOMBARDIERI: **il meccanismo della busta**

CAPPELLI: **sì**

Dott. BOMBARDIERI: Quindi *(inc.)* il meccanismo...la busta...i soldi nella busta?

CAPPELLI: **sì**

Dott. BOMBARDIERI: lei ha partecipato personalmente alla consegna dei soldi?

CAPPELLI: Ricordo che una volta sì. *(inc.)* sono sicuro.

Dott. BOMBARDIERI: **quindi in più occasioni li ha presi?**

CAPPELLI: **sì, in più occasioni.**

Dott. BOMBARDIERI: una volta glieli ha dati lei? *(accavallamento di voci)*

Dott. CAPALDO: **In più occasione sempre in relazione a finanziamenti già ottenuti...quindi al *(inc.)*?**

CAPPELLI: Sì, adesso perché in più occasioni non so...forse per mancanza di disponibilità economica...

Dott. CAPALDO: O perché avete avuto più finanziamenti *(inc.)*?

CAPPELLI: Eeh...non credo che sia da vincolare il fatto avendo avuto più finanziamenti, sono stati fatti, più versamenti, credo che i versamenti siano avvenuti in diverse trance ...non so quante...

Dott. CAPALDO: nei rapporti con, anche l'entità di quanto dovuto era, come dire accordi precedenti ?

CAPPELLI: no, anche lì *(inc.)* dopo

Dott. CAPALDO: beh, vi davano prima il corso e poi si trattava la percentuale?

CAPPELLI: si ma comunque sia, considerando che questi soldi sono stati dati

Dott. CAPALDO: e chi la trattava innanzi tutto?

CAPPELLI: chi trattava?

Dott. CAPALDO: **cioè, eh, voi avete fatto domanda per questi corsi alla fine avete (*inc.*) ...**

CAPPELLI: **abbiamo fatto domanda?**

Dott. CAPALDO: ...sollecitati da SCACCHI.

CAPPELLI: **Consigliati da SCACCHI.**

Dott. CAPALDO: Consigliati da SCACCHI che vi ha indirizzato anche verso questa dottoressa, e poiché SCACCHI era interessato ad ottenere dei soldi come c'ha riportato

CAPPELLI: come funzionario della Regione? O Assessore, non so.

Dott. CAPALDO: non ha importanza, già comunque diciamo, in rispetto a questo rapporto con SIMEONI che era delegato per queste cose, SCACCHI, aveva diciamo dato a voi questo consiglio e voleva dei soldi, questo racconto naturalmente, non è che vi sorprendevo successivamente, c'è qualcuno che ha trattato con SCACCHI per i corsi, ecco lei non hai mai parlato, non hai mai incontrato SCACCHI nel momento dell'accordo ?

CAPPELLI: no

Dott. CAPALDO: perché faccio, cerco di essere più chiaro

CAPPELLI: no, (*inc.*) ma dopo l'accordo si a volte (*inc.*)

Dott. CAPALDO: dopo l'accordo si in relazione a che cosa?

CAPPELLI: al versamento, sapevo che erano stati pagati questi soldi

Dott. CAPALDO: **ecco ma l'accordo su quanto, era una percentuale è avvenuto immagino prima dei corsi?**

CAPPELLI: prima dei corsi, prima che si facessero i corsi ?

Dott. CAPALDO: **no, prima che avvenisse il finanziamento**

CAPPELLI: il denaro in realtà mi pare che non sia stato neanche prelevato tutto credo cioè, il finanziamento che poi non ho controllato, tra l'altro, quindi non so come sia andato (*inc.*) finanziato, **sò comunque che è stato dato, questo mi disse mia moglie, è stato dato una parte del finanziamento**

Dott. BOMBARDIERI: Sì però lei ha fatto riferimento ad una percentuale . Ha detto mi pare una grossa somma...ha detto mi pare che fosse il trenta, il venti per cento

CAPPELLI: la percentuale

Dott. BOMBARDIERI: le abbiamo (*inc.*) c'è stato un momento in cui avete concordato questa percentuale ?

CAPPELLI: non abbiamo concordato

Dott. BOMBARDIERI: come (*inc.*) dal momento della richiesta (*inc.*) (*accavallamento di voci*) c'è stata una richiesta...vi facciamo fare i corsi, **riferiamo questi finanziamenti e pagavate il venti per cento, il trenta per cento, il venti per cento, questo momento**

CAPPELLI: ritengo di sì

Dott. BOMBARDIERI: no ritiene

CAPPELLI: non ero presente

Dott. BOMBARDIERI: eh

CAPPELLI: (inc.) mi pare che sia sì devo confermare che sia sì

Dott. BOMBARDIERI: (inc.) Sì però non ho capito bene... lei diceva SCACCHI, perché diceva SCACCHI (inc.) SIMEONE?

CAPPELLI: io so che SCACCHI voleva...

Dott. BOMBARDIERI: Quindi quando lei parlava..cioè in relazione a questi finanziamenti SCACCHI, mi diceva, vi facciamo fare questi corsi, facciamo fare questi finanziamenti dalla Regione?

CAPPELLI: sì

Evidente è la sostanziale concordanza delle dichiarazioni rese dagli indagati IANNUZZI e CAPPELLI, dichiarazioni che hanno trovato ampi riscontri nell'attività investigativa già segnalata ed in quella che di seguito si riporta.

Gli esiti della proficua e puntuale attività di indagine posta in essere dai Carabinieri attraverso un accurato esame del materiale informatico sequestrato, hanno consentito di verificare come la PERUZZI Francesca sia stata l'autrice di moltissime delle iscrizioni *on line*, operazioni che solo lei poteva effettuare per il ruolo che ricopriva e per l'esperienza che aveva nell'ambito della Regione Lazio.

Ed infatti le iscrizioni ai corsi sono state formalizzate, tranne rarissimi casi legati a registrazioni da parte di persone estranee alle società del gruppo, tutte tra le ore 09.04 del 1 dicembre 2004 e le ore 00.40 del 2 dicembre (primo giorno utile per iscriversi) a distanza di pochissimi minuti l'una dall'altra.

L'esame delle caselle di posta elettronica delle società del gruppo IANNUZZI ha evidenziato come le stesse fossero state attivate direttamente dagli uffici della Regione Lazio e ciò è sintomatico del coinvolgimento nell'organizzazione criminale di soggetti operanti in ambito regionale.

Al fine di una migliore comprensione delle vicende di cui è procedimento deve precisarsi come la Direzione Regionale della Formazione e delle Politiche del Lavoro (direzione successivamente trasformata in Direzione Regionale Istruzione Formazione e Diritto allo Studio) al cui vertice si trovava lo SCHINA Franco era l'ufficio competente in ordine alla organizzazione ed al coordinamento nonché relativamente alla pianificazione dell'attività formativa ed a quella connessa alla liquidazione dei compensi. Tale Direzione Regionale era gerarchicamente sovraordinata rispetto ad una serie di uffici denominati Aree. Per ciò che riguardava tutta l'attività amministrativa di attuazione delle direttive promananti dalla Direzione Regionale, con particolare riferimento alla attività di organizzazione e di coordinamento dei corsi di formazione, questa sarebbe stata di competenza dell'Area Attuazione Interventi il cui responsabile era FABRIZI Paolo.

Dalle dichiarazioni dei soggetti escussi dai Carabinieri è emerso come lo SCHINA abbia concentrato nello specifico settore della formazione voucher ogni attività nella propria diretta sfera di controllo. Lo SCHINA aveva affidato ogni compito, proprio

dell'Area di competenza, ai dipendenti di agenzie di lavoro interinale. Al predetto personale venivano affidati compiti di notevole rilievo e con assunzioni di responsabilità. Tali condotte riferibili allo SCHINA presentavano elementi di particolare anomalia in quanto si traducevano in una violazione delle normali regole di corretta gestione di un ufficio. E' di particolare significato il contenuto delle dichiarazioni di alcuni dipendenti della Regione Lazio che si sono espressi in ordine al comportamento tenuto dallo SCHINA.

Infatti dalle dichiarazioni raccolte e dall'analisi di alcuni documenti acquisiti è emerso che lo SCHINA con il suo comportamento ha inteso scavalcare il dirigente di area non in linea con i suoi intendimenti, con il sicuro intento di tenere il medesimo dirigente lontano da determinate dinamiche. Da ciò consegue che, nel caso di specie, stante l'organizzazione di uffici così congeniata, soltanto il Direttore Regionale fosse a conoscenza di tutta l'attività amministrativa afferente alla formazione.

Le dichiarazioni rese da CAPPELLI Andrea e da IANNUZZI Anna Giuseppina circa il ruolo criminale svolto dallo SCACCHI nell'ambito dei fatti per cui è procedimento trovano elementi di ulteriore riscontro in una serie di risultanze istruttorie.

Sulla scorta di quanto già sommariamente riferito, circa la figura del citato SCACCHI Giampaolo, appare doveroso rappresentare in via preliminare il legame tra lui e la menzionata PERUZZI. Secondo le dichiarazioni rese da CAPPELLI Andrea in sede di interrogatorio dinanzi al P.M. fu lo SCACCHI che, in qualità di persona inserita a livello verticistico nell'organigramma della Regione Lazio, indicò alla IANNUZZI la PERUZZI quale incaricata di seguire l'iter burocratico più idoneo per facilitare tutti i percorsi amministrativi. Sostanzialmente si trattava di agire indebitamente producendo atti e dichiarazioni falsi al fine di ottenere l'accreditamento delle sedi, molte delle quali fittizie, allo scopo di appropriarsi delle somme di denaro pubblico. Lo SCACCHI che in passato aveva ricoperto l'incarico di Assessore allo Sviluppo presso il comune di Civitavecchia risultava essere del tutto inserito nell'organigramma della Regione. Egli all'epoca dei fatti aveva svolto anche le funzioni di capo della segreteria dell'Assessore alla Formazione Giorgio SIMEONI e comunque aveva sempre fatto parte dello staff di quest'ultimo. Il coinvolgimento dello SCACCHI nel sodalizio criminale investigato emerge altresì dagli esiti delle ulteriori indagini espletate dai Carabinieri.

Accertamenti approfonditi sul conto dello SCACCHI e del suo nucleo familiare hanno permesso di appurare che egli risulta ampiamente, e da diverso tempo, impegnato nell'ambito della formazione attraverso società che operano nel settore. In particolare è emersa la riconducibilità alla moglie dello stesso di una società operante in materia di formazione avente la sede legale al medesimo indirizzo della I.K.T. s.r.l. e dell'I.P.A.B. San Michele.

- Con particolare riferimento al compendio indiziario raccolto agli esiti delle indagini a carico del SIMEONI Giorgio si espone quanto segue. Le dichiarazioni della
- IANNUZZI circa il coinvolgimento del SIMEONI nel sodalizio investigato trovano elementi di immediato riscontro oltre che negli assunti del marito Andrea CAPPELLI, il quale ha sostanzialmente confermato quanto riferito al riguardo dalla moglie, anche da una serie di emergenze documentalmente provate che dimostrano

come tale indagato avesse svolto un ruolo di promozione e di coordinamento nel sodalizio criminale investigato. Occorre in primo luogo premettere che lo stesso all'epoca dei fatti in contestazione ricopriva la carica di Assessore alla Formazione e Politiche del Lavoro e Vice Presidente della Giunta Regionale del Lazio. Nell'ambito regionale, ente questo deputato alla formazione, al SIMEONI, nella sua veste di Assessore competente in materia, era demandata la determinazione delle scelte politiche finalizzate alla attuazione degli interventi di aggiornamento, orientamento e riqualificazione professionale del personale con la individuazione degli strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il predetto SIMEONI, il cui collaboratore era, tra gli altri, SCACCHI Giampaolo, aveva proprio in ragione del suo incarico di assessore regionale il potere di consentire ed agevolare il disegno criminoso del sodalizio incriminato finalizzato alla appropriazione dei finanziamenti destinati alla formazione. Le dichiarazioni della IANNUZZI trovano quindi un primo riscontro oggettivo nelle risultanze su descritte atteso che è inequivocabile come senza la complicità del SIMEONI non sarebbe stato di certo attuabile il complesso indebito iter procedimentale concretizzatosi nella fittizia predisposizione di corsi di formazione sostanzialmente mai effettuati. Ma ancora è lo stesso CAPPELLI a confermare gli assunti della consorte anche se, occupandosi egli di altri aspetti dell'attività criminale in corso, poteva fornire indicazioni meno precise rispetto a quanto dichiarato dalla moglie. Di particolare rilievo investigativo sono poi gli esiti degli accertamenti svolti dai Carabinieri con particolare riferimento al pagamento da parte della IANNUZZI di una serie di fatture emesse dallo Sheraton Hotel di Roma per servizi erogati in favore del SIMEONI negli anni 2004 e 2005. In particolare nel 2004 vengono registrati tre eventi per cene e altri servizi effettuati dalla predetta struttura alberghiera in favore del SIMEONI.

La fattura 6827 intestata alla I.K.T. s.r.l. veniva emessa per il pagamento di una cena e per l'affitto della sala e per l'erogazione dei servizi collegati per un importo complessivo di 6.140,00 euro. L'analisi della documentazione acquisita presso l'albergo evidenziava che il ricevimento era stato organizzato presso lo Sheraton, per il giorno 17 luglio 2004, in favore della Regione Lazio in particolare della Vice Presidenza della Giunta Regionale. Tra gli atti emerge un carteggio, avente oggetto l'attività preparatoria del suddetto ricevimento, con il quale l'hotel Sheraton da una parte e la Vice Presidenza della Regione Lazio dall'altra concordano gli ultimi dettagli organizzativi.

La fattura 9826 emessa il 10.10.04 ed intestata alla I.K.T. s.r.l. fu emessa dallo Sheraton per un importo di 8.317,50 euro per il pagamento di una cena e per l'affitto della sala e per l'erogazione dei servizi collegati il tutto in favore della segreteria del Vicepresidente della Giunta Regionale. Nell'ordine di servizio dello Sheraton risulta un appunto vergato a mano del seguente tenore "SIG.RA CALIA ASS./STENTE DELL'ASS. SIMEONI". Sono state altresì acquisite dai Carabinieri le locandine da esporre nell'albergo per orientare i partecipanti circa le sale dove l'evento doveva tenersi. Tali manifesti presentavano l'intestazione "REGIONE LAZIO". La fattura risultava regolarmente pagata dalla I.K.T. s.r.l.

La fattura 12646 del 17.12.04 intestata alla I.K.T. s.r.l. per un importo di 36.000,00 euro ha come causale *presentazione corsi di formazione – appartamento e prima colazione*. Il pagamento di tale importo risulta effettuato a mezzo assegno della I.K.T. s.r.l. In realtà dall'esame della documentazione tale somma costituiva il corrispettivo della cena e della erogazione di tutti i servizi conseguenti in relazione ad una serata promossa dall'onorevole SIMEONI. I carabinieri acquisivano una e-mail proveniente dall'indirizzo di posta elettronica della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviata a tale Valentina organizzatrice dell'evento in cui si legge: *carissima Valentina come d'accordo ti invio la scaletta rivista e corretta da SIMEONI*. La predetta e-mail conteneva poi l'indicazione di tutti gli interventi delle personalità che avrebbero partecipato all'evento. La serata era organizzata dal SIMEONI in quanto il predetto doveva porgere il "saluto di benvenuto" ai suoi ospiti. I militari rinvenivano altresì il cartoncino di invito per la serata il quale riportava la firma di Giorgio SIMEONI.

La fattura 12871 del 23.12.04 intestata a Giorgio SIMEONI per un importo di 3.000,00 euro ha come causale *cena appartamento e prima colazione*. Il pagamento del corrispettivo risulta essere stato fatto in contanti. Un successivo documento fiscale avente numero 880 del 31.12.04 riassumeva le precedenti due fatture accorpandole in una unica per un importo complessivo di 39.000,00 euro.

La fattura 2658 veniva emessa il 12.03.2005 per l'importo di 14.234,00 euro fu intestata alla I.K.T. s.r.l. dallo Sheraton a fronte dell'affitto di una sala banchetti. L'evento era stato organizzato dalla struttura ricettiva per il 10 marzo 2005 con l'indicazione *Regione Lazio – Convegno On. SIMEONI*. Più in particolare dalla ricevuta fiscale acquisita dai Carabinieri, ed avente numero XRF 2024/03 emergeva come la prestazione fosse effettuata in favore dell'onorevole SIMEONI per un totale di 9.834,00 euro. Risulta agli atti altresì altra ricevuta fiscale per importo di 4.400,00 euro per una prestazione effettuata nella stessa data della prima. Entrambi le due ricevute sono state liquidate con unica fattura pagata dalla I.K.T. s.r.l.

Il complesso indiziario di particolare gravità raccolto a seguito del proficuo lavoro investigativo svolto, ha trovato, da ultimo, elementi di definitivo riscontro nelle dichiarazioni rese dallo SCACCHI Giampaolo il quale si è presentato spontaneamente dai PP.MM. per rendere dichiarazioni. Il predetto ha riferito di aver conosciuto la IANNUZZI negli anni 2000-2001 quando ricopriva l'incarico di capo della segreteria dell'allora Vice Presidente Regionale del Lazio, nonché Assessore alla Formazione – Scuola e Lavoro, Giorgio SIMEONI. Lo SCACCHI ha altresì dichiarato quanto segue.

La IANNUZZI aveva sollecitato l'interessamento dello SCACCHI, con particolare riferimento alla sua esigenza che il direttore generale della ASL RM/B SPECIALE Cosimo Giovanni restasse alla guida di questa struttura, e ciò al fine di poter conseguire gli indebiti guadagni appropriandosi delle somme di pertinenza del Servizio Sanitario Regionale. Quest'ultimo era molto legato al SIMEONI che era il suo referente politico. Il SIMEONI era stato presentato alla IANNUZZI, dallo SCACCHI, nel 2001. La IANNUZZI offrì la somma di 600.000 euro affinché SPECIALE non solo conservasse l'incarico di direttore generale, ma soprattutto venisse riconfermato al vertice della ASL RM/B. La IANNUZZI aveva operato in tal

modo sempre in accordo con lo stesso SPEZIALE. I $\frac{3}{4}$ della somma ricevuta dallo SCACCHI veniva consegnata al SIMEONI. Generalmente, per tutte le somme corrisposte dalla IANNUZZI, la consegna del denaro avveniva presso l'hotel Sheraton: nelle diverse occasioni la donna incaricava il marito di andare a prelevare all'ultimo piano dello Sheraton il denaro conservato nelle loro stanze. Le somme messe in una busta venivano consegnate dalla IANNUZZI al SIMEONI ed allo SCACCHI.

Quest'ultimo ha poi confermato quanto già emerso dagli esiti delle investigazioni e dall'esame della documentazione circa la sostanziale fittizietà dell'attività di formazione soltanto apparentemente svolta dalle società del gruppo IANNUZZI. Lo SCACCHI riferisce che SCHINA aveva predisposto una procedura di finanziamento più snella e veloce e si faceva coadiuvare da una serie di consulenti esterni che facevano capo a lui. Lo SCHINA aveva creato una rete piuttosto autonoma e di sovente lo stesso trattava direttamente con SIMEONI scavalcando la segreteria particolare. Effettivamente la Francesca PERUZZI fu presentata dallo SCACCHI alla IANNUZZI in quanto esperta delle procedure necessarie per formalizzare i corsi di formazione. La IANNUZZI avrebbe dovuto corrispondere allo SCACCHI ed al SIMEONI il 50% dell'utile indebitamente conseguito a seguito del finanziamento regionale.

Lo SCACCHI ha, altresì, confermato quanto già acquisito documentalmente dai Carabinieri circa i numerosi ricevimenti dati dal SIMEONI presso lo Sheraton e pagati dalla IANNUZZI.

Quest'ultima aveva, altresì, contribuito economicamente alla campagna elettorale del SIMEONI con una somma di circa 400.000/500.000 euro.

Lo SCACCHI confermava, altresì, di essere stato il sostanziale titolare della TECNO TRAINING s.r.l. che era stata ceduta solo apparentemente al GAMBARDELLA. Anche tale dato era stato acquisito dai Carabinieri a seguito degli accertamenti su riportati. Con la suddetta società l'indagato aveva ottenuto dei finanziamenti regionali in materia di formazione. Successivamente la società veniva ceduta al PERCIBALLI ed al GIOVANNINI Egisto. Si trattò in questo caso di un reale trasferimento. Gli accordi erano che il PERCIBALLI avrebbe corrisposto allo SCACCHI la somma di 200.000 euro a sua volta il GIOVANNINI avrebbe pagato a quest'ultimo la somma di 160.000 euro. Dall'altra parte lo SCACCHI avrebbe garantito la concessione di una serie di finanziamenti regionali.

Nell'aprile del 2005 gli operanti avevano sequestrato allo SCACCHI la somma di 174.000 euro nel corso di una indagine relativa ad altro procedimento. Si trattava di una parte della somma percepita da terzi per ottenere finanziamenti regionali. Anche i $\frac{3}{4}$ di tale somma sarebbero stati più tardi consegnati al SIMEONI. Una volta intervenuti gli operanti lo SCACCHI aveva contattato il SIMEONI. L'assessore al fine di eludere ogni investigazione concordò con lo SCACCHI di formare un falso compromesso di vendita della casa di proprietà di quest'ultimo con data antecedente al sequestro. Il SIMEONI tramite MASINI Mario faceva conoscere allo SCACCHI il CIANI Maurizio che fu disposto a simulare la stipula del falso compromesso con una data antecedente al sequestro della somma. Lo SCACCHI dichiarò agli operanti che

la somma da loro sequestrata costituiva l'acconto sul prezzo della casa di cui al compromesso di acquisto.

Presso gli uffici del SIMEONI si svolgevano una serie di riunioni alle quali partecipava, lo SCACCHI, lo SCHINA nella sua veste di Direttore Regionale. Gli incontri erano finalizzati ad individuare i nominativi degli imprenditori che sarebbero stati favoriti e scelti, grazie alle loro conoscenze con gli indagati, per ottenere i finanziamenti regionali previsti per l'attuazione della formazione professionale. Nel corso delle riunioni si discuteva, altresì, in ordine alla percentuale che doveva essere corrisposta dai destinatari dei finanziamenti. La stessa variava dal 5% al 10%. Lo SCACCHI in particolare, sulle somme acquisite dalle ditte favorite, corrispondeva all'assessore i $\frac{3}{4}$ dell'importo indebitamente percepito.

Alla luce di tali considerazioni è inequivocabile come il complesso indiziario già connotato da elementi di particolare valenza probatoria risulti ulteriormente consolidato dal contenuto delle dichiarazioni dello SCACCHI che confermano appieno gli assunti della IANNUZZI e che trovano totale riscontro negli esiti delle indagini anche con riferimento al contenuto della documentazione acquisita.

Le emergenze come sopra esposte costituiscono inequivocabili elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria a carico degli indagati con particolare riferimento a SIMEONI e a SCHINA e hanno consentito di acquisire ulteriori elementi di riscontro di tutto il complesso delle dichiarazioni rese dai coniugi IANNUZZI - CAPPELLI. Nel quadro delle emergenze acquisite, anche con riferimento alle ultime dichiarazioni rese dallo SCACCHI, gli assunti formulati dall'Onorevole SIMEONI, che si è spontaneamente presentato davanti ai PP.MM. affermando la sua totale estraneità a qualsiasi fatto-reato, appaiono del tutto inverosimili e sono sintomatici del suo intendimento di inquinare le risultanze investigative. Il predetto indagato ha persino negato la conoscenza degli interessi della IANNUZZI nel mondo della sanità.

Le fattispecie criminosi contestate allo stesso appaiono del tutto integrate soggettivamente ed oggettivamente.

Relativamente all'ipotesi criminosa di cui al capo a) questa appare del tutto realizzata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Nel sodalizio incriminato sussisteva un preventivo accordo a carattere generale e continuativo diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso da parte dei correi per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Ciascuno dei quali aveva la consapevolezza costante di essere associato all'attuazione del programma criminoso anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

Si riportano alcune sentenze della Suprema Corte le quali individuano gli elementi principali indispensabili per la concreta integrazione della fattispecie della associazione a delinquere.

Si richiama tra le tante sentenze univoche della Suprema Corte in materia, la sentenza n. 8870/1984, Adinolfi, della I Sezione:

“Perché un accordo di carattere preventivo intercorso tra tre o più persone possa essere ricondotto esclusivamente nello schema del dolo del reato concorsuale è

necessario che lo stesso sia circoscritto alla realizzazione di uno o anche più reati, ma sempre singolarmente ideati ed eseguiti e che esso si esaurisca dopo che questi siano stati portati a compimento, sia pure a livello di tentativo, e ciò anche quando i singoli delitti compiuti possano, per effetto del concreto disegno criminoso che ha presieduto alla loro esecuzione, essere, per ciascun concorrente - e nei limiti della loro rappresentazione da parte degli stessi al momento dell'accordo - giuridicamente unificati, in tutto o in parte, sotto il vincolo della continuazione; ma quando l'accordo abbia carattere generale e continuativo ed abbia per oggetto l'attuazione di un programma criminoso, sì che, da un lato esso precede l'accordo particolare relativo ad ognuno dei delitti genericamente compresi nel programma ed ai mezzi ed alle modalità della loro esecuzione e, d'altra parte, esso permane anche e indipendentemente dai delitti predetti per l'ulteriore attuazione del programma di delinquenza prestabilito, lo stesso integra uno degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere, il quale, quindi, può sussistere sia se i singoli delitti genericamente programmati non siano stati commessi, sia se gli stessi siano stati commessi in tutto o in parte, sia, infine, se i delitti commessi siano stati, in tutto o in parte, per tutti o anche per uno solo degli associati, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione."

Atteso quanto sopra esposto, si deve evidenziare che è dunque *l'affectio societatis scelerum* ad identificare l'associazione per delinquere ed a distinguerla dal semplice accordo criminoso per commettere uno o più reati. La permanenza del vincolo, la non coincidenza del momento della sua formazione con quello della ideazione delle singole operazioni delittuose e la consapevolezza da parte degli associati della insensibilità del vincolo associativo rispetto ai singoli reati, pur rientranti in astratto nel programma dell'associazione, ma al di fuori, in concreto, della percezione spazio-temporale-ideativa dei componenti la associazione al momento di formazione del vincolo consentono di affermare, quando sono presenti, che ci si trova di fronte ad una associazione per delinquere; mentre non hanno valore assoluto altri elementi come la completezza delle strutture, che possono essere rudimentali, l'ampiezza o la differenziazione del programma, che può essere ridotto o circoscritto ed il numero degli associati, che può essere esiguo (Cass. Sez. 1, sent. 1906 /1981 sez. 1, Capigatti)

Elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere sono (Cass. Pen., Sez. 1, sent. 11619/1982, Minivaggi): la permanenza di un vincolo associativo di particolare fisionomia, struttura e fine criminoso; la predisposizione comune di attività e di mezzi; un programma generico di delinquenza ideato e concertato in comune, che non si esaurisce nell'emissione di alcuni delitti, ma viene mantenuto in modo permanente.

L'esistenza di rapporti gerarchici tra gli associati, una chiara suddivisione dei compiti e la sussistenza di una predisposizione stabile di mezzi messi in comune per i fini criminali, sono tutti elementi che non costituiscono presupposto essenziale per la ricorrenza dell'associazione per la giurisprudenza costante. Peraltro l'accertata sussistenza di tali elementi fornisce ulteriore dimostrazione della esistenza dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p.

Promotore di una associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore, enunciandone il programma, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma.

Rientrano nella nozione di "capi" dell'organizzazione non solo coloro che compongono il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche coloro che abbiano incarichi direttivi e risolutivi nella vita della organizzazione e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati; soggetti che svolgano compiti direttivi senza doverne rendere conto o richiedere autorizzazione al vertice della organizzazione.

L'attività dei soggetti, che rientrano nella previsione della prima parte dell'art. 416 Cod. Pen., deve essere presa in considerazione del suo contenuto concreto e caratterizzato dalla preminenza di questi rispetto a quella svolta dagli altri associati. Tale giudizio comparativo può essere effettuato anche se non siano identificati i soggetti delle attività risultanti subordinate.

Il delitto di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 Cod. Pen., è un reato di pericolo, autonomo rispetto ai singoli reati per i quali è stata costituita l'associazione e del tutto indipendente, nella sua esistenza, dalla commissione o dalle ulteriori vicende dei reati stessi. Ne consegue la irrilevanza, della mancata esecuzione dei reati-fine come della estinzione di essi, se non come elemento di prova sussidiario in ordine alla sussistenza del reato in esame. I reati successivamente ed eventualmente commessi in attuazione del *pactum sceleris* concorrono con il delitto previsto dall'art. 416 C.P..

Per la partecipazione al reato associativo si richiede la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile a cooperare per la realizzazione di un fine delittuoso comune, indipendentemente dal suo raggiungimento, in concreto. Deve essere dimostrata la volontà del soggetto di entrare a far parte, come membro, dell'associazione e recare, così, un contributo concreto al raggiungimento dello scopo sociale, alla attuazione, cioè, del programma di delinquenza per cui l'associazione è stata costituita.

Il delitto associativo si perfeziona non appena è costituita la associazione e permane fino al suo scioglimento; ai fini della sua esistenza non importa che siano commessi o meno i reati che sono in programma, in quanto il solo fatto dell'associazione integra il delitto.

Ai fini della punibilità degli appartenenti ad una associazione per delinquere non è necessario che tutti i membri concorrano alla esecuzione di ogni singolo delitto, ideato e accertato, ed agiscano nello stesso luogo, ma è necessario che l'associazione rimanga sempre formata da un minimo di tre persone e che ciascuno, qualunque siano il ruolo scelto o stabilito o il momento della aggregazione, sia consapevole di far parte di tale sodalizio.

Il delitto di associazione per delinquere ha natura e carattere di reato permanente e si protrae nel tempo sino allo scioglimento della associazione oppure sino a che, per varie ragioni (morte, recesso, arresto, etc.), il numero dei consociati si riduca in

numero tale che i soggetti rimasti sono inferiori al numero minimo richiesto dalla legge per la sussistenza della associazione punibile.

Gli elementi di prova raccolti hanno consentito di individuare il gruppo criminale per cui è procedimento composto per una parte da funzionari anche di altissimo livello della Pubblica Amministrazione e da esponenti di vertice dell'esecutivo regionale. Il sodalizio si era organizzato e strutturato per realizzare un programma indefinito di delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione nonché di altri reati tutti finalizzati a percepire indebitamente i finanziamenti per i corsi di formazione della Regione Lazio, via via individuando quali specifiche imprese criminali da portare a termine, abusando delle attività d'ufficio scandalosamente strumentalizzate, all'esito delle quali imprese il gruppo criminale non solo restava stabile pronto a nuove azioni ma si adoperava anche per nascondere i fatti commessi e per inquinare le prove. Davvero allarmante è il quadro di illegalità, in cui i sodali agivano nella quasi quotidianità sicuri della impunità, abusando delle loro funzioni e delle loro qualifiche, eseguendo attività per scopi personali, falsificando atti degli uffici pubblici con finalità di arricchimento personale.

Premesso quanto sopra accennato sulla figura del reato di associazione per delinquere alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, si può ora ben evidenziare come nel caso di specie la fattispecie sia perfettamente integrata in tutti i suoi elementi costitutivi.

Rilevato che sussistono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p..

I fatti criminosi contestati appaiono di estrema gravità e di rilevante allarme sociale trattandosi di ipotesi di reato perpetrate per anni nello svolgimento di attività di una amministrativa finalizzata non al perseguimento di interessi pubblici ma, al contrario, volta all'appropriazione di finanziamenti regionali. L'indagato, in concorso con gli altri sodali, ha costituito un sodalizio criminoso appropriandosi di ingenti risorse finanziarie avvalendosi della complicità di funzionari anche di altissimo livello della pubblica amministrazione. Il protrarsi delle condotte criminali per lungo tempo, il coinvolgimento di soggetti ricoprenti funzioni apicali nell'ambito della Regione Lazio, la predisposizione di complesse strategie illecite riguardanti procedure amministrative di esclusiva competenza dell'esecutivo regionale, articolate in tempi diversi con la necessaria partecipazione di soggetti ricoprenti incarichi pubblici al fine di ottenere il conseguimento degli scopi illegali di volta in volta focalizzati dal sodalizio investigato, sono tutti elementi che oltre a dimostrare la pericolosa ramificazione della associazione a delinquere, confortano il convincimento circa la professionalità delinquenziale dei correi. La predatoria e continua attività di sottrazione del denaro pubblico è stata realizzata e sviluppata dal SIMEONI in concorso con i correi in modo spregiudicato ed anzi avvalendosi della forza derivante dall'esistenza dell'organizzazione stessa in grado di superare ogni ostacolo che si frapponesse al raggiungimento dei fini criminali, nel convincimento di poter comunque operare in un contesto di assoluta impunità.

La ravvisabilità di una spiccata pericolosità sociale per questo indagato può correttamente desumersi dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti così come descritte, considerate nella loro obbiettività quali elementi sintomatici di una personalità proclive al compimento di altri reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Sussiste, inoltre, il pericolo di inquinamento probatorio risultando fondato ritenere che, proprio in ragione della posizione e qualità personale dell'indagato e dei suoi contatti all'interno delle strutture pubbliche regionali, lo stesso se lasciato in libertà possa esercitare illecite pressioni e comunque possa pregiudicare la necessaria genuina acquisizione dei riscontri probatori alla ricostruzione dell'attività delittuosa. Ciò è ancor più vero se si considera che Giorgio SIMEONI, all'epoca dei fatti Assessore alla Formazione e Vicepresidente della Giunta regionale del Lazio, occupa un ruolo di assoluto rilievo in quanto eletto deputato nell'attuale legislatura.

Conseguentemente il predetto proprio in virtù della posizione apicale ricoperta e del prestigioso attuale ruolo politico, anche con una eventuale dimissione dalle proprie funzioni, può di fatto essere in grado di esercitare illecite pressioni e comunque di pregiudicare la necessaria e genuina acquisizione dei riscontri probatori alla ricostruzione dell'attività delittuosa per cui è procedimento.

Deve al riguardo evidenziarsi come quanto riferito dallo SCACCHI in ordine all'attività posta in essere dal SIMEONI e finalizzata ad eludere ogni investigazione e ad occultare il profitto dei reati commessi in concorso con lo SCACCHI medesimo, pur costituendo queste ultime ipotesi delittuose oggetto di altro procedimento, appaia di particolare significato e conforti il convincimento circa la pericolosità di questo indagato e la sua propensione a turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Le condotte su descritte finalizzate all'inquinamento probatorio e riferibili a fatti oggetto di altro procedimento sono altresì significative per le modalità di attuazione delle stesse della capacità del SIMEONI, in considerazione del ruolo politico attuale nonché di quello svolto in passato, di contare sull'ausilio di soggetti terzi, di esercitare illecite pressioni, di poter utilizzare i molteplici contatti dallo stesso tenuti in ragione delle sue funzioni il tutto allo scopo di impedire una genuina acquisizione della prova.

Il SIMEONI Giorgio nella sua veste di assessore regionale ha utilizzato il suo ruolo per appropriarsi in modo reiterato di denaro pubblico.

Tanto premesso deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere per SIMEONI Giorgio in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero. Il predetto ha rivestito un ruolo di particolare allarme sociale nel contesto associativo in quanto è inserito in maniera stabile nel sodalizio e quindi nei suoi confronti l'unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari appare essere la custodia cautelare in carcere.

Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 della Legge 140/2003, si richiede, al fine di eseguire la misura cautelare nei confronti di SIMEONI Giorgio, l'autorizzazione all'arresto del predetto.

L'esecuzione del provvedimento rimane sospesa in attesa dell'autorizzazione.

Roma 21-7-06

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

D.ssa Luisanna Figliolia

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

D.ssa Antonella Travali

Antonella Travali



Luisanna Figliolia

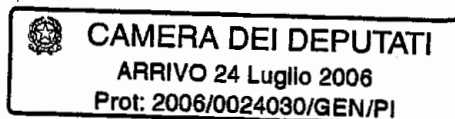
N. 26284/06 R.G.N.R.

N. 12256/06 R. G. GIP

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE 5°

Al Presidente
della CAMERA DEI DEPUTATI



Visto l'articolo 68 della Costituzione;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge 20 giugno 2003 n. 140;

Vista la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dai PP.MM. in data 20 luglio 2006 nei confronti di SIMEONI Giorgio;

Vista l'ordinanza del G.I.P. in data 21 luglio 2006 di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di SIMEONI Giorgio per i seguenti reati:

SIMEONI Giorgio, SCACCHI Giampaolo

a) del delitto p. e p. dall'art. 416, commi I e V c.p. per essersi associati tra loro, e con IPPOPOTAMI Paolo, CELOTTO Mario, CELOTTO Massimo, INFUSI Stefano, CRISALLI Paolo, SPEZIALE Cosimo Giovanni, PASSI Mauro, IANNUZZI Anna Giuseppina, CAPPELLI Andrea, MARI Marcella, TONDI Roberto, MAZZOCCO Mario, DELL'ORSO Francesco, DAVERI Carla, CISBANI Bruno, BUTTARELLI Marco, VAIA Francesco e GARGANO Giulio, nonché con persone allo stato rimaste sconosciute al fine di perpetrare un numero indeterminato di reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro la Pubblica Amministrazione ed altri reati, con le particolare modalità indicate nella descrizione dei reati fine di seguito contestati e, comunque, indicate nella descrizione dei reati fine contestati nell'ambito del procedimento n. 3829/06 RGNR e nell'ambito del presente procedimento.

Il **Simeoni** in qualità di Assessore alla Formazione della Giunta della Regione Lazio nonché di Vice Presidente della medesima Giunta, lo **Scacchi** in qualità Capo della Segreteria del Simeoni,

Celotto Massimo, con compiti di collegamento tra i sodali, di inquinamento delle investigazioni finalizzato a garantire il permanere dell'associazione, **l'Infusi** con compiti di falsificazione della documentazione necessaria al perseguimento degli scopi dell'associazione nonché di collegamento tra i sodali e di inquinamento delle investigazioni finalizzati a garantire il permanere dell'associazione, il **Gargano**, in

qualità di Assessore della Giunta della Regione Lazio, il **Vaia** in qualità di direttore sanitario dell'ASL RM/C, il **Buttarelli** in qualità di Presidente dell'IPAB San Michele, il **Celotto**, l'**Ippopotami**, il **Crisalli**, lo **Speziale**, il **Passi**, il **Mazzocco**, il **Cisbani** ed il **Dell'Orso** nell'ambito dello svolgimento della loro attività d'ufficio presso le AASSLL RM/A, RM/C e RM/B, in particolare nelle loro rispettive qualità di direttore dell'UOC Finanziaria della RM/B e quindi di direttore amministrativo di RM/C il **Celotto Mario**, di funzionario amministrativo presso l'ASL RM/B e ASL RM/C l'**Ippopotami Paolo**, di funzionario amministrativo e quindi di direttore UOC Risorse Finanziarie di RM/B il **Crisalli Paolo**, di direttore generale di RM/B lo **Speziale Cosimo Giovanni**, di Responsabile Dipartimento per l'Accreditamento dell'ASL RM/A prima e successivamente di Direttore dell'Ufficio Accreditamento della ASL RM/B il **Passi Mauro**, di Funzionaria della Regione Lazio dirigente dell'Area Sistemi di Finanziamento, la **Daveri Carla**, di direttore generale dell'ASLRM/A il **Mazzocco**, di direttore generale dell'ASLRM/B il **Cisbani Bruno**; di responsabile dell'U.O. affari legali dell'ASL RM/B il **Federici**; di funzionario dell'ASL RM/A e quindi dell'ASL RM/B il **Dell'Orso Francesco**; nella qualità di amministratrice delle società IKT srl, FKT srl e già amministratrice nonché attuale socia della IMS srl e MEDI. COM. srl, la **Mari Marcella**; nella loro effettiva titolarità delle società citate, nonché delle altre società, tra cui la Società delle provincie del dott. Tauro & c., facenti capo al gruppo societario "Iannuzzi – Cappelli", la **Iannuzzi Anna Giuseppina ed il Cappelli Andrea**; nella sua qualità di commercialista del gruppo societario Iannuzzi –Cappelli, con compiti di tenuta delle scritture contabili e predisposizione delle false fatture e di tutto quanto necessario alla liquidazione ed al pagamento dei falsi mandati in favore delle società del gruppo, il **Tondi Roberto**;

con funzioni di costituzione, promozione e coordinamento dell'associazione per delinquere per la Iannuzzi, il Cappelli; di organizzazione e direzione dell'associazione criminale per Cisbani, Mazzocco, Speziale, Celotto Mario, Crisalli, Daveri, Vaia, Gargano, Buttarelli e Simeoni.

In Roma dagli anni 1997 ad oggi per la Iannuzzi, il Cappelli, la Mari, il Tondi, Cisbani, Mazzocco e Dell'Orso; per Infusi dalla fine del 2004 ad oggi; per gli altri dal 2000/2001 ad oggi.

SIMEONI Giorgio, SCACCHI Giampaolo

b) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 319 e 321 c.p. perché in distinte occasioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, il SIMEONI in qualità di Assessore alla Formazione nonché Vice Presidente della Giunta Regionale del Lazio, lo SCACCHI Giampaolo, in qualità di Capo della Segreteria personale del Simeoni

ed in concorso con SPEZIALE Cosimo Giovanni, in qualità di direttore generale dell'ASL RM/B, per il quale si procede separatamente, si facevano promettere e, quindi, dare da IANNUZZI Anna Giuseppina e CAPPELLI Andrea, titolari di fatto della IKT s.r.l. nonché delle società alla stessa collegate, per i quali si procede separatamente, grosse somme di denaro ed in particolare la somma mensile di € 15.000,00 per compiere una serie di atti contrari ai doveri di ufficio, in materia di finanziamenti, convenzioni ed accreditamenti nonché di formazione professionale, in favore delle società riferibili agli stessi IANNUZZI e CAPPELLI cui facevano ottenere, tra le altre cose, in violazione dei propri doveri d'ufficio convenzioni e, quindi, il pagamento di prestazioni ex art. 26 nonché finanziamenti per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, in realtà mai tenuti;

in Roma dal 2001 al luglio 2005

SIMEONI Giorgio, SCACCHI Giampaolo, SPEZIALE Cosimo Giovanni, IANNUZZI Anna Giuseppina e CAPPELLI Andrea

c) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 319, 319 bis e 321 c.p. perché in distinte occasioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, il SIMEONI in qualità di Assessore alla Formazione nonché Vice Presidente della Giunta Regionale del Lazio, lo SCACCHI Giampaolo, in qualità di Capo della Segreteria personale del SIMEONI si facevano promettere e, quindi, dare, in concorso con lo SPEZIALE, da IANNUZZI Anna Giuseppina e CAPPELLI Andrea, titolari di fatto della IKT s.r.l. nonché delle società alla stessa collegate, la rilevante somma di € 600.000,00 per compiere atti contrari ai doveri di ufficio ed in particolare per confermare la nomina dello stesso SPEZIALE Cosimo Giovanni, quale direttore generale dell'ASL RM/B.

In Roma nel novembre 2003.

SIMEONI Giorgio, SCACCHI Giampaolo, IANNUZZI Anna Giuseppina e CAPPELLI Andrea

d) del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 319, 319 bis e 321 c.p. perché in distinte occasioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, il SIMEONI in qualità di Assessore alla Formazione nonché Vice Presidente della Giunta Regionale del Lazio, lo SCACCHI Giampaolo, in qualità di Capo della Segreteria personale del SIMEONI si facevano promettere e, quindi, dare da IANNUZZI Anna Giuseppina e CAPPELLI Andrea, titolari di fatto della IKT s.r.l. nonché delle società alla stessa collegate, la rilevante somma di € 200.000,00 per l'avvenuto, ed il futuro, compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, in particolare in relazione agli illeciti finanziamenti garantiti al gruppo Iannuzzi- Cappelli in materia di formazione professionale ed alla "tutela illecita" apprestata, sempre alle società del gruppo Iannuzzi, dagli stessi

nell'ambito dell'ASL RM/B grazie al direttore generale SPECIALE Cosimo Giovanni, loro "uomo di fiducia".

In Roma nel novembre 2003.

Gli esiti investigativi raccolti dai Carabinieri della 2^a Sezione del Nucleo Operativo di Roma, hanno consentito di evidenziare un complesso indiziario di particolare gravità relativamente alle molteplici attività corruttive poste in essere dal sodalizio criminale riconducibile ai coniugi IANNUZZI – CAPPELLI nei confronti dei vertici non solo delle competenti aziende sanitarie, ma anche di soggetti ricoprenti funzioni apicali nell'ambito politico-amministrativo regionale, al fine di perseguire il raggiungimento delle finalità illecite e allo scopo di appropriarsi del denaro destinato alla sanità regionale.

E' indubbio che l'ardito progetto criminale si è potuto concretizzare soltanto grazie alla straordinaria capacità dei citati coniugi in grado di corrispondere ingenti somme di denaro, beni ed altre utilità al fine di operare sinergicamente nell'ambito del sodalizio criminale stesso con i soggetti che, in ragione delle loro funzioni, consentivano il raggiungimento delle illecite finalità in spregio delle regole ed attraverso procedure che soltanto formalmente apparivano legittime.

Certamente di grande rilievo investigativo appaiono le dichiarazioni rese dalla IANNUZZI e dal marito CAPPELLI in quanto i predetti, seppur con diversità di ruoli, agivano in totale accordo e nella reciproca consapevolezza delle attività criminali da ognuno di essi poste in essere. Inoltre sia la IANNUZZI che il CAPPELLI, al momento degli interrogatori, non erano a conoscenza del fatto che quanto da loro riportato era stato, seppure in parte, già acquisito dai Carabinieri a seguito dell'espletamento delle indagini.

Le dichiarazioni della IANNUZZI trovano, quindi, completo e genuino riscontro negli esiti delle indagini espletate dai Carabinieri. Ed infatti occorre osservare come gli operanti avessero ricostruito documentalmente le vicende relative all'indebito trasferimento delle società "IKT srl" e "Società delle Provincie & c. del dott. Tauro" dalla ASL RM/A all'ASL RM/B nonché gli episodi concernenti gli illeciti pagamenti conseguiti dalla I.K.T. s.r.l. per prestazioni ex art. 26 nonostante le fatture non fossero state liquidate. Le società facenti capo al gruppo IANNUZZI – CAPPELLI avevano altresì ottenuto il riconoscimento di un budget di spesa per fatturazioni conseguenti a prestazioni ex articolo 26 in assenza dei presupposti. Sia la IANNUZZI che il CAPPELLI alla data degli interrogatori non potevano avere contezza dei risultati di indagine già conseguiti dai Carabinieri senza l'utilizzo degli assunti dei correi.

Già nell'ordinanza emessa da questo Giudice in data 15.06.2006 erano state contestate le illecite condotte poste in essere dalla IANNUZZI con la cosciente complicità dei direttori generali delle due AASSL, RM/A e RM/B, in ordine all'indebito trasferimento ed illecito "riaccreditamento" della IKT effettuato con le deliberazioni n. 7 ed 8 del 14.1.1998 dell'ASL RM/A, ottenuto comunque attraverso la consegna di una ingente somma di denaro al MAZZOCCO come corrispettivo

dell'attività illecita dallo stesso posta in essere. In sede di interrogatorio di garanzia il MAZZOCCO ha ammesso tali fatti, anche se ha riferito di aver ricevuto una somma di importo minore rispetto a quanto dichiarato la IANNUZZI.

Quest'ultima nel corso degli interrogatori avanti al PM ha riferito del coinvolgimento del MAZZOCCO nei fatti criminosi sopra richiamati, offrendo una ricostruzione dei suddetti episodi in modo sostanzialmente conforme a quanto dichiarato dal predetto funzionario pubblico, anche con particolare riferimento alla circostanza relativa alla intermediazione di un terzo nella consegna del denaro.

Le dichiarazioni rese dal CAPPELLI e dalla moglie IANNUZZI hanno trovato da ultimo elementi di definitivo riscontro nelle dichiarazioni rese dallo SCACCHI Giampaolo il quale si è presentato spontaneamente dai PP.MM. per rendere dichiarazioni confessorie circa le condotte criminali riferibili a lui ed agli altri sodali. Con particolare riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese dalla IANNUZZI la stessa ha indicato lo SCACCHI quale uomo di fiducia del SIMEONI che all'epoca dei fatti in contestazione ricopriva, per un periodo, la carica di Assessore alla Formazione, nonché di Vice Presidente della Giunta Regionale. Con riferimento allo SCACCHI e al SIMEONI la IANNUZZI ha dichiarato di aver loro corrisposto enormi somme di denaro e di aver pagato ricevimenti e manifestazioni elettorali organizzati dal SIMEONI medesimo ed avvenuti presso l'hotel Sheraton. La IANNUZZI corrispondeva allo SPEZIALE Cosimo Giovanni la somma di euro 15.000. Quest'ultimo poi avrebbe consegnato il denaro al SIMEONI. La donna ha altresì precisato di aver consegnato 1.200.000.000 di lire per ottenere la riconferma dello SPEZIALE quale Direttore Generale presso la ASL RM/B. I coniugi avevano inoltre pagato numerose altre rilevanti somme di denaro al SIMEONI in occasione della campagna elettorale.

La IANNUZZI, così come il marito CAPELLI Andrea, ha poi riferito circa l'interessamento dello SCACCHI e di alcune persone di sua fiducia in materia di corsi di formazione regionale, che, successivamente, erano stati finanziati alle società del gruppo IANNUZZI con accordi che prevedevano, almeno inizialmente, la divisione al 50% dell'importo lordo finanziato.

Si riportano le dichiarazioni rese dalla IANNUZZI:

Indagata Iannuzzi Anna G.: Speziale c'ha grandi esigenze, ha grandi esigenze, perché purtroppo il suo incubo è la famiglia Simeoni, che deve mantenere per intero.

P.M. Bombardieri: lei già l'altra volta ha chiarito che per famiglia intende non famiglia nel senso...

Indagata Iannuzzi Anna G.: vera.

P.M. Bombardieri: vera, però lei l'altro giorno ha fatto riferimento al gruppo politico...

Indagata Iannuzzi Anna G.: no, cognato, il...

Avvocato Difesa Coppi: ci dice da chi è composta la famiglia di Simeoni...

P.M. Bombardieri: chi è che doveva mantenere?

Indagata Iannuzzi Anna G.: doveva mantenere un certo Mimmo che era un medico del paese, cui andavano sempre in vacanza tra l'altro.

P.M. Bombardieri: Simeoni.

Indagata Iannuzzi Anna G.: Speciale.

P.M. Bombardieri: quindi Speciale doveva mantenere la famiglia.

Indagata Iannuzzi Anna G.: doveva mantenere... doveva... (incompr.)... Simeoni, un certo Scacchi, un certo Luciano, un certo Valentino, servivano 30 milioni al mese.

P.M. Capaldo: 30 milioni?

Indagata Iannuzzi Anna G.: 30 milioni in lire al mese. Poi per ogni pagamento che effettuava andava e voleva per ogni miliardo 20 milioni in lire.

P.M. Bombardieri: quindi voleva il 10%.

P.M. Capaldo: oltre, in più rispetto...

P.M. Bombardieri: ai 15 mila euro.

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì.

P.M. Capaldo: sempre Speciale questo.

Indagata Iannuzzi Anna G.: sempre Speciale.

P.M. Bombardieri: personalmente.

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì.

P.M. Bombardieri: Speciale personalmente parlava... le aveva chiesto...

P.M. Capaldo: questo somme lei le ha versate, dove le versava?

Indagata Iannuzzi Anna G.: alla Sheraton.

P.M. Bombardieri: Speciale veniva alla Sheraton?

Indagata Iannuzzi Anna G.: sempre.

P.M. Capaldo: e in presenza di chi?

Indagata Iannuzzi Anna G.: mai, a volte presente mio marito. Certo non davanti a delle per... molte volte presente mio marito.

Indagata Iannuzzi Anna G.: parliamo di per esempio, parliamo di Simeoni. Simeoni uno dei più grandi affamati uomini della storia di denaro. Dunque lui si presenta, è un uomo che si inchina, ti fa il baciamento e poi ti chiede i soldi come se fossi una slot machine. Ci ha fatto fare dei corsi di formazione, corsi di formazione, ci ha affidato una persona sua che ha fatto tutto da sola.

P.M. Bombardieri: una tale?

Indagata Iannuzzi Anna G.: una tale Francesca... lei mi perdonerà, ma io con i nomi sono sempre così.

P.M. Bombardieri: ma a chi faceva riferimento per i corsi di formazione?

Indagata Iannuzzi Anna G.: a questa persona.

P.M. Bombardieri: quindi le ha presentato lui stesso...

Indagata Iannuzzi Anna G.: ha detto: “noi ci abbiamo tutta l’organizzazione facciamo tutto noi, quindi voi basta che ci dite quali sono le sedi”, solo che questa si era messa ad accreditare sedi assolutamente assurde, tipo lo Sheraton, lei sa quanto costa lo Sheraton? Allora una sala alla Sheraton costa un patrimonio. Provi ad accreditare allo Sheraton vuol dire che tu devi tenere bloccato quella sala finché il corso non viene finito, quindi vuol dire un costo di qualche miliardo. Allora questo si era messo a mettere in elenco, perché gli conveniva, abbiamo scoperto poi il perché, loro prendono il 60% su ogni budget tutti... (incompr.)...

P.M. Bombardieri: (incompr.)... come nasce Simeoni viene là e le dice: “faccio...”, come le dice?

Indagata Iannuzzi Anna G.: no, nasce con amicizia, perché lui è l’uomo sponsor di... come si chiama... Speciale. Per cui dicono a Speciale “noi ci teniamo molto a conoscere questa signora”...

P.M. Bombardieri: quindi è Speciale che le presenta Simeoni?

Indagata Iannuzzi Anna G.: no, dicono che ci tengono molto, ma in realtà chi me lo presenta è Scacchi, Scacchi che il segretario di Simeoni.

P.M. Bombardieri: e lei conosceva già Scacchi?

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì, conoscevo già Scacchi, perché mi era stato presentato da un’altra persona ancora. Allora... comincio ad avere un mal di testa fortissimo. No, però... (incompr.)... no, no...

P.M. Bombardieri: però se la signora ha mal di testa se vuole interrompere...

P.M. Capaldo: va bene.

Indagata Iannuzzi Anna G.: no, no, no, continuiamo, finché ce la faccio possiamo farlo.

P.M. Bombardieri: se sta male però...

P.M. Capaldo: come vuole.

Indagata Iannuzzi Anna G.: no... (voci sovrapposte)... e se poi sparite e non vi vedo più?

P.M. Bombardieri: no, no, assolutamente. Basta che lei abbia voglia di parlare e noi veniamo ad ascoltarla. Dicevamo, quindi Scacchi da chi le è stato presentato?

Indagata Iannuzzi Anna G.: da un certo

P.M. Bombardieri: quindi presenta Scacchi a che proposito?

Indagata Iannuzzi Anna G.: le dico subito, perché Scacchi si era messo contro una delle mie strutture della B, allora ad un certo punto gli faccio “perché questo è contro di noi? Me lo vuoi presentare”, vado e gli spiego, dico: “qual è il problema?”

P.M. Bombardieri: la sua filosofia c’è un problema affrontiamolo, dico la sua filosofia c’è un problema verifica qual è il problema.

Indagata Iannuzzi Anna G.: certo.

P.M. Bombardieri: questo qua voleva i soldi, pure Scacchi?

Indagata Iannuzzi Anna G.: voleva i soldi, solo che voleva soldi a non finire, questo era una dei più grandi affamati della storia di Italia.

P.M. Bombardieri: Scacchi? Voleva i soldi, perché li voleva?

Indagata Iannuzzi Anna G.: pure se lei lo incontrava, perché si chiamava Scacchi.

P.M. Bombardieri: voleva essere pagato.

P.M. Bombardieri: lei gli dà soldi?

Indagata Iannuzzi Anna G.: gli do soldi, sì, li chiede per l'onorevole Simeoni, perché dice che devono proteggere in B Speciale, perché Speciale è uno che vogliono buttare fuori, poi a un certo punto c'è la nomina dei nuovi Direttori Generali, si presenta una sera e mi dice: "la Giunta per approvare Speciale vuole un miliardo e 200 e noi non sappiamo dove prenderli, ci fai la cortesia di prestarceli?".

P.M. Bombardieri: questo qua per la nomina di Speciale a Direttore Generale? Questo Scacchi le chiede questi soldi?

Indagata Iannuzzi Anna G.: Scacchi.

P.M. Bombardieri: questo è avvenuto quando?

Indagata Iannuzzi Anna G.: alla vigilia della nomina dei nuovi Direttori Generali.

P.M. Bombardieri: Speciale quindi tre anni fa?

Indagata Iannuzzi Anna G.: no, tre anni fa, c'era stata una crisi del sistema un anno prima.

P.M. Bombardieri: quindi nel momento in cui è stato nominato Speciale, e lei gli ha dato un miliardo e 200 milioni.

Indagata Iannuzzi Anna G.: e mi hanno detto che me li avrebbero ridati, adesso questo è un altro importo che devo avere, fra un po' glieli fatturo tutti a questi signori.

P.M. Bombardieri: questo chi gliel'ha detto Scacchi?

Indagata Iannuzzi Anna G.: Scacchi.

P.M. Bombardieri: personalmente.

Indagata Iannuzzi Anna G.: ha detto che però di quel miliardo e 200, 200 se li sarebbe fregati lui, ha detto proprio così.

P.M. Bombardieri: e gli altri li doveva dare alla Giunta per...

Indagata Iannuzzi Anna G.: per l'approvazione di...

P.M. Bombardieri: di Speciale.

Indagata Iannuzzi Anna G.: da quello che ho saputo sembra che abbia pianto Simeoni in Giunta per fare approvare questo...

P.M. Bombardieri: Speciale come Direttore Generale.

Indagata Iannuzzi Anna G.: forse il miliardo se l'è preso lui e ha pianto per un miliardo.

P.M. Bombardieri: quindi lei è riuscita a...

Indagata Iannuzzi Anna G.: e non mi ha più restituito i soldi.....

P.M. Bombardieri: quindi... (incompr.)... Scacchi l'ha conosciuto in questa situazione qua. Scacchi le chiede questi soldi, una serie di soldi, Scacchi le presenta Simeoni ha detto?

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì.

P.M. Bombardieri: però ha detto Scacchi oltre a questi soldi qua che altri soldi ha dato, e in che... cioè a che titolo?

Indagata Iannuzzi Anna G.: allora, incominciano a fare questi corsi di formazione e mi accorgo che hanno fatto delle cose allucinanti, cioè prima hanno accreditato cose non accreditabili, hanno invaso lo Sheraton, viale del Pattinaggio, viale del Pattinaggio lei sa che c'ho un appartamento io, non è mio, quindi l'hanno invaso completamente e ad un certo punto li chiamo e gli dico: "voi vi siete impazziti", intanto mi informo, e sembra che su Roma sono tangentati tutti al 60%, mi faccio un po' di conti...

P.M. Bombardieri: (incompr.)... formazione dice lei?

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì. Allora come si fa a pagare una formazione e farla bene pagando il 60%, se la fai bene ci rimetti dei soldi, per cui li chiamo violentemente e do indietro, gran parte le risulterà, hanno pagato dei corsi di formazione fasulli, non è vero, do indietro tutto ciò che riguardava sedi non autoritabili, cioè lo Sheraton poteva essere autoritabile.

P.M. Bombardieri: senta, mi scusi, gli accordi per organizzare questi corsi, Simeoni le ha detto che era affamato di soldi, non è che li faceva perché voleva approfondire la formazione...

Indagata Iannuzzi Anna G.: ha detto che gli altri erano il 60%, a me me li davano al 50.

P.M. Bombardieri: quindi l'accordo era che sulla somma oggetto di... finanziata, il 50% doveva andare... (incompr.)...

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì.

P.M. Bombardieri: quindi questo...

Indagata Iannuzzi Anna G.: io ho restituito gran parte degli importi, perché prima... a lei risulterà, lo vedrà poi, ho restituito prima perché non intendevo cedere a questi ricatti, e secondo perché volevo fare solo corsi che andavano fatti.

P.M. Bombardieri: sì, ma i corsi chi è... come avvenivano i corsi, chi sceglieva le persone? Ci sono elenchi...

Indagata Iannuzzi Anna G.: no, non è vero questa cosa degli elenchi.

P.M. Bombardieri: ci sono degli elenchi in cui ci sono...

Indagata Iannuzzi Anna G.: questa signora qui, questa Francesca...

P.M. Bombardieri: Peruzzi.

Indagata Iannuzzi Anna G.: Peruzzi, bravo, esatto.

P.M. Bombardieri: (incompr.)... allora?

Indagata Iannuzzi Anna G.: sceglieva tutto lei, noi non abbiamo...

P.M. Bombardieri: quindi voi non c'entravate niente con la... loro... (incompr.)...

Indagata Iannuzzi Anna G.: lei viene da me e mi dice: “dottoressa lei farà i corsi di formazione”...

P.M. Bombardieri: (incompr.)...

Indagata Iannuzzi Anna G.: no, volevano i nomi di tutte le società e le sedi.

P.M. Bombardieri: e basta e si interessavano tutto loro?

Indagata Iannuzzi Anna G.: tutto loro, basta.

P.M. Bombardieri: quindi poi loro avrebbero trattenuto il 50% e il 50%... (incompr.)... a voi.

Indagata Iannuzzi Anna G.: ci accreditavano il 50%, poi dovevamo pagare tutte le spese relative alle varie... cioè come si chiamano quelle... quando ti danno un marchio... come si dice? •

P.M. Bombardieri: il marchio di qualità.

Indagata Iannuzzi Anna G.: quindi noi dovevamo pagare questo, dovevamo dargli il 50% e trattenere il resto.

P.M. Bombardieri: di questo qua lei ha parlato con la Peruzzi, o ha parlato con qualcun altro?

Indagata Iannuzzi Anna G.: sempre e solo con Scacchi, la Peruzzi era un'operatrice che ha fatto tutta la documentazione dalla A alla Z, io non ho mai visto né...

P.M. Bombardieri: quindi era Scacchi che si occupava in realtà di questa formazione?

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì, assolutamente, perché lui era Assessore a scuola e formazione.

P.M. Bombardieri: Scacchi era quindi un Assessore?

Indagata Iannuzzi Anna G.: no, assessorato, ma non era un Assessore.

P.M. Bombardieri: lavorava per l'assessorato...

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì.

P.M. Bombardieri: ed era l'uomo di Simeoni?

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì.

P.M. Bombardieri: quindi lei ha detto quindi Scacchi le ha presentato Simeoni?

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì.

P.M. Bombardieri: Simeoni lei l'ha definito affamato di soldi.

Indagata Iannuzzi Anna G.: affamato in una maniera folle, questo pensava solo ai soldi, chiedeva soldi in continuazione e ci credo che chiedesse a coso 30 milioni al mese.

P.M. Bombardieri: a... (incompr.)...

Indagata Iannuzzi Anna G.: sì, sì, perché era una cosa folle, dovunque si girava lui voleva soldi te li chiedeva proprio... quando io ho prospettato il problema che purtroppo le Banche in Italia hanno questi problemi, ha detto: “noi siamo in grado di risolvere anche questo problema”, quindi: “tu ce l'hai, dicci come, quando”...

P.M. Bombardieri: quando parlava di noi a chi si riferiva Simeoni?

Indagata Iannuzzi Anna G.: lui e la sua organizzazione, tutta per intera.

P.M. Bombardieri: ma questi soldi gli servivano... cioè dovuti per che cosa?

Indagata Iannuzzi Anna G.: voleva essere finanziato perché voleva... avrebbe proposto grossi affari.

P.M. Bombardieri: erano riferiti a situazioni concrete già...

Indagata Iannuzzi Anna G.: no, a situazioni che lui...

P.M. Bombardieri: cioè... (incompr.)... formazione e poi?

Indagata Iannuzzi Anna G.: no, e poi affari, affari in generale, dice che ne aveva tanti tra le mani.

P.M. Bombardieri: però intanto comunque era amico di Speciale, che era quello di ROMA B.

Indagata Iannuzzi Anna G.: certo.

P.M. Bombardieri: che aveva già...

Indagata Iannuzzi Anna G.: certo, certo. Quindi alla fine lui aveva tripli finanziamenti dalla mia squadra.

P.M. Bombardieri: e comunque... cioè nel senso lui sapeva che faceva Speciale, l'ha nominato lui Direttore Generale, ha detto lo ha fatto nominare, ha detto che piangeva per farlo nominare Direttore Generale...

Indagata Iannuzzi Anna G.: certo.

P.M. Bombardieri: quindi che faceva come Direttore Generale per la IMS e MEDICOM era comunque...

Indagata Iannuzzi Anna G.: secondo me, era a conoscenza, se vuole la mia c'entrava anche lui in quella spartizione.

P.M. Bombardieri: però non gliel'ha mai detto?

Indagata Iannuzzi Anna G.: però secondo me, sì, sono convinta.

Il complesso indiziario di particolare gravità raccolto a seguito del proficuo lavoro investigativo svolto, ha trovato, da ultimo, elementi di definitivo riscontro nelle dichiarazioni rese dallo SCACCHI Giampaolo il quale si è presentato spontaneamente dai PP.MM. per rendere dichiarazioni. Il predetto ha riferito di aver conosciuto la IANNUZZI negli anni 2000-2001 quando ricopriva l'incarico di capo della segreteria dell'allora Vice Presidente Regionale del Lazio, nonché Assessore alla Formazione – Scuola e Lavoro, Giorgio SIMEONI. Lo SCACCHI ha altresì dichiarato quanto segue.

La IANNUZZI aveva sollecitato l'interessamento dello SCACCHI, con particolare riferimento alla sua esigenza che il direttore generale della ASL RM/B SPECIALE Cosimo Giovanni restasse alla guida di questa struttura, e ciò al fine di poter conseguire gli indebiti guadagni appropriandosi delle somme di pertinenza del Servizio Sanitario Regionale. Quest'ultimo era molto legato al SIMEONI che era il suo referente politico. Il SIMEONI era stato presentato alla IANNUZZI, dallo SCACCHI, nel 2001. La IANNUZZI offrì la somma di 600.000 euro affinché SPECIALE non solo conservasse l'incarico di direttore generale, ma soprattutto venisse riconfermato al vertice della ASL RM/B. La IANNUZZI aveva operato in tal modo sempre in accordo con lo stesso SPECIALE. I $\frac{3}{4}$ della somma ricevuta dallo

SCACCHI veniva consegnata al SIMEONI. Generalmente, per tutte le somme corrisposte dalla IANNUZZI, la consegna del denaro avveniva presso l'hotel Sheraton: nelle diverse occasioni la donna incaricava il marito di andare a prelevare all'ultimo piano dello Sheraton il denaro conservato nelle loro stanze. Le somme messe in una busta venivano consegnate dalla IANNUZZI al SIMEONI ed allo SCACCHI.

Quest'ultimo ha poi confermato quanto già emerso dagli esiti delle investigazioni e dall'esame della documentazione circa la natura sostanzialmente fittizia dell'attività di formazione soltanto apparentemente svolta dalle società del gruppo IANNUZZI. Lo SCACCHI riferisce che SCHINA aveva predisposto una procedura di finanziamento più snella e veloce e si faceva coadiuvare da una serie di consulenti esterni che facevano capo a lui. Lo SCHINA aveva creato una rete piuttosto autonoma e di sovente lo stesso trattava direttamente con SIMEONI scavalcando la segreteria particolare. Effettivamente la Francesca PERUZZI fu presentata dallo SCACCHI alla IANNUZZI in quanto esperta delle procedure necessarie per formalizzare i corsi di formazione. La IANNUZZI avrebbe dovuto corrispondere allo SCACCHI ed al SIMEONI il 50% dell'utile indebitamente conseguito a seguito del finanziamento regionale.

Lo SCACCHI ha, altresì, confermato quanto già acquisito documentalmente dai Carabinieri circa i numerosi ricevimenti dati dal SIMEONI presso lo Sheraton e pagati dalla IANNUZZI. Quest'ultima si era, altresì, impegnata a contribuire economicamente alla campagna elettorale del SIMEONI con una somma di circa 400.000/500.000 euro, versando sicuramente 200.000 euro.

Lo SCACCHI confermava, altresì, di essere stato il sostanziale titolare della TECNO TRAINING s.r.l. che era stata ceduta solo apparentemente al GAMBARDELLA. Anche tale dato era stato acquisito dai Carabinieri a seguito degli accertamenti su riportati. Con la suddetta società l'indagato aveva ottenuto dei finanziamenti regionali in materia di formazione. Successivamente la società veniva ceduta al PERCIBALLI ed al GIOVANNINI Egisto. Si trattò in questo caso di un reale trasferimento. Gli accordi erano che il PERCIBALLI avrebbe corrisposto allo SCACCHI la somma di 200.000 euro a sua volta il GIOVANNINI avrebbe pagato a quest'ultimo la somma di 160.000 euro. Dall'altra parte lo SCACCHI avrebbe garantito la concessione di una serie di finanziamenti regionali.

Nell'aprile del 2005 gli operanti avevano sequestrato allo SCACCHI la somma di 174.000 euro nel corso di una indagine relativa ad altro procedimento. Si trattava di una parte della somma percepita da terzi per ottenere finanziamenti regionali. Anche i $\frac{3}{4}$ di tale somma sarebbero stati più tardi consegnati al SIMEONI. Una volta intervenuti gli operanti lo SCACCHI aveva contattato il SIMEONI. L'assessore al fine di eludere ogni investigazione concordò con lo SCACCHI di formare un falso compromesso di vendita della casa di proprietà di quest'ultimo con data antecedente al sequestro. Il SIMEONI tramite MASINI Mario faceva conoscere allo SCACCHI il CIANI Maurizio che fu disposto a simulare la stipula del falso compromesso con una data antecedente al sequestro della somma. Lo SCACCHI dichiarò agli operanti che

la somma da loro sequestrata costituiva l'acconto sul prezzo della casa di cui al compromesso di acquisto.

Presso gli uffici del SIMEONI si svolgevano una serie di riunioni alle quali partecipava, lo SCACCHI, lo SCHINA nella sua veste di Direttore Regionale. Gli incontri erano finalizzati ad individuare i nominativi degli imprenditori che sarebbero stati favoriti e scelti, grazie alle loro conoscenze con gli indagati, per ottenere i finanziamenti regionali previsti per l'attuazione della formazione professionale. Nel corso delle riunioni si discuteva, altresì, in ordine alla percentuale che doveva essere corrisposta dai destinatari dei finanziamenti. La stessa variava dal 5% al 10%. Lo SCACCHI in particolare, sulle somme acquisite dalle ditte favorite, corrispondeva all'assessore i $\frac{3}{4}$ dell'importo indebitamente percepito.

Alla luce di tali considerazioni è inequivocabile come il complesso indiziario già connotato da elementi di particolare valenza probatoria risulti ulteriormente consolidato dal contenuto delle dichiarazioni dello SCACCHI che confermano appieno gli assunti della IANNUZZI e che trovano totale riscontro negli esiti delle indagini anche con riferimento al contenuto della documentazione acquisita.

Ha ammesso il sistematico pagamento da parte della donna della somma mensile di circa 10.000.00 euro allo Speciale Cosimo Giovanni, la cui nomina presso l'ASL RM/B era riferibile al SIMEONI e che venivano a lui consegnate e successivamente versate al SIMEONI stesso nella misura di $\frac{3}{4}$ previa "trattenuta" da parte sua della somma pari ad $\frac{1}{4}$.

Circostanza questa che conferma pienamente l'esattezza dell'indicazione fornita dalla IANNUZZI relativamente alle somme versate mensilmente allo SPECIALE. Ed infatti come riferito dallo SCACCHI lo stesso teneva per se parte delle somme che erano destinate al SIMEONI. Lo SCACCHI ha indicato tale percentuale di divisione, $\frac{3}{4}$ a SIMEONI ed $\frac{1}{4}$ a lui come ordinaria quantificazione di tutte le somme che gli pervenivano illecitamente in ragione dello svolgimento della sua attività, in particolare in materia di formazione.

Ma a confermare la bontà delle dichiarazioni dello SCACCHI e la spontaneità delle stesse, che peraltro trovano preciso e straordinario riscontro nelle dichiarazioni della IANNUZZI e del CAPPELLI ed in quanto investigativamente ricostruito dai Carabinieri, vi è una particolare circostanza di indiscutibile rilievo: lo SCACCHI ha fornito precise indicazioni dei suoi due conti aperti presso istituti di credito esteri e su cui sarebbero depositate ingenti somme di denaro, provento dell'attività illecita dallo stesso perpetrata e descritta, per circa 900.000,00 euro.

E' evidente che la disponibilità di tale somma ed ancora più la circostanza che la stessa sia stata spontaneamente messa a disposizione degli inquirenti non può che confortare la valutazione di attendibilità dello Scacchi Giampaolo.

Il pagamento di una ingente somma di denaro, circa € 600.000,00, per la conferma, chiaramente gradita e sollecitata dalla stessa Iannuzzi, dello Speciale Cosimo Giovanni quale direttore generale dell'ASL RM/B consentiva alla donna di ottenere dalla struttura pubblica suddetta una serie di atti amministrativi illeciti che indebitamente le arrecavano vantaggio. Il sistematico indebito pagamento di

rilevanti somme di denaro da parte dell'ASL RM/B alle società del gruppo Iannuzzi (sin dalla IMS srl e MEDICOM srl, negli episodi oggetto del procedimento n. 3829/06 RGNR, alla stessa IKT srl, negli episodi oggetto del presente procedimento), nonché l'emanazione di atti, talvolta falsificati, a tutto vantaggio della IANNUZZI medesima, costituiscono elementi di conferma circa il ruolo criminale svolto dallo SPEZIALE Cosimo Giovanni. In tale senso appare di estremo significato l'episodio già contestato nel procedimento n. 3829/06 RGNR della falsificazione nei primi mesi del 2005 delle deliberazioni n. 1888 del 31.12.2001 e n. 1755 del 31.12.2003 del direttore generale dell'ASL RM/B.

Nel quadro delle emergenze acquisite, anche con riferimento alle ultime dichiarazioni rese dallo SCACCHI, gli assunti formulati dall'Onorevole SIMEONI, che si è spontaneamente presentato davanti ai PPM affermando la sua totale estraneità a qualsiasi fatto-reato, appaiono del tutto inverosimili e sono sintomatici del suo intendimento di inquinare le risultanze investigative. Il predetto indagato ha persino negato la conoscenza degli interessi della IANNUZZI nel mondo della sanità.

Le fattispecie criminose così come contestate agli indagati appaiono del tutto integrate soggettivamente ed oggettivamente.

Relativamente all'ipotesi criminosa di cui al capo a) questa appare del tutto realizzata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Nel sodalizio incriminato sussisteva un preventivo accordo a carattere generale e continuativo diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso da parte dei correi per la commissione di una serie indeterminata di delitti, ciascuno dei quali aveva la consapevolezza costante di essere associato all'attuazione del programma criminoso anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

Si riportano alcune sentenze della Suprema Corte le quali individuano gli elementi principali indispensabili per la concreta integrazione della fattispecie della associazione a delinquere.

Si richiama tra le tante sentenze univoche della Suprema Corte in materia, la sentenza n. 8870/1984, Adinolfi, della I Sezione:

“Perché un accordo di carattere preventivo intercorso tra tre o più persone possa essere ricondotto esclusivamente nello schema del dolo del reato concorsuale è necessario che lo stesso sia circoscritto alla realizzazione di uno o anche più reati, ma sempre singolarmente ideati ed eseguiti e che esso si esaurisca dopo che questi siano stati portati a compimento, sia pure a livello di tentativo, e ciò anche quando i singoli delitti compiuti possano, per effetto del concreto disegno criminoso che ha presieduto alla loro esecuzione, essere, per ciascun concorrente - e nei limiti della loro rappresentazione da parte degli stessi al momento dell'accordo - giuridicamente unificati, in tutto o in parte, sotto il vincolo della continuazione; ma quando l'accordo abbia carattere generale e continuativo ed abbia per oggetto l'attuazione di un programma criminoso, sì che, da un lato esso precede l'accordo particolare relativo ad ognuno dei delitti genericamente compresi nel programma ed ai mezzi ed alle modalità della loro esecuzione e, d'altra parte, esso permane anche e indipendentemente dai delitti predetti per l'ulteriore attuazione del programma di delinquenza prestabilito, lo stesso integra uno degli elementi costitutivi del delitto di

associazione per delinquere, il quale, quindi, può sussistere sia se i singoli delitti genericamente programmati non siano stati commessi, sia se gli stessi siano stati commessi in tutto o in parte, sia, infine, se i delitti commessi siano stati, in tutto o in parte, per tutti o anche per uno solo degli associati, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione.”

Atteso quanto sopra esposto, si deve evidenziare che è dunque *l'affectio societatis scelerum* ad identificare l'associazione per delinquere ed a distinguerla dal semplice accordo criminoso per commettere uno o più reati. La permanenza del vincolo, la non coincidenza del momento della sua formazione con quello della ideazione delle singole operazioni delittuose e la consapevolezza da parte degli associati della insensibilità del vincolo associativo rispetto ai singoli reati, pur rientranti in astratto nel programma dell'associazione, ma al di fuori, in concreto, della percezione spazio-temporale-ideativa dei componenti la associazione al momento di formazione del vincolo consentono di affermare, quando sono presenti, che ci si trova di fronte ad una associazione per delinquere; mentre non hanno valore assoluto altri elementi come la completezza delle strutture, che possono essere rudimentali, l'ampiezza o la differenziazione del programma, che può essere ridotto o circoscritto ed il numero degli associati, che può essere esiguo (Cass. Sez. 1, sent. 1906 /1981 sez. 1, Capigatti)

Elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere sono (Cass. Pen., Sez. 1, sent. 11619/1982, Minivaggi): la permanenza di un vincolo associativo di particolare fisionomia, struttura e fine criminoso; la predisposizione comune di attività e di mezzi; un programma generico di delinquenza ideato e concertato in comune, che non si esaurisce nell'emissione di alcuni delitti, ma viene mantenuto in modo permanente.

L'esistenza di rapporti gerarchici tra gli associati, una chiara suddivisione dei compiti e la sussistenza di una predisposizione stabile di mezzi messi in comune per i fini criminali, sono tutti elementi che non costituiscono presupposto essenziale per la ricorrenza dell'associazione per la giurisprudenza costante. Peraltro l'accertata sussistenza di tali elementi fornisce ulteriore dimostrazione della esistenza dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p.

Promotore di una associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore, enunciandone il programma, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma.

Rientrano nella nozione di "capi" dell'organizzazione non solo coloro che compongono il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche coloro che abbiano incarichi direttivi e risolutivi nella vita della organizzazione e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati; soggetti che svolgano compiti direttivi senza doverne rendere conto o richiedere autorizzazione al vertice della organizzazione.

L'attività dei soggetti, che rientrano nella previsione della prima parte dell'art. 416 Cod. Pen., deve essere presa in considerazione del suo contenuto concreto e

caratterizzato dalla preminenza di questi rispetto a quella svolta dagli altri associati. Tale giudizio comparativo può essere effettuato anche se non siano identificati i soggetti delle attività risultanti subordinate.

Il delitto di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 Cod. Pen., è un reato di pericolo, autonomo rispetto ai singoli reati per i quali è stata costituita l'associazione e del tutto indipendente, nella sua esistenza, dalla commissione o dalle ulteriori vicende dei reati stessi. Ne consegue la irrilevanza, della mancata esecuzione dei reati-fine come della estinzione di essi, se non come elemento di prova sussidiario in ordine alla sussistenza del reato in esame. I reati successivamente ed eventualmente commessi in attuazione del *pactum sceleris* concorrono con il delitto previsto dall'art. 416 C.P..

Per la partecipazione al reato associativo si richiede la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile a cooperare per la realizzazione di un fine delittuoso comune, indipendentemente dal suo raggiungimento, in concreto. Deve essere dimostrata la volontà del soggetto di entrare a far parte, come membro, dell'associazione e recare, così, un contributo concreto al raggiungimento dello scopo sociale, alla attuazione, cioè, del programma di delinquenza per cui l'associazione è stata costituita.

Il delitto associativo si perfeziona non appena è costituita la associazione e permane fino al suo scioglimento; ai fini della sua esistenza non importa che siano commessi o meno i reati che sono in programma, in quanto il solo fatto dell'associazione integra il delitto.

Ai fini della punibilità degli appartenenti ad una associazione per delinquere non è necessario che tutti i membri concorrano alla esecuzione di ogni singolo delitto, ideato e accertato, ed agiscano nello stesso luogo, ma è necessario che l'associazione rimanga sempre formata da un minimo di tre persone e che ciascuno, qualunque siano il ruolo scelto o stabilito o il momento della aggregazione, sia consapevole di far parte di tale sodalizio.

Il delitto di associazione per delinquere ha natura e carattere di reato permanente e si protrae nel tempo sino allo scioglimento della associazione oppure sino a che, per varie ragioni (morte, recesso, arresto, etc.), il numero dei consociati si riduca in numero tale che i soggetti rimasti sono inferiori al numero minimo richiesto dalla legge per la sussistenza della associazione punibile.

Gli elementi di prova raccolti hanno consentito di individuare il gruppo criminale per cui è procedimento composto per una parte da funzionari anche di altissimo livello della Pubblica Amministrazione e da esponenti di vertice dell'esecutivo regionale. Il sodalizio si era organizzato e strutturato per realizzare un programma indefinito di delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione nonché altri reati tutti finalizzati a percepire indebitamente i finanziamenti per i corsi di formazione della Regione Lazio e ad appropriarsi del denaro delle aziende sanitarie, via via individuando quali specifiche imprese criminali da portare a termine, abusando delle attività d'ufficio scandalosamente strumentalizzate, all'esito delle quali imprese il gruppo criminale non solo restava stabile pronto a nuove azioni ma si adoperava anche per nascondere i fatti commessi

e per inquinare le prove. Davvero allarmante è il quadro di illegalità, in cui i sodali agivano nella quasi quotidianità sicuri della impunità, abusando delle loro funzioni e delle loro qualifiche, eseguendo attività per scopi personali, falsificando atti degli uffici pubblici con finalità di arricchimento personale.

Premesso quanto sopra accennato sulla figura del reato di associazione per delinquere alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, si può ora ben evidenziare come nel caso di specie la fattispecie sia perfettamente integrata in tutti i suoi elementi costitutivi.

Rilevato che sussistono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p..

I fatti criminosi contestati appaiono di estrema gravità e di rilevante allarme sociale trattandosi di ipotesi di reato perpetrate per anni nello svolgimento di una attività di una amministrativa finalizzata non al perseguimento di interessi pubblici ma, al contrario, volta all'appropriazione di finanziamenti regionali. L'indagato, in concorso con gli altri sodali, ha costituito un sodalizio criminoso appropriandosi di ingenti risorse finanziarie avvalendosi della complicità di funzionari anche di altissimo livello della pubblica amministrazione. Il protrarsi delle condotte criminali per lungo tempo, il coinvolgimento di soggetti ricoprenti funzioni apicali nell'ambito della Regione Lazio, la predisposizione di complesse strategie illecite riguardanti procedure amministrative di esclusiva competenza dell'esecutivo regionale, articolate in tempi diversi con la necessaria partecipazione di soggetti ricoprenti incarichi pubblici al fine di ottenere il conseguimento degli scopi illegali di volta in volta focalizzati dal sodalizio investigato, sono tutti elementi che oltre a dimostrare la pericolosa ramificazione della associazione a delinquere, confortano il convincimento circa la professionalità delinquenziale dei correi. La predatoria e continua attività di sottrazione del denaro pubblico è stata realizzata e sviluppata dal SIMEONI in concorso con i correi in modo spregiudicato ed anzi avvalendosi della forza derivante dall'esistenza dell'organizzazione stessa in grado di superare ogni ostacolo che si frapponesse al raggiungimento dei fini criminali, nel convincimento di poter comunque operare in un contesto di assoluta impunità.

La ravvisabilità di una spiccata pericolosità sociale per questo indagato può correttamente desumersi dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti così come descritte, considerate nella loro obbiettività quali elementi sintomatici di una personalità proclive al compimento di altri reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Sussiste, inoltre, il pericolo di inquinamento probatorio risultando fondato ritenere che, proprio in ragione della posizione e qualità personale dell'indagato e dei suoi contatti all'interno delle strutture pubbliche regionali, lo stesso se lasciato in libertà possa esercitare illecite pressioni e comunque possa pregiudicare la necessaria genuina acquisizione dei riscontri probatori alla ricostruzione dell'attività delittuosa. Ciò è ancor più vero se si considera che Giorgio SIMEONI, all'epoca dei fatti Assessore alla Formazione e Vicepresidente della Giunta regionale del Lazio, occupa un ruolo di assoluto rilievo in quanto eletto deputato nell'attuale legislatura.

Conseguentemente il predetto proprio in virtù della posizione apicale ricoperta e del prestigioso attuale ruolo politico, anche con una eventuale dimissione dalle proprie funzioni, può di fatto essere in grado di esercitare illecite pressioni e comunque di pregiudicare la necessaria e genuina acquisizione dei riscontri probatori alla ricostruzione dell'attività delittuosa per cui è procedimento.

Deve al riguardo evidenziarsi come quanto riferito dallo SCACCHI in ordine all'attività posta in essere dal SIMEONI e finalizzata ad eludere ogni investigazione e ad occultare il profitto dei reati commessi in concorso con lo SCACCHI medesimo, pur costituendo queste ultime ipotesi delittuose oggetto di altro procedimento, appaia di particolare significato e conforti il convincimento circa la pericolosità di questo indagato e la sua propensione a turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Le condotte su descritte finalizzate all'inquinamento probatorio e riferibili a fatti oggetto di altro procedimento sono altresì significative per le modalità di attuazione delle stesse della capacità del SIMEONI, in considerazione del ruolo politico attuale nonché di quello svolto in passato, di contare sull'ausilio di soggetti terzi, di esercitare illecite pressioni, di poter utilizzare i molteplici contatti dallo stesso tenuti in ragione delle sue funzioni il tutto allo scopo di impedire una genuina acquisizione della prova.

Il SIMEONI Giorgio nella sua veste di assessore regionale ha utilizzato il suo ruolo per appropriarsi in modo reiterato di denaro pubblico.

Tanto premesso deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere per SIMEONI Giorgio in accoglimento della richiesta dei Pubblici Ministeri. Il predetto ha rivestito un ruolo di particolare allarme sociale nel contesto associativo in quanto è inserito in maniera stabile nel sodalizio e quindi nei suoi confronti l'unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari appare essere la custodia cautelare in carcere.

Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 della Legge 140/2003, si richiede, al fine di eseguire la misura cautelare nei confronti di SIMEONI Giorgio, l'autorizzazione all'arresto del predetto.

L'esecuzione del provvedimento rimane sospesa in attesa dell'autorizzazione.

Roma 21-7-06

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
D.ssa Antonella Travali
Antonella Travali



IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

D.ssa Luisanna Figliolia

Luisanna Figliolia